

investiamo nel vostro futuro

FAQ relative all'Invito per la presentazione di progetti di **"Ricerca Industriale"**

(D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010)

FAQ - Presentazione dei progetti	2
Soggetti ammissibili	2
Limiti alla partecipazione	33
Modalità di partecipazione	41
Caratteristiche dei progetti	50
Ammissibilità dei costi	64
Intensità d'aiuto	86
Modalità di erogazione	96
Valutazione delle proposte	98
Documentazione	100
Varie	116
FAQ - Rendicontazione dei progetti	117
Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ A - SPESE DI PERSONALE	117
Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ B - COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE	124
Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ C - COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI	128
Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ D - SPESE GENERALI	130
Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ E - ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	134
Intervento di Formazione/ A - COSTO DEL PERSONALE DOCENTE	136
Intervento di Formazione/ B - SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	138
Intervento di Formazione/ C - ALTRE SPESE CORRENTI (MATERIALI, FORNITURE, ETC.)	138
Intervento di Formazione/ D - STRUMENTI E ATTREZZATURE DI NUOVO ACQUISTO DA RIFERIRE AD USO ESCLUSIVO PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE	139
Intervento di Formazione/ E - COSTI DI SERVIZI DI CONSULENZA	139
Intervento di Formazione/ F - COSTO DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	140
Modalità di rendicontazione e presentazione della documentazione relativa ai SAL intermedi	141

investiamo nel vostro futuro

FAQ - Presentazione dei progetti

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare progetti Imprese localizzate in aree extra Convergenza? (12/02/2010)

Le Imprese sono soggetti ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.

In caso di più soggetti riuniti in forma associata il requisito della stabile organizzazione in area Convergenza è soddisfatto se il soggetto associativo, organizzato in forma societaria, è localizzato in tali aree (o si impegni a costituire una stabile organizzazione), a prescindere dalla posizione dei singoli che ne fanno parte.

Peraltro, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede sociale dell'impresa, quanto la predisposizione della stabile organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento, nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto salvo il limite massimo del 25% c.d. *fuori Convergenza*.

2. Che cosa s'intende per stabile organizzazione? (12/02/2010)

Per stabile organizzazione si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto o ai soggetti che presentano un progetto. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale.

3. Le imprese agricole possono rientrare tra i soggetti ammissibili? (12/02/2010)

Le imprese agricole sono ammissibili in quanto, ai sensi della normativa vigente, si configurino come imprese c.d. "industriali". Il concetto di impresa industriale ha connotazione giuridica ed economica che, in quanto tale, non osta a che nella categoria vi possano rientrare anche le imprese agricole, qualora esse siano strutturate e organizzate come imprese industriali.

4. Un'impresa che ha come attività primaria il commercio e come attività secondaria la produzione può partecipare alla realizzazione di un progetto? (12/02/2010)

Sì, un'impresa che ha come attività primaria il commercio e come attività secondaria la produzione può partecipare alla realizzazione di un progetto.

5. Un'impresa di diritto estero (UE o extra-UE) con un'organizzazione stabile nelle Regioni della Convergenza o che si impegni a costituire la stessa nelle Regioni della Convergenza può presentare un progetto? (12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, sono ammissibili i soggetti che dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza o si impegnino formalmente a predisporre in tale aree la suddetta organizzazione, a prescindere dalla nazionalità d'origine.

6. **Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca devono essere ubicati nelle Regioni della Convergenza?**(12/02/2010)

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, i soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza o si impegnino formalmente a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione.

L'applicazione del criterio della stabile organizzazione, che non deve necessariamente coincidere con la sede legale del soggetto proponente, è il criterio alla stregua del quale risolvere i problemi di localizzazione.

7. **Che cosa s'intende per centri di ricerca promossi dalle imprese?** (12/02/2010)

I Centri di ricerca sono quelli disciplinati dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e ss. mm. ii..

8. **I consorzi/società consortili possono partecipare purché "con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere (a, b, c, d) sia fissato al 30%" o con partecipazione finanziaria di tali soggetti "al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse". Questo requisito deve essere valutato con riferimento al consorzio/società consortile (esistenti o formati allo scopo di partecipare al bando) ovvero anche a ciascun soggetto facente parte del consorzio/società consortile?** (12/02/2010)

Il limite della partecipazione finanziaria richiamato dall'art. 3 comma 1 lettera e. dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 riguarda e, pertanto, viene valutato con esclusivo riferimento al consorzio/società consortile e non anche ai singoli rispettivi partecipanti.

9. **Che cosa si intende per "aree economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie"?** (12/02/2010)

Le aree economicamente depresse del territorio nazionale sono quelle individuate ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. a) e c) del Trattato UE, ossia Abruzzo, Basilicata*, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Resta inteso che il soggetto è eleggibile se dispone di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegni, formalmente in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.

*errata corrige: modifica inserita in data 8 marzo 2010

investiamo nel vostro futuro

10. **Possono partecipare consorzi e società consortili localizzati fuori dalle aree considerate economicamente depresse con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti dalla lettera a. alla lettera d. dell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (12/02/2010)

Sì, nei termini e alle condizioni espressamente previste dall'Invito, cioè anzitutto purché siano stabilmente organizzati nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), ovvero si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta stabile organizzazione.

11. **L'organismo di ricerca ammissibile come proponente deve avere caratteristiche particolari?** (12/02/2010)

L'Invito prevede che sono considerati organismi di ricerca i soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo, né ai risultati prodotti.

L'organismo può presentare un progetto in qualità di co-proponente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Invito.

12. **Come si configurano, ai fini della partecipazione al bando PON, i Centri di Competenza Tecnologici nati a seguito dell'avviso pubblico MIUR n° 1854 del 22/09/2006? Sono da considerarsi come Centri di ricerca con personalità giuridica autonoma (art. 3, comma 1, lettera d., dell'Invito), come PMI, o come Organismi di ricerca (art 2, lettera e)?**(12/02/2010)

Se sono costituiti nella forma di consorzi o società consortili, rientrano nella tipologia di soggetto proponente prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e., dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, purché siano rispettate le condizioni di partecipazione dei soggetti imprenditoriali richiamati dal predetto articolo.

13. **Per qualificarsi come ammissibile, il Centro di Competenza costituito nella forma di società consortile e con sede in area extra-Convergenza, deve avere una partecipazione finanziaria di imprese superiore al 50% o al 30%?**(12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

La società consortile deve avere una partecipazione finanziaria dei soggetti indicati all'art. 3 dell'Invito, primo comma, dalla lettera a. alla lettera d., superiore al 30%, se la sede legale di tali soggetti partecipanti è nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Diversamente, ove la sede legale di tali soggetti partecipanti è fuori delle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale, la loro partecipazione finanziaria deve essere almeno pari al 50% del capitale della società consortile, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

Resta inteso che la società consortile può presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'Invito n.1/Ric del 18 gennaio 2010 solo se dispone della stabile organizzazione in una o più Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o si impegni a costituirlo.

14. Può un Centro di Competenza nato a seguito dell'avviso pubblico MIUR n° 1854 del 22/09/2006 presentare un progetto solo attraverso 1 o 2 Nodi del Centro? (12/02/2010)

Sì, se i nodi rappresentano stabili organizzazioni del proponente. Tale modalità di coinvolgimento dei nodi non incide sull'eleggibilità del soggetto, ma attiene a scelte da adottare in funzione delle caratteristiche del progetto.

15. Ci sono obblighi sulle dimensioni delle imprese partecipanti in associazione ad un organismo di ricerca? (12/02/2010)

Un limite alle dimensioni delle imprese partecipanti in forma associativa sussiste solo per i progetti presentati nell'ambito delle costellazioni di cui all'art. 4, comma 2, dell'Invito per i quali è prevista una partecipazione obbligatoria di PMI non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca; alla formazione del 35% di detti costi possono concorrere i costi relativi ad attività affidate a soggetti terzi PMI (consulenza), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.

16. Quali sono i requisiti di accesso in relazione a parametri del tipo "oneri finanziari su ricavi"? (12/02/2010)

I requisiti di affidabilità economico-finanziaria sono quelli previsti dall'allegato 1 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. In particolare il parametro di onerosità della posizione finanziaria è:
 $OF/F < 8\%$

(OF oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato; F= Fatturato annuo al netto di sconti, buoni e resi, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato).

Nel caso di bilanci redatti secondo i criteri IAS si applica quanto disposto dalla circolare MIUR del 5 aprile 2007, disponibile nella sezione [GUIDE di SIRIO](#).

17. I Centri di Competenza MIUR in quanto Società Consortili sono soggetti ammissibili? Se sì, può il singolo Nodo (avendo ciascun nodo del Centro una sua iscrizione camerale), concorrere in qualità di soggetto ammissibile? (ex FAQ 6 - pubblicata il 26/01/2010) (12/02/2010)

I Centri di competenza sono soggetti ammissibili. Il nodo centrale è la sede legale e i nodi secondari sono sedi operative.

investiamo nel vostro futuro

18. Le banche sono soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a.? (05/03/2010)

No.

19. È possibile che dei soggetti che presentino collegamenti societari partecipino alla medesima costellazione?(05/03/2010)

Sì, è possibile. Il concetto di collegamento societario, rinvenibile nell'art. 2359 del codice civile, non incide sull'individualità dell'impresa che partecipa alla costellazione.

20. È possibile che un partner che ha sede nell'obiettivo Competitività partecipi al 25% in una costellazione? (05/03/2010)

La percentuale del 25% riguarda il *quantum* di attività che può essere svolta nelle aree *fuori Convergenza*. I progetti inquadrati nell'ambito di una medesima costellazione devono essere autoconsistenti e funzionalmente autonomi. Ogni progetto, pertanto, potrà prevedere attività da espletarsi in aree extra Convergenza, nei limiti richiamati dall'Invito.

Resta inteso che i soggetti co-proponenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ammissibilità e, nello specifico, dovranno disporre di un'organizzazione stabile nelle Regioni della Convergenza o impegnarsi a predisporla ai fini dello svolgimento del progetto.

21. Le associazioni culturali possono presentare un progetto di ricerca nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (05/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se l'Associazione culturale non rientra in tali tipologie potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

22. I Consorzi di tutela di cantine possono presentare un progetto di ricerca nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (05/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se i Consorzi di tutela di cantine non rientrano in tali tipologie potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

23. Con riferimento alla dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria [CN>(CP-I)/2], la somma dei costi CP è relativa ai costi da affrontare nel progetto dal soggetto o ai costi complessivi, dell'intero progetto presentato?(05/03/2010)

Il Costo progetto (CP) è relativo alla quota di costi riferita al singolo soggetto.

investiamo nel vostro futuro

24. È necessario che il soggetto proponente sia iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche? (05/03/2010)

No, non è necessario che il soggetto proponente sia iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

25. È ammissibile la partecipazione al medesimo progetto di due soggetti imprenditoriali distinti ma accomunati dalla presenza nella compagine societaria di un comune socio di maggioranza? (05/03/2010)

Sì, è ammissibile.

26. Un'impresa comunitaria o extra-comunitaria, senza alcuna sede in Italia, è considerata soggetto ammissibile in qualità di consulente? Se sì, i costi sostenuti da tale impresa rientrano nel 25% finanziabile con fondi FAR?(05/03/2010)

Sì, un'impresa localizzata fuori delle Regioni della Convergenza può svolgere attività di consulenza, nel rispetto del limite massimo del 20% dei costi complessivi del progetto di ricerca. Tale attività di consulenza concorrerà a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.

27. Nel caso di proposta presentata da un parco scientifico e tecnologico (art.3 co. 1 lett. F dell'Invito) costituito sotto forma di Società Consortile per Azioni, gli organismi di ricerca, soci del parco proponente, possono partecipare alle attività del progetto di ricerca? (05/03/2010)

In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione, (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dal richiamato Decreto.

I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo quando il consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca.

28. Un ente ARPA può partecipare con una PMI alla presentazione del progetto? (05/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se un ente ARPA non rientra in tali tipologie potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

investiamo nel vostro futuro

29. **Ai fini della verifica della affidabilità economico-finanziaria dell'impresa (CN >(CP - I) /2), quando si afferma che "Ove il soggetto, nel corso dell'anno, abbia presentato altri progetti....", nel corso dell'anno si intende a partire da gennaio 2010 e per altri progetti si intendono esclusivamente i progetti presentati nell'ambito del DM 593/00? (05/03/2010)**

Si, l'anno di riferimento (2010) è quello di emanazione dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 e i progetti da prendere in considerazione ai fini della verifica sono esclusivamente quelli presentati a valere sul D.M. 593/2000.

30. **Ai fini della verifica della affidabilità economico-finanziaria dell'impresa (CN >(CP - I) /2), per "agevolazione ministeriale da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto" si intende il 50% per ricerca industriale e 25% per sviluppo sperimentale dei costi del progetto presentato, oppure vanno aggiunte anche le maggiorazioni relative alla dimensione di impresa (PMI), per soggetti aventi tale requisito? (05/03/2010)**

L'agevolazione ministeriale non tiene conto delle eventuali maggiorazioni spettanti in ragione della dimensione dell'Impresa proponente e dell'eventuale sussistenza di effettive collaborazioni.

31. **Ai fini della verifica della affidabilità economico-finanziaria dell'impresa (CN >(CP - I) /2), l'agevolazione minima è da calcolarsi anche con riferimento ad eventuali ulteriori progetti presentati e ancora in fase di valutazione? (05/03/2010)**

Si, ai fini della verifica dovranno essere presi in considerazioni anche eventuali progetti presentati e ancora in fase di valutazione.

32. **Una Clinica Ospedaliera privata accreditata al SSN può fungere da capofila? (05/03/2010)**

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se la Clinica Ospedaliera rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà svolgere altresì il ruolo di capofila; in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

33. **Un Consorzio Interuniversitario può presentare un progetto nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (05/03/2010)**

investiamo nel vostro futuro

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se il Consorzio Interuniversitario si configura come organismo di ricerca può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

34. Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca, nell'ambito di progetto presentato con partner industriali, possono essere soggetti capofila ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (05/03/2010)

Sì, Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti, possono essere soggetti capofila.

35. Se il soggetto proponente è una Università del Nord che si associa in forma societaria con un'impresa del sud viene meno il vincolo della stabile organizzazione di questa stessa università in una delle Regioni della Convergenza?(05/03/2010)

La condizione di eleggibilità è soddisfatta se il soggetto associativo è organizzato in forma societaria con stabile organizzazione in area Convergenza, a prescindere dalla localizzazione dei singoli soci.

36. Può una srl con capitale pubblico al 100% accedere ai contributi previsti dal bando? (05/03/2010)

Sì, se si configura come uno dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.

37. Un organismo di ricerca localizzato al di fuori delle Regioni della Convergenza può partecipare ad un progetto con un'Impresa ubicata in una di tali Regioni, sostenendo costi nel limite del 25%? (05/03/2010)

In questo caso potrà partecipare al progetto esclusivamente in qualità di soggetto terzo, svolgendo attività di consulenza nel rispetto del limite pari al 20% del costo complessivo del progetto di ricerca. Le attività di competenza concorreranno a costituire la quota massima di costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca.

38. Una società consortile che rientra nella tipologia di soggetto proponente prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e. dell'Invito di cui al D. D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010,

investiamo nel vostro futuro

che per la propria composizione societaria ha i parametri dimensionali di Piccola Impresa, e che, contemporaneamente, per le proprie finalità statutarie possiede i requisiti per poter essere considerata un organismo di ricerca, può scegliere se partecipare al suddetto Invito come soggetto proponente, in qualità di società consortile (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.) o se partecipare come soggetto co-proponente, in qualità di organismo di ricerca (ai sensi dell'art. 3, comma 3)? (05/03/2010)

Sì, se il soggetto ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

39. **Nell'ipotesi in cui il suddetto soggetto partecipi all'invito di cui al D. D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 come co-proponente (presentandosi come organismo di ricerca), potrebbe poi partecipare ad eventuali successivi altri bandi ministeriali in qualità di soggetto proponente (come società consortile con i parametri dimensionali di Piccola Impresa)? (05/03/2010)**

Sì, è possibile ma nel rispetto delle eventuali condizioni previste dagli specifici strumenti di attuazione.

40. **Tra i soggetti ammissibili alla presentazione del progetto, rientrano anche i confidi (consorzi di garanzia collettiva fidi)? (05/03/2010)**

No, i consorzi di garanzia collettiva fidi non sono soggetti ammissibili.

41. **Cosa si intende per proposta presentata da soggetti costituiti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale che societario? Cosa significa valore societario? (05/03/2010)**

Una forma associata è considerata avente valore legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Invito, nella misura in cui soddisfatti i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore. Un soggetto associativo organizzato in forma contrattuale è ad esempio il consorzio che in forma societaria si configura come Società Consortile.

42. **È prevista la partecipazione di Parchi Scientifici e Tecnologici che hanno sede al di fuori delle Regioni della Convergenza, se sì in che misura? (05/03/2010)**

I Parchi Scientifici e Tecnologici sono soggetti ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.

investiamo nel vostro futuro

43. Una soprintendenza archeologica può presentare un progetto di ricerca nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (05/03/2010)

No, sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato).

44. Un Istituto del CNR localizzato in area extra Convergenza come può partecipare ad un progetto? Chi deve firmare la documentazione da presentare unitamente alla domanda (Direttore dell'Istituto, Direttore del Dipartimento, Direttore Generale)? (05/03/2010)

Un Istituto del CNR localizzato in area extra Convergenza, può partecipare al progetto in qualità di soggetto terzo (consulente). In quanto tale il soggetto avente la rappresentanza legale dell'Istituto, ove si tratti di soggetto giuridico dotato di rappresentanza esterna, o suo procuratore speciale, dovrà firmare la documentazione prevista in caso di coinvolgimento del soggetto terzo, disponibile sul sito www.ponrec.it e sul sistema [SIRIO](#).

45. Ai fini della verifica dell'affidabilità finanziaria i soggetti possono far riferimento ad un bilancio non ancora formalmente approvato, integrato ad esempio da una dichiarazione del legale rappresentante, riservandosi di perfezionare la domanda successivamente, ovvero al momento dell'approvazione del bilancio stesso ? (05/03/2010)

No, i requisiti di affidabilità finanziaria vanno verificati rispetto all'ultimo bilancio formalmente approvato, salvo che non si compiano situazioni sopravvenute che siano previste dal DM 593/2000.

46. Le società cooperative per azioni sono soggetti eleggibili? (05/03/2010)

Le società cooperative possono presentare un progetto se rientrano tra i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del richiamato Invito.

47. Le aziende sanitarie locali possono essere soggetti ammissibili, se facenti parte di consorzi in cui i soggetti ammissibili partecipino finanziariamente almeno per il 51%? (05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se le Aziende Sanitarie non rientrano nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

48. I soggetti di cui all'art.3 comma 1 con sede in regione Basilicata sono ammissibili? (05/03/2010)

Solo se tali soggetti dispongono di una stabile organizzazione localizzata nelle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.

49. Consorzio pubblico-privato costituito per il 51% da partner pubblici e per il 49% da partner privati (ovvero il 24.5% da grande impresa ed il 24.5% da un consorzio di sole PMI) è una PMI? (05/03/2010)

Il metodo di calcolo della dimensione di Impresa è riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.

50. Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca se partecipano in qualità di co-proponenti devono avere obbligatoriamente una sede nelle Regioni di Convergenza, anche nel caso in cui i loro costi siano localizzati totalmente in aree extra Convergenza e rientrino nel limite del 25%? (05/03/2010)

Tali soggetti sono ammissibili nella qualità di proponenti ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, ovvero si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. Le attività da essi svolte in aree extra Convergenza possono essere una quota parte delle attività svolte, nel rispetto del limite di cui all'art.1, comma 6, del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

51. Un consorzio ad attività esterna senza scopo di lucro rientra tra i soggetti ammissibili? In caso affermativo in quale tipologia rientra tra quelle indicate all'art. 3 comma 1

investiamo nel vostro futuro

dell'Invito? La partecipazione finanziaria è commisurata al progetto o al fondo consortile del consorzio? (05/03/2010)

Un consorzio ad attività esterna senza scopo di lucro rientra tra i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera e. purché consti dei requisiti di cui al medesimo art. 3 dell'Invito; la partecipazione finanziaria al Consorzio dei soggetti dalla lettera a. alla lettera d. del predetto articolo si calcola in base al fondo consortile.

52. Un'impresa che presenta il progetto in partenariato con un'università italiana (entrambe con sede in area Convergenza) può avere come partner, per le attività di laboratorio, anche un'università con sede in un altro Paese UE che non dispone di una stabile organizzazione in area Convergenza? (05/03/2010)

I soggetti che non dispongono di stabili organizzazioni in una delle Regioni della Convergenza, non potendo assumere la qualità di proponente, possono essere coinvolti in qualità di soggetti terzi (consulenze). Le collaborazioni realizzate in area extra Convergenza concorrono a formare i costi per attività di progetto espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.

53. Come va verificata l'affidabilità economico-finanziaria di Consorzi (o società consortili), ai fini della partecipazione al progetto? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DM 593/00, il consorzio (o la società consortile) deve rispondere ai parametri di affidabilità economico-finanziaria in base ai dati risultanti dal proprio rendiconto finanziario o bilancio annuale; in caso di esito negativo la verifica viene trasferita su ciascun socio industriale del consorzio.

54. È possibile presentare un progetto in cui ci sia un soggetto co-proponente che non abbia o non intenda predisporre una stabile organizzazione all'interno dell'area Convergenza, se il contributo allo sviluppo di detto proponente non supera il 25% del totale della ricerca? (05/03/2010)

In questo caso potrà partecipare al progetto esclusivamente in qualità di soggetto terzo, svolgendo attività di consulenza nel rispetto del limite pari al 20% del costo complessivo del progetto di ricerca. Le attività di competenza concorreranno a costituire la quota massima di costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca.

55. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Invito, ove si parla di partecipazione di Università, Enti di ricerca, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca, costituiti o con l'impegno a

investiamo nel vostro futuro

costituirsì in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, ovvero ai fini della stipula di un contratto cointestato significa che è necessario costituire un Consorzio o altra forma di associazione legale, nel caso si voglia partecipare in collaborazione con i suddetti soggetti? In tal caso, che tipo di associazione è contemplata? (16/03/2010)

I soggetti eleggibili ai sensi dell'art. 3 comma 1 dalla lettera a. alla lettera e. possono presentare un progetto congiuntamente a Università, Enti di ricerca, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca. A tal fine possono scegliere se riunirsi in forma associata avente valore legale oppure presentare una domanda congiunta ai fini della stipula di un contratto cointestato.

Una forma associata è considerata avente valore legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3 dell'Invito, nella misura in cui soddisfatti i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.

56. **Le Fondazioni con personalità giuridica iscritte nella Tabella triennale 2008/2010 (MIUR) in qualità di Istituti di Ricerca o iscritte all'Anagrafe Nazionale della Ricerca possono presentare domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)**

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se una specifica Fondazione non rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

57. **Può un'ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) o una ATS costituita da più Soggetti, di cui uno con sede e stabile organizzazione in area Convergenza (mandatario) e altri con sede e stabile organizzazione in area extra-convergenza, essere considerato Soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 3 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)**

No, nel caso di ATI o di ATS tutti i soggetti devono avere stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. Il requisito della stabile organizzazione in area Convergenza è infatti soddisfatto solo se il soggetto associativo è **organizzato in forma societaria** e stabilito in Area Convergenza, a prescindere dalla posizione dei singoli che ne fanno parte.

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede sociale del soggetto, quanto la predisposizione della stabile organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento, nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto salvo il limite massimo del 25% c.d. fuori Convergenza.

58. **Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca che non hanno sede nelle Regioni della Convergenza sono ammissibili in qualità di soggetti co-proponenti? In caso contrario, in che modo è ammesso il loro coinvolgimento?(16/03/2010)**

investiamo nel vostro futuro

Le Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca sono soggetti ammissibili in qualità di co-proponenti solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali.

In caso di più soggetti riuniti in forma associata il requisito della stabile organizzazione in area Convergenza è soddisfatto se il soggetto associativo, organizzato in forma societaria, è localizzato in tali aree (o si impegni a costituire una stabile organizzazione), a prescindere dalla posizione dei singoli che ne fanno parte.

Peraltro, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità non è la sede sociale del soggetto, quanto la predisposizione della stabile organizzazione all'interno dell'area Convergenza e lo svolgimento, nella stessa area geografica, delle attività progettuali, fatto salvo il limite massimo del 25% c.d. *fuori Convergenza*.

In caso contrario Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca potranno partecipare al progetto in qualità di soggetti terzi (consulenti).

59. Un soggetto extra Regioni della Convergenza che si impegni a predisporre una stabile organizzazione nelle aree della Convergenza potrà localizzare la nuova sede presso le strutture di un altro co-proponente ubicato nelle aree della Convergenza? (16/03/2010)

Il criterio della stabile organizzazione si ritiene soddisfatto se il soggetto si impegna a creare un'organizzazione rispondente ai requisiti individuati dal D.M. 593/2000 e in particolare dalle Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al predetto Decreto (cap. 7.1 Il progetto di ricerca. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi). Tale soggetto dovrà altresì impegnarsi a mantenere la suddetta struttura per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto, pertanto sarà competenza degli organi di valutazione verificare la sussistenza di tutte le condizioni premesse, anche tenuto conto delle modalità prescelte per la costituzione della stessa organizzazione.

60. Le Aziende Ospedaliere possono essere soggetti ammissibili ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se le Aziende Ospedaliere non rientrano nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potranno eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

investiamo nel vostro futuro

61. **La presenza di un solo stabilimento produttivo in una delle Regioni della Convergenza è sufficiente a poter configurare la "stabile organizzazione" di una società che ha invece sede legale ed altri stabilimenti al nord?** (16/03/2010)

Sì, se tale struttura localizzata in area Convergenza ha i requisiti di stabile organizzazione previsti dalla normativa ed esplicitati nelle "Note per la redazione della documentazione" pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e nell'ambito della medesima sarà svolta l'attività di ricerca in attuazione del progetto proposto.

In particolare per stabile organizzazione si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto o ai soggetti che presentano un progetto, come previsto dal DM 593/2000 e relative note ed allegati. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale.

62. **Un soggetto con stabile organizzazione in area Convergenza può presentare un progetto come co-proponente, svolgendo l'intera attività al Nord nel limite del 25% del progetto di ricerca, anche nell'ipotesi in cui la stabile organizzazione in area Convergenza abbia competenze non coerenti con le esigenze di progetto?** (16/03/2010)

No, la stabile organizzazione localizzata in area Convergenza del co-proponente, con sede legale e altri sedi operative al Nord, deve essere coinvolta nello svolgimento delle attività previste dal progetto. La dimensione e la significatività delle attività e dell'apporto di strutture stabilite fuori dall'area convergenza, poiché in funzione delle caratteristiche del progetto, saranno oggetto di verifica in sede di valutazione da parte degli organi competenti.

63. **Può un organismo di ricerca presentare una domanda di agevolazione?** (16/03/2010)

Sì, ma solo in qualità di co-proponente di progetti congiunti presentati ai fini della stipula di un contratto cointestato, oppure unitamente a soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dell'Invito, riuniti in forma associata, sia contrattuale sia societaria, avente valore legale.

64. **Una società in-house localizzata in area Convergenza e assoggettata alla direzione e controllo di una Regione, può presentare domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (16/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se

investiamo nel vostro futuro

la società in-house non rientra nelle tipologie di soggetti co-proponenti, potrà eventualmente svolgere attività in qualità di soggetto terzo.

- 65. Nel caso di ATS o di ATI il requisito previsto di affidabilità economica-finanziaria è riferito a ciascun soggetto partecipante o si riferisce all'ATS o ATI nel suo complesso? (16/03/2010)**

In caso di ATS o di ATI il requisito dell'affidabilità economica-finanziaria è riferito a ciascuno dei soggetti riuniti in associazione temporanea.

- 66. I proponenti possono presentare un progetto con l'impegno a costituirsi in società e mantenere l'impegno ad approvazione del progetto? (16/03/2010)**

Sì, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti di cui al comma 1 dalla lettera a. alla lettera e. del predetto articolo, anche unitamente a Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca, possono presentare un progetto con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

- 67. Giovani laureati possono partecipare alla costituzione di una struttura di ricerca e realizzare il progetto mediante accordi con PMI successivamente all'approvazione del progetto o bisogna essere già costituiti? (16/03/2010)**

No, sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato).

- 68. In fase di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti devono avere una specifica struttura sociale? (16/03/2010)**

L'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche a tale riguardo. I proponenti per essere eleggibili devono rientrare nelle categorie indicate all'art. 3 del predetto Invito e disporre di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto.

- 69. Enti pubblici e locali, quali ad esempio Comuni, Province e Aziende Municipalizzate, possono partecipare ad un progetto presentato nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)**

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti

investiamo nel vostro futuro

presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Gli enti pubblici ed enti locali possono pertanto partecipare eventualmente in qualità di soggetti terzi.

- 70. Con riferimento al requisito dell'affidabilità economico finanziaria, la verifica della congruenza tra capitale netto e costo del progetto, il valore di "I" deve essere calcolato puntualmente sulla base delle agevolazioni spettanti in base ai costi di progetto ivi incluse le maggiorazioni oppure si deve procedere sulla base di valori medi? (16/03/2010)**

La voce "I" è rappresentata dalla media tra il valore minimo della ricerca (50%) e il valore minimo dello sviluppo (25%), pari quindi al 37,5%. L'agevolazione ministeriale non tiene quindi conto delle eventuali maggiorazioni spettanti in ragione della dimensione dell'Impresa proponente e dell'eventuale sussistenza di effettive collaborazioni.

- 71. L'Università può partecipare ad un progetto in partenariato facendo riferimento ad uno specifico dipartimento o centro di ricerca? (16/03/2010)**

Sì, l'Università ovvero suo Dipartimento, se previsto dalle norme anche statutarie di riferimento, può essere soggetto co-proponente ovvero soggetto terzo e, quindi in tal caso è ammesso il coinvolgimento di un Dipartimento o di altra struttura che svolge attività di ricerca.

- 72. Un consorzio costituito tra Agenzia Regionale Sanitaria, l'Università e l'Industria e localizzato in una delle Regioni della Convergenza è un soggetto ammissibile? Se sì, quale deve essere la quota di partecipazione finanziaria dell'Industria al Consorzio? Tale Consorzio deve essere costituito prima della presentazione del progetto o successivamente alla sua eventuale approvazione? (16/03/2010)**

Un Consorzio con sede in area Convergenza, comunque costituito, è eleggibile se la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla d. è superiore al 30%. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti possono presentare una domanda di agevolazione anche solo con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale.

- 73. Le Imprese per essere eleggibili devono essere localizzate nella stessa regione dell'Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca proponente del progetto? (16/03/2010)**

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato) che dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o si impegnano a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. Il singolo progetto può avere carattere sovra

investiamo nel vostro futuro

regionale ed essere presentato da più soggetti aventi stabile organizzazione in differenti Regioni della Convergenza.

74. **Ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria il requisito richiesto è solo quello relativo al parametro di onerosità della posizione finanziaria (OF/F)? (16/03/2010)**

No, anche il parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto concorre alla verifica del requisito di affidabilità economico-finanziaria.

75. **Un Consorzio senza fine di lucro costituito da un'Università e da una grande impresa la cui partecipazione al Fondo Consortile è superiore al 50%, con personalità giuridica autonoma, con sede in una delle Regioni della Convergenza, con personale ed organizzazione autonomi, in quale tipologia di soggetto ammissibile rientra ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Invito? La partecipazione finanziaria di cui al punto e. dello stesso articolo è assimilabile alla partecipazione al fondo consortile? (16/03/2010)**

Un Consorzio con sede in area Convergenza, comunque costituito, è eleggibile se la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla d. è superiore al 30%. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito due o più soggetti possono presentare una domanda di agevolazione anche solo con l'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale. La partecipazione finanziaria è riferita al fondo consortile.

76. **Nel caso di partecipazione di un consorzio è ammissibile, oltre alla partecipazione di consorziati in area Convergenza, quella di consorziati che abbiano sede solo in area extra Convergenza? (16/03/2010)**

Sì, ferma restando la stabile organizzazione del consorzio in Area Convergenza, è ammessa la partecipazione dei consorziati secondo le modalità espressamente previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.. Le spese che sosterranno i consorziati localizzati in area extra Convergenza, da rendicontare secondo le modalità espressamente previste dal richiamato Decreto, concorreranno a costituire i costi per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza nel rispetto del limite del 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.

77. **Ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria, quali voci possono considerarsi all'interno della voce "patrimonio netto"? (16/03/2010)**

Il cap. 3 "Redazione delle dichiarazioni" delle *Note per la redazione della documentazione*, - pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e opportunamente integrate dalla circolare MIUR del 5

investiamo nel vostro futuro

aprile 2007 (disponibile nella sezione [GUIDE di SIRIO](#)) - fornisce ogni elemento informativo utile per la determinazione dei valori indicati ai fini del calcolo dell'affidabilità economico-finanziaria.

78. **Nel caso di una domanda di agevolazione presentata congiuntamente da PMI e un organismo di ricerca, ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria, il valore "I" (somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima), come deve essere calcolata?** (16/03/2010)

La "I" rappresenta la somma delle agevolazioni acquisite o relative a progetti presentati dal singolo proponente.

79. **Ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria, se un proponente partecipa a più progetti nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, il valore "CP" dovrà includere i costi di tutti i progetti presentati?**(16/03/2010)

Sì, tale valore dovrà tenere conto di tutti i progetti eventualmente presentati nell'ambito dell'Invito.

80. **Gli enti che svolgeranno l'attività di formazione devono necessariamente essere localizzati in area Convergenza?**(16/03/2010)

In qualità di co-proponenti gli enti che svolgeranno attività di formazione dovranno avere tutti i requisiti di eleggibilità previsti dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010; in caso contrario potranno svolgere attività in qualità di consulenti. I relativi costi di consulenza concorreranno a costituire i costi per attività espletate al di fuori dei territori della Convergenza nel rispetto del limite del 25% dei costi del progetto di ricerca.

81. **Con quale modalità può essere coinvolto l'Istituto della Marina Militare Italiana nella realizzazione di un progetto?**(16/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dell'Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due o più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato) che dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o si impegnino a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. L'Istituto della Marina Militare Italiana, pertanto, ove non rientri in nessuno dei suddetti soggetti, potrà eventualmente essere coinvolto come soggetto terzo.

82. **Ai fini della verifica di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa, i costi del progetto presentato e di tutti gli altri eventualmente presentati (CP) e gli interventi ministeriali già deliberati o da calcolare (I) sono riferiti a progetti presentati nell'anno**

investiamo nel vostro futuro

in corso a valere sulla L. 297/1999 (attuata con D.M. 593/2000 e ss.mm.ii) oppure anche su altri strumenti di intervento del MIUR o di altri Ministeri? (16/03/2010)

I valori CP e I sono riferiti al totale dei progetti presentati nell'anno a valere sulla L. 297/1999.

83. I soggetti proponenti devono essere in possesso del CUP? (22/03/2010)

No, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice attribuito all'atto di emanazione del Decreto di concessione dell'agevolazione e, pertanto, non può essere fornito in fase di presentazione della domanda.

84. È possibile inserire tra i co-proponenti una Regione dell'area della Convergenza (Assessorato Agricoltura e Foreste) o è possibile inserirla solo come soggetto terzo? (22/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Una Regione può pertanto eventualmente partecipare in qualità di soggetto terzo.

85. Sono ammissibili modalità di calcolo finalizzate alla verifica del requisito di affidabilità economico-finanziaria differenti da quanto esplicitamente previsto dal D.M. 593/2000? (22/03/2010)

No, i criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.

86. Un'impresa che non risponde ai requisiti relativi all'affidabilità economica-finanziaria, può presentare in qualità di co-proponente un progetto, con l'impegno ad adeguare i parametri insufficienti qualora il progetto venga approvato?(22/03/2010)

Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

87. Una ONLUS può partecipare ad un progetto presentato nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (22/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se la ONLUS ha i requisiti di organismo di ricerca ai sensi della normativa di riferimento può essere co-proponente, in caso contrario potrà eventualmente partecipare in qualità di soggetto terzo.

88. Nel caso di un Ente di ricerca a carattere nazionale, gli istituti ubicati in area extra Convergenza possono presentare una domanda di agevolazione nell'ambito dell'Invito

investiamo nel vostro futuro

di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, unitamente a Istituti localizzati nelle Regioni della Convergenza? (22/03/2010)

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). Se un soggetto non ha una stabile organizzazione in area Convergenza e non intende costituirla può partecipare al progetto in qualità di soggetto terzo, concorrendo a costituire i costi per attività svolta da tale tipologia di soggetti prevista entro il limite del 20% del costo del progetto di ricerca.

89. **Nel caso di un'impresa partecipata da un organismo di ricerca, tale organismo deve contribuire come gli altri soci a garantire i requisiti di accesso relativi all'affidabilità economico-finanziaria qualora l'impresa debba ricorrere ai propri soci per dimostrare il possesso di tale requisito? (22/03/2010)**

Ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DM 593/00, nel caso di consorzio (o di società consortile), in caso di esito negativo della suddetta verifica in relazione al soggetto consortile, per l'effetto è prescritto che la stessa si compia su ciascun socio industriale del consorzio o organismo di ricerca privato.

90. **Nel caso in cui il soggetto proponente sia un gruppo di imprese (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) non ancora costituito, la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria deve essere compilata da ogni soggetto o dal raggruppamento nel suo insieme o da entrambi? (22/03/2010)**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire, la Dichiarazione di affidabilità economica-finanziaria deve essere presentata da ciascuno dei soggetti riuniti in RTI.

91. **Ai fini della verifica di affidabilità economico-finanziaria, la quota di attività svolta dal singolo partner del RTI deve essere rapportata alla capacità economica del singolo oppure il requisito si intende soddisfatto se la congruenza tra Capitale Netto del RTI e costo del Progetto nel suo insieme è rispettata? (22/03/2010)**

Il requisito di affidabilità economico finanziaria è verificato con riferimento al singolo soggetto facente parte del Raggruppamento, prendendo in considerazione il costo del progetto relativo alle attività di propria competenza.

92. **Il requisito della stabile organizzazione è soddisfatto nel caso in cui una Impresa abbia una convenzione (per direzione, coordinamento e gestione di un laboratorio di ricerca), stipulata dall'impresa stessa con una sede Universitaria presente in una delle Regioni della Convergenza anch'essa coinvolta nel progetto? La partecipazione di una seconda impresa, congiuntamente ai soggetti precedentemente indicati, impone la necessaria presenza di questa impresa sul territorio della Convergenza con una sede stabile? (22/03/2010)**

investiamo nel vostro futuro

Tutti i soggetti proponenti devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto, nonché mantenerla per almeno cinque anni dalla chiusura delle attività progettuali. Tale stabile organizzazione deve constare dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, ai fini della presentazione di progetti come da Invito, non è sufficiente l'esistenza di una convenzione nel senso descritto, se la stabile organizzazione del soggetto proponente e/o dei soggetti co-proponenti non consta di tutte le caratteristiche individuate dalle "Note alla redazione della documentazione", di cui al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..

Il requisito della stabile organizzazione è, invece, soddisfatto se le Imprese e l'Università presentano una domanda di agevolazione in forma associata di tipo societario e tale soggetto è localizzato in una delle Regioni della Convergenza a prescindere dalla localizzazione dei singoli che ne fanno parte.

93. È possibile ricorrere all'Istituto giuridico dell'Avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria previsti dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.? (22/03/2010)

L'avvalimento è un istituto giuridico di origine comunitaria riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recentemente introdotto anche nell'ordinamento dello Stato italiano dal D.Lgs. 163/2006, in sede di recepimento delle direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17.

L'istituto dell'avvalimento è applicabile esclusivamente alle ipotesi disciplinate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. quanto ai contratti pubblici, ossia sottoscritti da soggetti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture aggiudicati a seguito di espletamento di procedura di gara aperte ristrette e negoziate, in base a quanto previsto dagli art. 55 e ss. del Decreto in parola.

Nell'ipotesi in questione, trattandosi di avviso pubblico per l'ammissione a cofinanziamento e realizzazione di interventi cofinanziati con fondi strutturali - e non di procedura di gara finalizzata all'acquisto da parte della PA di lavori, servizi o forniture - l'istituto dell'avvalimento non si applica.

94. Nel caso di un Ente di ricerca a carattere nazionale, i singoli Istituti possono partecipare come unità singole allo stesso progetto, ricevendo quindi direttamente i finanziamenti ed essendo responsabili della relativa rendicontazione?(22/03/2010)

I singoli Istituti di un Ente di ricerca a carattere nazionale, ove in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Invito, possono presentare un progetto in qualità di co-proponenti, unitamente ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dalla lettera a. alla lettera e. secondo le modalità previste dall'art. 3 comma 3 dell'Invito.

95. Un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) nato a seguito dell'avviso pubblico MIUR n° 1854 del 22/09/2006 e costituito come società consortile a responsabilità limitata, può partecipare in qualità di organismo di ricerca? In tal caso, l'intensità di aiuto è dell'85%? (22/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Nel caso in cui il Centro di Competenza Tecnologica abbia tutti i requisiti indicati dalla Disciplina comunitaria, esso può configurarsi quale organismo di ricerca e presentare una domanda di agevolazione congiuntamente ad altri proponenti di cui all'art. 3 comma 1 dell'Invito, riuniti in forma associata o ai fini della stipula di un contratto cointestato. In questo caso sarà riconosciuta un'intensità pari all'85%, purché ricorrano le condizioni indicate dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato 2006/C 323/01.

96. **Un Centro di Competenza, costituito come SCARL non eleggibile avendo una partecipazione di imprese in misura inferiore al 30%, può rientrare nella tipologia di Organismo di ricerca anche se riversa eventuali utili, per Statuto, al Fondo Consortile? Se anche questa seconda ipotesi non è ammissibile, può il Centro candidarsi come partner per gestire la formazione? (22/03/2010)**

Il Centro di Competenza può presentarsi come organismo di ricerca se in possesso dei requisiti definiti dalla Disciplina comunitaria e riportati all'art. 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. In caso contrario potrà partecipare in qualità di soggetto terzo nell'ambito del progetto di ricerca o realizzare parte dell'attività formativa, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000 (Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente allo stesso Decreto) in materia di partecipazione delle strutture obbligatorie.

97. **Un Centro di Ricerca con sede in area extra Convergenza, iscritto all'Albo dei laboratori accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), può presentare un progetto congiunto con imprese localizzate in una delle Regioni della Convergenza? (22/03/2010)**

Il Centro di Ricerca, nel caso in cui sia eleggibile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera d) dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, per partecipare al progetto in qualità di co-proponente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal predetto Invito. Pertanto, tale soggetto deve disporre di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto. In caso contrario, esso potrà partecipare in qualità di soggetto terzo e i costi relativi alle attività da questi realizzate, nel rispetto del limite del 20% del costo del progetto di ricerca, concorreranno a costituire la quota del 25% prevista dal richiamato Invito per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza.

98. **Le associazioni di categoria o gli Enti Bilaterali sono soggetti ammissibili alla presentazione del progetto e svolgere il ruolo di capofila? (22/03/2010)**

Sono soggetti ammissibili esclusivamente i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 e i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del richiamato Invito (in quest'ultimo caso in qualità di co-proponenti nell'ambito di progetti presentati da due o più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da due più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato). L'Associazione di categoria o l'Ente bilaterale potrà, pertanto, partecipare eventualmente in qualità di soggetto terzo.

investiamo nel vostro futuro

99. **Un Consorzio con sede in area non Convergenza, che operi attraverso consorziati con stabile organizzazione in area Convergenza, può presentare un progetto nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010?(22/03/2010)**

No. I soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 3 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Nel caso in esame, pertanto, se il Consorzio non ha e non intende costituire una sede in area Convergenza, che il progetto sia realizzato da consorziati localizzati nelle aree eleggibili non rileva al fine di dimostrare il possesso di tale requisito soggettivo previsto dall'Invito stesso.

100. **Nel caso di Consorzi è necessario che il personale sia assunto dai Consorzi o è sufficiente che il personale utilizzato nella stabile organizzazione sia distaccato dai Consorziati? (22/03/2010)**

Il Consorzio deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010. Nel caso in cui tale condizione sia soddisfatta, e quindi il Consorzio è un soggetto eleggibile, esso, per l'espletamento delle attività progettuali, potrà avvalersi anche di personale distaccato dai consorziati nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

101. **Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di affidabilità economico-finanziaria è possibile ricorrere a forme di garanzia quale ad esempio fidejussione assicurativa da esibire in sede di presentazione del progetto o in alternativa, a progetto approvato, in sede di erogazione delle quote di finanziamento? (22/03/2010)**

No, il requisito dell'affidabilità economico-finanziaria deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda.

102. **Imprese costituite dopo la pubblicazione del bando possono presentare una domanda di agevolazione? (31/03/2010)**

L'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede limitazioni. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 devono essere costituiti all'atto della presentazione della domanda di agevolazione.

103. **Ai fini della verifica di affidabilità economico-finanziaria, una società neo-costituita, con un bilancio approvato, ma tuttora in fase di start-up (quindi con elevati costi per la pre-industrializzazione del prodotto e nessun ricavo), può rientrare nei "casi particolari" per quanto riguarda il calcolo della sua affidabilità economico finanziaria, limitandosi quindi ad indicare la congruità rispetto al Patrimonio Netto? (31/03/2010)**

No, il parametro dell'onerosità della posizione finanziaria **non è richiesto** solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto di nuova costituzione e non disponga di un bilancio approvato o nel caso in cui successivamente alla data dell'ultimo bilancio approvato il proponente sia stato interessato da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale.

investiamo nel vostro futuro

104. **Ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria, un'impresa costituita nel 2009 che, quindi, non ha ancora presentato il suo primo bilancio ufficiale, è un soggetto eleggibile?** (31/03/2010)

Si, l'impresa è un soggetto eleggibile purché rientri nei soggetti indicati all'art. 3 comma 1 e sia in possesso del requisito di affidabilità economico-finanziaria, da valutarsi in base al solo parametro della congruenza fra capitale netto e costo del progetto, così come dovrà emergere dalla Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria - Casi particolari.

105. **Un'impresa che non risponde ai requisiti relativi all'affidabilità economica-finanziaria, in particolare al requisito $CP = (CN - I)/2$, può presentare in qualità di co-proponente un progetto, con l'impegno (garantito da una delibera del CdA) ad adeguare il parametro insufficiente (attraverso il necessario aumento di capitale sociale), qualora il progetto venga approvato, oppure la non rispondenza attuale al parametro richiesto è ostativa all'approvazione del progetto?**(31/03/2010)

L'Impresa potrà presentare un progetto se l'iter di approvazione dell'aumento di capitale, all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, è concluso.

106. **Un Dipartimento, in qualità di organismo di Ricerca, può presentare una domanda di agevolazione come co-proponente oppure la partecipazione dei Dipartimenti deve avvenire necessariamente tramite l'Ateneo?** (31/03/2010)

Il Dipartimento può essere un soggetto co-proponente in qualità di organismo di ricerca se in possesso dei requisiti previsti al riguardo dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01).

107. **Nel caso in cui un Centro di Competenza (nato a seguito dell'avviso pubblico MIUR n. 1854 del 22/09/2006), risulta non ammissibile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) dell'Invito, uno o più nodi del suddetto CCT, ammissibili per la loro composizione consortile ai sensi del richiamato articolo, possono presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'Invito?** (31/03/2010)

Se i Nodi del Centro di Competenza si configurano come soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3 comma 1, e sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Invito, gli stessi potranno presentare domanda di agevolazione. In caso contrario potranno eventualmente partecipare allo svolgimento delle attività progettuali in qualità di soggetti terzi, nel rispetto del limite previsto dall'art. 4 comma 5 lettera e. (20% del costo del progetto di ricerca).

108. **Perché si configuri una stabile organizzazione è sufficiente che presso la sede operativa aperta in una delle Regioni Convergenza operi del personale distaccato o trasferito dall'impresa con sede legale fuori Regioni Convergenza, oppure è necessario che ci sia del personale regolarmente assunto presso tale sede? In quest'ultimo caso, esiste un numero minimo di dipendenti perché si possa parlare di stabile organizzazione? Può essere sufficiente la presenza di personale con contratto di collaborazione?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Come espressamente indicato nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7.1 Il progetto di ricerca. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi), è considerata stabile organizzazione un centro dotato di attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzato nelle attività progettuali. Tale personale deve avere stabile sede di lavoro presso tale organizzazione e rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'attività stessa. Il D.M. 593/2000 non fornisce quindi indicazioni specifiche (espresse in valore assoluto) circa il numero di dipendenti necessari affinché si configuri una stabile organizzazione, limitandosi a prescrivere che la quota prevalente delle ore lavorate nell'ambito del progetto siano ad essi afferenti. Il personale con contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.lgs 276/2003, è ricompreso tra il personale avente sede stabile di lavoro presso tale organizzazione.

109. **Ai fini della verifica del requisito di affidabilità economico-finanziaria, un soggetto può presentare più proposte il cui costo, riferito al singolo progetto, consente di soddisfare il parametro di "congruenza tra capitale netto e costo del progetto" e, rinunciare successivamente ad uno dei due progetti eventualmente approvati? (31/03/2010)**

No. Il parametro richiamato deve essere calcolato sulla base del costo complessivo di tutti i progetti presentati nel 2010 a valere sul D.M. 5923/2000 (CP) e dei relativi interventi ministeriali (I) già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista dallo stesso.

110. **Ai fini della verifica di affidabilità economico-finanziaria, in caso di ATS o di ATI il requisito dell'affidabilità economica-finanziaria è riferito a ciascuno dei soggetti riuniti in associazione temporanea. In questo caso i valori "CP" e "I" previsti per il calcolo del parametro relativo alla congruenza tra capitale netto e costo del progetto, sono riferiti alla singola impresa che compila l'allegato o quelli dell'intero progetto? (31/03/2010)**

I Costi del progetto (CP) e gli Interventi Ministeriali sono relativi alla quota riferita al singolo soggetto.

111. **Oltre al requisito dell'onerosità finanziaria, anche quello della congruenza tra capitale netto e costo del progetto $CN > (CP - I)/2$ deve permanere per tutta la durata del progetto? (31/03/2010)**

Il requisito dell'affidabilità economico finanziaria, inteso anche come rispetto del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, deve permanere per tutta la durata del progetto.

112. **L'impresa capofila di un progetto fa parte di un gruppo ed è controllata in misura maggioritaria da un'impresa capogruppo. Ai fini della verifica dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, nonché dell'identificazione come PMI, dobbiamo prendere come riferimento i dati dell'Impresa proponente o dell'Impresa capogruppo? (31/03/2010)**

investiamo nel vostro futuro

La verifica di affidabilità economico-finanziaria è da effettuarsi secondo le modalità espressamente riportate nel D.M. 593/2000.

Ai fini della verifica della dimensione di Impresa si deve utilizzare il metodo di calcolo riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.

113. **Può un Parco scientifico presentare un progetto con un organismo di ricerca?** (31/03/2010)

Può presentarlo in forma associata ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Invito, ma non in forma congiunta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio.

114. **Una Società consortile avente le caratteristiche di Piccola impresa se in veste di piccola impresa presenta una domanda di agevolazione unitamente ad altri soggetti e tal fine costituisce, o si impegna a costituire, un consorzio, la valutazione sulla composizione societaria è condotta con riferimento al nuovo soggetto consortile? Oppure è necessario che anche la Società consortile predetta abbia una presenza di PMI di almeno il 30%?** (31/03/2010)

Nel caso in cui più soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 3, dell'Invito decidano di presentare una domanda di agevolazione costituiti o con l'impegno a costituirsi in un consorzio, è tale nuovo soggetto che dovrà prevedere una partecipazione finanziaria dei soggetti di cui dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 3 comma 1 superiore al 30%. A tale fine non rileva la dimensione delle Imprese. Resta inteso che tali soggetti devono rientrare nelle tipologie di cui dalla lettera a) alla lettera e).

115. **Ai fini della verifica di affidabilità economico-finanziaria, nel caso di organismo di ricerca privato la voce I viene calcolata in base all'85% riconosciuto come intensità prevista per gli organismi di ricerca ai sensi dell'art. 6 comma 5 dell'Invito?** (31/03/2010)

Sì, il valore I viene determinato sulla base dell'agevolazione riconosciuta all'organismo di ricerca.

116. **I Centri di Competenza Tecnologica costituiti a seguito dell'avviso pubblico MIUR n° 1854 del 22/09/2006, che per obblighi contrattuali previsti dal disciplinare MIUR non hanno fatturato per tutta la durata del progetto, come possono soddisfare i requisiti di affidabilità economico-finanziaria ed in particolare il parametro di onerosità della posizione finanziaria $OF/F < 8\%$? La voce A1 dello schema di conto economico può essere sostituita nel calcolo dell'onerosità della posizione finanziaria dalla voce A "Valore totale della produzione", oppure per la dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria può essere utilizzato lo "schema per i casi particolari" in cui si**

investiamo nel vostro futuro

valuta il solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto? (31/03/2010)

I criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.

117. **Tra le PMI può essere inclusa una società a responsabilità limitata che non ha alcun dipendente iscritto nel libro matricola, ma si avvale al momento esclusivamente di collaboratori esterni titolari di Partita IVA, nei confronti dei quali dunque non esiste un vincolo di subordinazione? (31/03/2010)**

Il metodo di calcolo della dimensione di Impresa è riportato nel D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. La verifica di PMI spetta, sulla base della dichiarazione del proponente, al soggetto convenzionato.

118. **Un organismo di ricerca con sede fuori dall'Area Convergenza, che svolge attività di ricerca fuori dall'Area Convergenza, ha l'obbligo di costituirsi in forma societaria avente valore legale con i restanti partecipanti al progetto (Associazione Temporanea di Imprese o un'Associazione Temporanea di Scopo) prima dell'approvazione del progetto stesso oppure è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma associata? Nel qual caso è sufficiente una Lettera di Intenti, con il vincolo della costituzione vera e propria in seguito all'approvazione del progetto? (31/03/2010)**

In caso di ATI o ATS il requisito della stabile organizzazione in area Convergenza deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Nel caso in cui uno o più soggetti non dispongano di una stabile organizzazione in area Convergenza e non intendano costituirsi, potranno presentare una domanda di agevolazione riuniti in forma associata societaria, in questo caso la verifica del requisito della stabile organizzazione sarà verificato con riferimento al soggetto associativo.

119. **Un Centro di Competenza, localizzato in area Convergenza e costituito in forma di società consortile, con una partecipazione finanziaria dei soggetti indicati all'art. 3 dell'Invito, primo comma, dalla lettera a. alla lettera d., superiore al 30%, dispone di strutture e laboratori, ma non ha dipendenti, essendosi avvalso finora del personale delle Consorziatoe. Tale condizione pregiudica il soddisfacimento del requisito di stabile organizzazione? Si precisa che il CdC assumerà personale per lo svolgimento del progetto di Ricerca. Se il CdC in questione può essere considerato soggetto ammissibile, come superare l'obbligatorietà della matricola INPS richiesta dal sistema SIRIO? (31/03/2010)**

I soggetti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirsi ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Ai fini dell'identificazione di "stabile organizzazione" valgono le indicazioni riportate nelle Note alla compilazione della Documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

investiamo nel vostro futuro

120. **Ai sensi degli artt. 49 e 50 del Nuovo Codice degli Appalti può un soggetto con sede stabile in una delle Aree convergenza, avvalersi di risorse di carattere tecnico ed organizzativo messe a disposizione da un'altra impresa per tutto il periodo di validità del progetto di ricerca (massimo 36 mesi) ma che non ha una stabile organizzazione nelle citate Aree convergenza?** (31/03/2010)

I soggetti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 devono disporre di una stabile organizzazione in area Convergenza o impegnarsi a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto di ricerca. Ai fini dell'identificazione di "stabile organizzazione" valgono le indicazioni riportate nelle Note alla compilazione della Documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

121. **Una Società estera, che ha già creato, una Branch di diritto Italiano, con sede in Area convergenza, ma che dispone di un capitale minimo di costituzione che non soddisfa il parametro di ammissibilità, ai fini della verifica del requisito di affidabilità economico-finanziaria può prendere in considerazione i parametri della società estera (che detiene al 100% la branch italiana neocostituita)?** (31/03/2010)

I criteri per la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sono inderogabilmente stabiliti dal DM 593/2000.

122. **Imprese agricole di medie e grandi dimensioni, individuali o cooperative, che producono, lavorano e commercializzano i prodotti agricoli e che operano in regime di contabilità ordinaria sono ammissibili?** (31/03/2010)

Il regime fiscale cui l'impresa è sottoposta non rileva ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Pertanto, le imprese agricole possono essere considerate soggetti ammissibili qualora esse siano strutturate e organizzate come imprese industriali.

123. **Che cosa si intende per impresa agricola strutturata e organizzata come impresa industriale? In particolare un'impresa agricola s.r.l. è un'impresa industriale o deve avere un codice ATECO specifico?** (31/03/2010)

L'impresa agricola è ammissibile se presenta i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito e svolge attività dal carattere industriale. Questo requisito è presente ove la produzione, ossia l'impiego di materie prime finalizzato alla trasformazione in beni "nuovi", cioè dotati di un nuovo e maggiore valore d'uso e di scambio, è effettuata per mezzo di stock di capitale e immobilizzazioni tali per cui non si è in presenza di un'attività artigiana.

124. **Un'azienda florovivaistica può essere un soggetto ammissibile ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010?** (31/03/2010)

Un'azienda del settore florovivaistico è ammissibile se svolge attività industriale e presenta i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito.

investiamo nel vostro futuro

125. **Le imprese commerciali rientrano tra i soggetti ammissibili (ad esempio, imprese che si occupano di ristorazione) ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (31/03/2010)**

Le imprese commerciali saranno considerate soggetti ammissibili se presentano i requisiti previsti all'art. 3, comma 1 dell'Invito e svolgono attività industriale intesa come attività di produzione consistente nell'impiego di materie prime finalizzato alla trasformazione in beni "nuovi", cioè dotati di un nuovo e maggiore valore d'uso e di scambio.

126. **Ai fini della verifica dell'affidabilità economico un'Impresa che partecipa a progetti di ricerca come soggetto singolo (insieme con altre aziende) e a progetti di ricerca come socio di Consorzi di ricerca, nell'indicare il valore "CP" deve sommare, i costi dei vari progetti cui partecipa? (31/03/2010)**

L'Impresa nel calcolare il valore CP dovrà sommare i costi della propria parte di competenza dei progetti in cui figura in qualità di proponente. Nel caso in cui, secondo le modalità definiti dal D.M. 593/2000, partecipa ad altri progetti come consorziato, il rispetto del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto sarà verificato in base ai dati riferiti al Consorzio.

127. **Le Regioni, come Sardegna, sono contemplate dagli interventi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 e pertanto possano partecipare come appartenenti alle Regioni della Convergenza? (31/03/2010)**

Nell'ambito dell'Invito possono presentare domanda di agevolazione i soggetti di cui all'art. 3 se dispongono di una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). La stabile organizzazione non coincide necessariamente con la sede legale del soggetto proponente, ma deve rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 593/2000. I progetti, inoltre, possono eventualmente prevedere una quota di attività da espletare fuori dai territori della Convergenza, ma ciò non rileva ai fini del rispetto dell'obbligatorietà del requisito connesso alla stabile organizzazione.

128. **Una Azienda Ospedaliera Universitaria e le associazioni di volontariato possono partecipare come soggetti terzi in un progetto presentato da più soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 3 dell'Invito ai fini della stipula di un contratto cointestato? (31/03/2010)**

Si. La partecipazione di soggetti terzi, essendo funzionale alle caratteristiche e alle competenze necessarie per lo sviluppo del progetto di ricerca, sarà altresì oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.

investiamo nel vostro futuro

129. **Nel caso in cui un'impresa di cui all'art. 3 lett. a) del bando (società per azioni con socio unico e, a sua volta, capogruppo di un gruppo) sia in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, ma abbia il parametro di onerosità, calcolato in base ai valori OF e F del bilancio societario, negativo, è possibile fare riferimento al parametro calcolato sul bilancio consolidato del gruppo di cui la spa è capogruppo (parametro che risulta positivo) oppure fare riferimento al parametro del socio unico che ne detiene il 100% delle quote?** (02/04/2010)

In base a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.M. 593/00 "il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri $CN > (CP-I)/2$ e $OF/F < 8\%$ ". Al riguardo le "Note per la redazione della documentazione" precisano che "...per i soggetti richiedenti appartenenti a un gruppo industriale, in caso di esito negativo della verifica di rispondenza dei parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest'ultimo sia consolidato, con il metodo del bilancio integrale o anche proporzionale, ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.

130. **Con riferimento al requisito dell'affidabilità economico-finanziaria, una società che, dopo l'ultimo bilancio approvato del 2008, si è trasformata da S.r.l. in S.p.A. deve presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria relativa a casi particolari?** (02/04/2010)

I casi specifici in cui un soggetto proponente deve presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria relativa a casi particolari sono indicati nelle *Note per la redazione della documentazione* pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..

131. **Nel caso di progetto che non fa parte di una costellazione, la partecipazione del Soggetto Terzo Impresa va a cumularsi con la partecipazione dei proponenti, ai fini della verifica del rispetto del vincolo relativo alla partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 dalla lettera a. alla lettera d. dell'Invito (superiore al 30%)?**(02/04/2010)

No, il vincolo relativo alla partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a. ad e. indicato all'art. 3 comma 3 dell'Invito, è riferito ai soli soggetti proponenti.

132. **Ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DM 593/00, i progetti presentati da consorzi (o società consortili) per i quali l'affidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta, possono essere ammessi alle agevolazioni nel caso di verifica positiva su ciascun socio industriale del consorzio. Pertanto se in fase di presentazione della domanda il consorzio non soddisfa il requisito di affidabilità economico-finanziaria, ciascun socio industriale deve compilare l'allegato "dichiarazione di affidabilità economico finanziaria"?** (02/04/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si.

Limiti alla partecipazione

1. **Il progetto che s'intende presentare deve necessariamente far parte di una "costellazione di progetti" oppure può essere presentato al di fuori delle "costellazioni"?** (12/02/2010)

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'Invito possono essere presentati progetti al di fuori delle costellazioni. Le costellazioni sono specificatamente trattate all'art. 4, comma 2, dell'Invito.

2. **Un medesimo soggetto proponente a quanti progetti può partecipare nell'ambito delle costellazioni?** (12/02/2010)

Ai sensi dell'art. 4, comma 14, dell'Invito un medesimo soggetto proponente imprenditoriale, anche in forma congiunta o associata, può partecipare a:

- o non più di due progetti nell'ambito di una stessa costellazione;
- o non più di tre costellazioni.

Nel caso in cui tale soggetto partecipi a tre costellazioni non potrà comunque presentare più di quattro progetti complessivamente.

3. **Quanti progetti può proporre un soggetto imprenditoriale se tali progetti non fanno parte di alcuna costellazione?**(12/02/2010)

Un limite al numero di progetti che uno stesso soggetto proponente imprenditoriale può presentare è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4, comma 14, dell'Invito.

4. **Che cosa s'intende per impresa o soggetto imprenditoriale?** (12/02/2010)

Ai fini dell'Invito si fa riferimento al concetto di "impresa" secondo il diritto italiano come definito dall'art. 2082 del codice civile.

5. **Esiste un numero massimo di progetti che possono essere presentati da un'impresa che partecipa al bando singolarmente o nell'ambito di un Consorzio?** (12/02/2010)

Un limite al numero di progetti presentati da una stessa impresa è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4 comma 2.

6. **Nei seguenti casi: a) Imprese giuridicamente differenti, ma facenti parte dello stesso gruppo (mediante partecipazioni societarie); b) imprese facenti parte di consorzio o società consortili; c) due imprese, di cui una impresa avente partecipazione azionaria in**

investiamo nel vostro futuro

un'altra impresa co-proponente; d) due imprese, di cui una è controllata al 100% dalla seconda; su tali imprese, congiuntamente considerate, grava il limite di quattro progetti al massimo di cui all'art. 4, comma 14, dell'Invito (nel senso che tutte le aziende del gruppo non possono complessivamente proporre più di quattro progetti nell'ambito delle costellazioni), o ciascuna di esse può individualmente proporre fino a quattro progetti nell'ambito delle costellazioni? (12/02/2010)

Ciascuna impresa, anche facente parte di un gruppo o di un consorzio, può individualmente presentare fino a quattro progetti nell'ambito di un massimo di tre costellazioni.

7. Esiste un numero massimo di progetti che possono essere presentati da Piccole e Medie Imprese? (12/02/2010)

Un limite al numero di progetti presentati da una stessa impresa (indipendentemente dalla dimensione) è previsto esclusivamente per i progetti presentati nell'ambito di costellazioni di cui all'art. 4, comma 2, dell'Invito.

8. Esiste una soglia minima di valore per la partecipazione delle PMI a un progetto che non faccia parte di una costellazione? (12/02/2010)

No, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Invito, la partecipazione obbligatoria delle PMI, non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca, è prevista solo nel caso dei progetti presentati nell'ambito di costellazioni. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui alla formazione del 35% dei detti costi concorrano i costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale affidate a soggetti terzi (PMI), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.

9. Il limite minimo per la partecipazione di PMI a progetti afferenti a costellazioni è riferito al costo preventivato e ammissibile dell'intero progetto o ai costi preventivati e ammissibili sostenuti dalle Imprese? (12/02/2010)

Tale limite è riferito al costo preventivato e ammissibile dell'intero progetto di ricerca. Al calcolo della quota di partecipazione delle PMI concorrono altresì i costi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale affidata a soggetti terzi PMI (consulenza), tenuto conto di quanto previsto alla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.

10. Esiste un limite alla partecipazione di Piccole e Medie Imprese in qualità di soggetti terzi? (12/02/2010)

Non vi è un limite al numero di progetti cui un'impresa (indipendentemente della dimensione) può partecipare come soggetto terzo. Esiste, tuttavia, un limite di tipo quantitativo, in punto di costi del progetto di ricerca, previsto dalla lettera e. dell'art. 4, comma 5, dell'Invito.

11. Il limite indicato dall'art. 4 per la partecipazione di progetti nell'ambito delle costellazioni è previsto anche per Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca? (12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

No, i limiti previsti dall'art. 4, comma 14, dell'Invito, relativamente alla presentazione di progetti nell'ambito di costellazioni e alla partecipazione a più costellazioni sono esclusivamente riferiti a soggetti proponenti di tipo imprenditoriale.

12. Esiste un limite al numero di progetti ai quali può partecipare un docente universitario nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (12/02/2010)

Non sussistono limiti al numero di progetti in cui possono partecipare docenti universitari in qualità di consulenti, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionali.

13. Esistono limiti alla partecipazione di un ricercatore a più progetti diversi nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (12/02/2010)

Non sussistono limiti alla partecipazione di un ricercatore a più progetti diversi nell'ambito dell'Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 in qualità di consulente, purché sia rispettata la normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali.

14. Se le Università al di fuori delle Regioni della Convergenza presentano un progetto in qualità di co-proponenti, i costi per le attività da espletare rientrerebbero nel limite del 25% dei costi del progetto di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'invito? (12/02/2010)

Le Università localizzate in aree extra Convergenza possono presentare un progetto in qualità di co-proponenti solo se dispongono di una stabile organizzazione nelle Regioni della Convergenza (o si impegnino a crearla) oppure se presentano il progetto in forma associata con altri soggetti - più in particolare, in forma societaria - e tale soggetto ha la propria sede legale e/o una stabile organizzazione in una delle regioni della Convergenza.

In questi casi la società potrà comunque svolgere parte delle attività presso una propria sede fuori dell'area della Convergenza, nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 (25% dei costi fuori Convergenza).

15. Il vincolo del 25% del costo del progetto di ricerca relativo ad attività espletate in aree fuori delle Regioni della Convergenza, deve essere rispettato da ogni singola impresa partecipante? (12/02/2010)

Tale limite si riferisce ai costi complessivi del singolo progetto di ricerca (comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) e non a quanto sia altrimenti riferibile pro-quota ai singoli soggetti co-proponenti. In tale computo saranno altresì ricompresi i costi sostenuti per collaborazione di terzi, incluse le consulenze.

16. Se Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca che siano stabiliti fuori delle Regioni della Convergenza collaborino alle attività di un progetto in qualità di soggetti terzi, rientrerebbero nel limite massimo del 20% di costi da poter affidare ai consulenti, indipendentemente dalla territorialità? (12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca stabiliti fuori delle Regioni della Convergenza possono svolgere attività di consulenza, ciascuno fino a un massimo del 20% dei costi del progetto di ricerca. Queste collaborazioni concorrono a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.

17. La quota minima del 35% totale di finanziamento alle PMI (Art. 4 comma 3) include tutte le PMI, quindi anche eventuali PMI extra regione? (05/03/2010)

Si, anche la quota sviluppata da PMI extra convergenza - nel limite del 25% dei costi agevolabili - realizzato in qualità di soggetti terzi concorre a costituire la quota minima del 35 % prevista per i progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni.

18. Il 35% delle attività sviluppate da PMI possono includere formazione? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, dell'Invito, il computo della quota del 35% relativa alla partecipazione obbligatoria di PMI alle attività del progetto è svolto sulle attività relative al progetto di ricerca (attività di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale) e non anche al progetto di formazione

19. Uno stesso soggetto imprenditoriale che presenta 4 progetti nell'ambito di 3 differenti "costellazioni" può presentare ulteriori progetti singoli (non in costellazione) in qualità di proponente o co-proponente o soggetto terzo? (05/03/2010)

Si, il limite relativo al numero massimo di progetti da presentare sussiste unicamente per i progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni. Non sussistono, inoltre, limiti al numero di progetti in cui uno stesso soggetto partecipa in qualità di soggetto terzo.

20. Esistono limiti per la presentazione di progetti su più ambiti/settori? (05/03/2010)

No, in relazione ai settori/ambiti non sussistono limiti alla partecipazione di uno stesso soggetto. Resta inteso che ciascun progetto dovrà fare riferimento esclusivamente ad un settore/ambito tra quelli indicati all'art. 1 del D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.

21. Ai sensi dell'art.5 comma 1 dell'Invito, il 25% di quota attività da realizzare fuori delle regioni di Convergenza può essere svolto da soggetti appartenenti a qualsiasi tipologia (PMI, Università, Grande Impresa, etc.)? (05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, qualsiasi tipologia di soggetto può realizzare attività in area extra Convergenza, concorrendo a costituire i costi ammissibili entro il limite del 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.

- 22. Un unico soggetto, all'interno di un singolo progetto, non può sostenere costi per più di 10 milioni di euro. Ciò vale anche per un Consorzio il quale espone i costi dei consorziati come fossero i propri ai sensi del DM 593/2000?(05/03/2010)**

Si, il limite è da intendersi riferito al Consorzio, quale soggetto proponente, e non ai singoli consorziati.

- 23. Le attività che possono essere svolte al di fuori dei territori di Convergenza possono essere svolte da soggetti terzi?(05/03/2010)**

Si, le attività affidate a soggetti terzi (consulenze) possono essere svolte in aree extra Convergenza, concorrendo a formare i costi ammissibili per le attività espletate fuori dai territori della Convergenza, fino ad un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.

- 24. È prevista una percentuale minima di partecipazione da parte delle aziende rispetto al costo totale del progetto?(05/03/2010)**

Ai sensi dell'art. 3 comma 3, dell'Invito nel caso di progetti presentati da più soggetti riuniti in forma associata o di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai fini della stipula di un contratto co-intestato, la partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a. ad e., dell'Invito deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda.

- 25. Il limite minimo del 30% dei costi totali del progetto di pertinenza dei co-proponenti industriali (art. 3 comma 1 lettere da a. a e.), perché un progetto sia ammissibile, è da intendersi esclusivamente riferito ai costi sostenuti nelle Regioni della Convergenza? (05/03/2010)**

No, è riferito ai costi complessivi del progetto.

- 26. Il vincolo del 35% dei costi, previsto per la partecipazione delle PMI nell'ambito dei progetti afferenti alle costellazioni, si deve intendere per singolo progetto o per l'insieme dei progetti della costellazione? (05/03/2010)**

I progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni devono essere auto-consistenti e funzionalmente autonomi; pertanto il suddetto vincolo del 35% delle attività è riferito al singolo progetto.

investiamo nel vostro futuro

27. **Nel caso di progetto inquadrato nell'ambito di una costellazione, ai fini della verifica del requisito relativo alla partecipazione di PMI (35% del costo del progetto di ricerca) ai fini del computo possono considerarsi sia la quota del costo diretto di un centro di Competenza Tecnologica (che è una PI) che quelle dei suoi soci PMI partecipanti?** (05/03/2010)

Il vincolo della partecipazione obbligatoria delle PMI in misura non inferiore al 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale svolte dai soggetti co-proponenti e dai soggetti terzi, in ambo i casi aventi le dimensioni di PMI.

28. **Il limite del 25% per attività espletate fuori dai territori della Convergenza previsto dall'art. 1, comma 6 dell'Invito, deve essere riferito al costo complessivo del progetto, comprese quindi le attività di formazione, o solo al progetto di ricerca e sviluppo sperimentale?** (05/03/2010)

Secondo quanto previsto dall'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, sia il progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) che il progetto di formazione possono prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (25% del costo del progetto di ricerca).

29. **Esistono limiti per le Università e gli Enti di Ricerca in termini numerici di partecipazione a più progetti? (ex FAQ 9 - pubblicata il 26 gennaio)** (05/03/2010)

No, non esistono limiti.

30. **Il limite di 10 milioni di euro quale costo che può essere sostenuto dalla singola impresa proponente deve intendersi in rapporto a ciascun progetto presentato nell'ambito di una costellazione o in rapporto a ciascun progetto presentato autonomamente o in forma congiunta/associata, indipendentemente dall'appartenenza ad una specifica costellazione?** (16/03/2010)

Il limite è riferito a ciascun proponente, nell'ambito di ciascun progetto, indipendentemente dal fatto che il predetto progetto sia inquadrato in una costellazione o sia presentato congiuntamente ai fini della stipula di un contratto cointestato o da più soggetti riuniti in forma associata.

31. **E' possibile per un singolo proponente presentare un progetto non afferente a una costellazione per un importo fino a 25 milioni di euro?** (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Una singola impresa non può sostenere un costo superiore a 10 MEURO nell'ambito di un progetto, ma ciò non esclude che il predetto progetto abbia un costo complessivo di 25 MEURO se presentato da più soggetti.

32. **Il limite del 25% del costo del progetto di ricerca per attività da espletare in area extra Convergenza può essere riferito al costo complessivo della costellazione e non al costo del singolo progetto?** (16/03/2010)

No, stante l'autoconsistenza e l'autonomia funzionale dei progetti facenti parte di una medesima costellazione, il limite richiamato è da intendersi riferito al singolo progetto.

33. **Nell'ambito di un progetto presentato congiuntamente, un soggetto proponente (in possesso quindi di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza) può svolgere attività fuori dai territori della Convergenza per un importo superiore al 25% del costo complessivo di propria competenza, entro il limite del 25% del costo complessivo del progetto?** (16/03/2010)

Sì, poiché il limite del 25% del costo del progetto di ricerca è riferito al progetto nel suo complesso.

34. **Un docente può partecipare a diversi progetti anche appartenenti a settori/ ambiti diversi, ovviamente non superando i mesi uomo per anno di cui dispone in totale? In caso affermativo, il Direttore del Dipartimento a cui appartiene il docente deve produrre tante dichiarazioni per quanti sono i progetti?** (16/03/2010)

Nei limiti di tempo consentiti, il singolo docente può partecipare a più progetti anche afferenti a settori/ambiti differenti, osservando in ogni caso le prescrizioni della legge in tema di autorizzazione relativamente a ogni progetto.

35. **La medesima persona può essere Responsabile del progetto ricerca (o Responsabile dei rapporti istruttori) di due o più progetti differenti?** (22/03/2010)

Sì, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede limiti al riguardo.

36. **Il costo massimo che un unico soggetto può sostenere nell'ambito di un progetto comprende anche il costo del progetto di formazione?** (22/03/2010)

Sì, ai sensi dell'art. 4 comma 13 dell'Invito tale massimale è riferito al costo del progetto, comprensivo della formazione.

37. **Esiste un limite massimo di dimensione economica della costellazione?** (31/03/2010)

No, non esiste un limite alla dimensione finanziaria della costellazione. Stante l'autoconsistenza e l'autonomia funzionale dei progetti inquadrati nell'ambito di una medesima costellazione, gli stessi, singolarmente, dovranno rispettare i limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. La dimensione economica della costellazione sarà

investiamo nel vostro futuro

quindi la somma del valore dei singoli progetti, entro i suddetti limiti per ciascuno di essi, ma non nel complesso.

38. **Esiste un limite al numero di progetti, anche afferenti a settori/ambiti diversi, che una Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca può presentare in qualità di co-proponente congiuntamente a partners diversi?** (31/03/2010)

No, l'Invito di cui al D.D. n.1 del 18 gennaio 2010 non pone alcun limite alla partecipazione di Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca a più progetti anche presentati nell'ambito di differenti settori/ambiti.

39. **Il limite per attività da espletare nei territori fuori dalle Regioni della Convergenza, con riferimento alle attività di formazione, è relativo ai soli costi da sostenere o sono presi in considerazione parametri diversi (come per esempio le ore di formazione o le ore di didattica)?** (31/03/2010)

Secondo quanto indicato nell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, il progetto di formazione può prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno, unitamente a quelle connesse allo sviluppo del progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 (25% del costo del progetto di ricerca). L'Invito non prevede altri parametri in base ai quali valutare il rispetto del predetto vincolo.

40. **Un'impresa può presentare fino a quattro progetti nell'ambito di costellazioni. Se la medesima impresa è socia di un consorzio che presenta un progetto e quest'ultimo espone i costi della sua consorziata per una quota parte di attività, ciò si configurerebbe per l'impresa come una quinta partecipazione o in questo caso figura come soggetto proponente il consorzio?** (31/03/2010)

Ciascuna impresa, a prescindere del gruppo cui appartenga e quindi nella sua individualità, ovvero per contro quando sia parte di un consorzio contrattuale, può individualmente presentare fino a quattro progetti nell'ambito di un massimo di tre costellazioni.

41. **Se un'Impresa, che partecipa già come proponente in progetti di una Costellazione, prende parte ad un altro progetto, sempre della stessa Costellazione, in qualità di soggetto terzo (consulente) tale coinvolgimento rileva ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 4 comma 14 dell'Invito?** (31/03/2010)

No, il limite indicato all'art. 4 comma 14 dell'Invito è riferito al numero di progetti che un'Impresa può presentare in qualità di proponente.

investiamo nel vostro futuro

Modalità di partecipazione

1. **Nel D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 si fa riferimento a progetti presentati in forma congiunta o associata o in rete di imprese. Qual è la differenza tra le varie ipotesi ivi indicate?** (12/02/2010)

I singoli proponenti possono presentare progetti a mezzo di:

- a) una domanda singola, individualmente e/o in forma associata;
- b) una domanda congiunta, individualmente e/o in forma associata, ai fini della stipula di un contratto cointestato.

Con riferimento al caso a), la domanda potrà essere presentata da:

- o un soggetto di cui all'art. 3, comma 1, dell'Invito;
- o da uno o più soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla lettera e., dell'Invito, costituiti o con l'impegno a costituirsi in forma associata avente forma contrattuale o societaria (anche con Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca);
- o da più imprese di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a. alla lettera d., dell'Invito, riunite in forma di reti di imprese costituite secondo le modalità previste dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Con riferimento al caso b), la domanda congiunta potrà essere presentata (anche con Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca) da uno o più dei seguenti soggetti:

- o soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a. ad e. dell'Invito;
- o soggetti riuniti in forma associata;
- o reti di imprese costituite secondo le modalità previste dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. **Più imprese e organismi di ricerca devono obbligatoriamente costituirsi in forma associata per poter presentare un progetto ai sensi del D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010?** (12/02/2010)

No, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Invito, più imprese ed organismi di ricerca possono presentare un progetto congiuntamente (ai fini della stipula di un contratto cointestato) e/o in forma associata.

3. **L'Associazione temporanea di scopo (ATS) tra imprese e organismi di ricerca è considerata una forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, ai fini del bando?** (12/02/2010)

L'Associazione temporanea di scopo (ATS) tra imprese e organismi di ricerca è una qualificazione descrittiva che sintetizza una serie di istituti disciplinati dal codice civile. È considerata una forma associata avente valore legale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Invito, nella misura in cui soddisfatti i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dia vita a un soggetto unitario attraverso le forme contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.

investiamo nel vostro futuro

4. **L'Organismo di Ricerca può essere il capofila, ai sensi dell'art. 3, comma, dell'Invito?** (12/02/2010)

Sì, in qualità di co-proponente l'organismo di Ricerca può essere indicato quale capofila, anche in caso di progetti presentati da soggetti proponenti riuniti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale, sia societaria, per come stabilito all'art. 3, comma 3, dell'Invito.

5. **E' possibile ipotizzare le forme giuridiche dell'ATI - "Associazione Temporanea di Imprese" o dell'ATS - "Associazione Temporanea di Scopo" tra reti di imprese ed altri partner quali soggetti ammissibili?** (12/02/2010)

Le reti di imprese rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale fra imprese. Pertanto, esse possono integrare la nozione di "forma associata avente valore legale", di cui all'art. 3, comma 3, dell'Invito. Poiché nell'Invito è dettata una disposizione specifica (art. 3, comma 3, ultimo paragrafo), relativa alla domanda presentata da imprese costituite in rete, la rete di imprese può considerarsi una specifica forma associativa ammessa ai fini dell'Invito.

6. **I soggetti proponenti devono essere ubicati nella stessa Regione della Convergenza o anche in più Regioni della Convergenza?** (12/02/2010)

I soggetti proponenti possono essere localizzati in una o più Regioni della Convergenza, indistintamente.

7. **Considerando i settori/ambiti individuati dall'Invito, aziende operanti in settori differenti possono partecipare ad uno stesso progetto?** (12/02/2010)

Sì, è possibile coinvolgere imprese operanti in settori differenti. Il D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, all'art. 1, si riferisce all'ambito/settore del progetto proposto e non del soggetto proponente.

8. **E' possibile presentare una domanda di finanziamento da parte di una singola Impresa, con sede in una delle regioni della Convergenza, senza coinvolgere altre imprese o Organismi di Ricerca, ma semplicemente collaborando attraverso l'affidamento di una consulenza ad altra grande impresa ad essa collegata?** (12/02/2010)

Sì, è possibile presentare una domanda di agevolazione da parte di una singola Impresa con sede in una delle Regioni della Convergenza, senza coinvolgere altre imprese o Organismi di Ricerca. Se il progetto è presentato nell'ambito delle costellazioni dovrà comunque essere rispettato il limite di partecipazione delle PMI.

9. **Nel caso in cui i soggetti di cui alle lettere a., b., c., d. ed e. dell'art. 3 comma 1 presentino un progetto in forma congiunta o riuniti in forma associata con organismi di ricerca, su quali costi si computa il limite della partecipazione di questi soggetti (che deve essere superiore al 30% del costo di progetto)?** (12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

Il rispetto del limite dei citati costi va computato sul totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto.

10. I soggetti terzi citati nell'art. 4 comma 5 lettera e. del decreto possono essere enti di ricerca con sede fuori delle Regioni della Convergenza? (12/02/2010)

Sì, i soggetti terzi di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 possono essere enti di ricerca con sede fuori dalle Regioni della Convergenza.

11. Il capofila deve far avere sede nelle Regioni della Convergenza? (12/02/2010)

Il capofila è individuato tra i co-proponenti, pertanto può anche essere un soggetto localizzato in aree extra Convergenza, purché disponga di una stabile organizzazione in almeno una delle Regioni della Convergenza o si impegni, formalmente, a costituirlo ai fini dello svolgimento delle attività di progetto.

12. Il capofila è colui che presenta la rendicontazione o si devono presentare più rendicontazioni per ciascun co-proponente? (05/03/2010)

Il *capofila* è il soggetto al quale spetta il coordinamento del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo. Ogni *co-proponente* predispone la *rendicontazione* dei propri costi che sarà trasmessa al MIUR dal soggetto capofila.

13. I soggetti terzi devono dimostrare di avere capacità finanziaria e soprattutto devono presentare rendicontazione o semplicemente fattura? (05/03/2010)

No, i *soggetti terzi* sono consulenti e non devono rendicontare; sarà il soggetto proponente ad esporre il costo della consulenza a fronte di una fattura quietanzata.

14. Una grande impresa, congiuntamente a tre PMI e all'Università, può presentare un unico progetto di ricerca industriale? (05/03/2010)

Sì, secondo le modalità previste dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, ovvero il progetto di ricerca dovrà prevedere lo sviluppo di attività di ricerca estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, e dovrà essere obbligatoriamente presentato unitamente a un correlato progetto di formazione.

15. In caso di progetto presentato congiuntamente da un'impresa con una Università, che investimento diretto deve sostenere l'Università? Che finanziamento riceve la stessa? (05/03/2010)

L'*Università* in qualità di *co-proponente* partecipa al progetto svolgendo la parte delle attività rispettivamente previste sostenendone direttamente i relativi costi. Alla stessa sarà riconosciuto il contributo nella spesa per la propria parte di attività secondo le intensità previste all'art. 6 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

investiamo nel vostro futuro

16. **La domanda di agevolazione può essere presentata da un raggruppamento di PMI che comprenda PMI localizzate nelle quattro Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), oppure il raggruppamento deve prevedere PMI ubicate in una sola Regione?** (05/03/2010)

Si, la *domanda* può essere presentata da due o più PMI localizzate in differenti *Regioni della Convergenza*.

17. **Una Società a Responsabilità Limitata, che non risulta essere accreditata come ente formativo, può gestire direttamente la formazione prevista dall'Invito di cui al D.D- n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (05/03/2010)

Si, purché preveda la *partecipazione di strutture obbligatorie* nel rispetto delle indicazioni formulate dal D.M. 593/2000. A tale riguardo in base a quanto riportato nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al suddetto *DM 593/2000*, in merito alle *modalità per la redazione del progetto di formazione* (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.

18. **Una Società a Responsabilità Limitata, in cui il 10% delle quote risultano essere di un Ente formativo, regolarmente accreditato può gestire la formazione prevista dall'Invito di cui al D.D- n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (05/03/2010)

Si, purché preveda la *partecipazione di strutture obbligatorie* nel rispetto delle indicazioni formulate dal D.M. 593/2000 (art. 8, comma 2). A tale riguardo in base a quanto riportato nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al suddetto Decreto, in merito alle modalità per la redazione del progetto di formazione (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.

19. **Un organismo di ricerca può coordinare una costellazione di progetti? Deve necessariamente essere il capofila di un progetto?** (05/03/2010)

L'Invito, di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, non prevede espressamente un *coordinatore* o *soggetto capofila* quanto alla costellazione di progetti, poiché i progetti afferenti ad una medesima costellazione sono e devono comunque essere auto-consistenti e funzionalmente autonomi. Se i soggetti co-proponenti dei singoli progetti lo ritengono opportuno tale figura potrà essere indicata nel *Programma di Sviluppo di filiera/settore*.

20. **Relativamente alla partecipazione a un progetto di un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) nato a seguito dell'avviso pubblico MIUR n° 1854 del 22/09/2006 e costituito come società consortile classificata come Piccola Impresa, possono partecipare al progetto i soci? In caso affermativo, potrà poi il CCT rendicontare, oltre ai propri costi, anche quelli dei soci partecipanti?** (05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dalle suddette note. I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo quando il consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca.

21. Quale forma associativa è consentita per progetti presentati da Grandi Imprese in collaborazione con Università? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 due o più co-proponenti possono costituirsi in qualsiasi forma associata, contrattuale o societaria, purché abbia valore legale.

22. Si conferma che l'Università, non essendo soggetto proponente, non può svolgere il ruolo di capofila? (ex FAQ 1 - pubblicato il 26 gennaio) (05/03/2010)

L'Università, in qualità di co-proponente, può essere indicato quale capofila ai sensi dell'art. 3 comma 4.

23. In caso di presentazione congiunta il non costituire o impegnarsi a costituire soggetti giuridici o ATI/ATS tra i partner impatta sulla valutazione? (16/03/2010)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede premialità da applicare in sede di valutazione in ordine alla modalità scelte da due o più soggetti per la presentazione di un progetto; gli stessi, pertanto, potranno adottare una delle forme previste dall'Invito, in ragione delle caratteristiche del progetto e del sistema che rinterano maggiormente efficace per la successiva gestione dello stesso.

24. La consulenza può essere affidata ad una società e/o Università estera? (16/03/2010)

Sì, una società e/o un'Università estera possono essere soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo sperimentale entro il limite del 20% del progetto di ricerca previsto dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

25. Una società collegata con una quota del 20% ad un partner o partecipata al 100% può fornire una consulenza allo stesso? (16/03/2010)

Sì, le imprese collegate a soggetti proponenti possono essere soggetti terzi ai quali affidare lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo sperimentale entro il limite del 20% del progetto di ricerca previsto dall'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

investiamo nel vostro futuro

26. **Cosa si intende per singoli proponenti che possono presentare una domanda congiunta, individualmente e/o in forma associata, ai fini della stipula di un contratto cointestato? La partecipazione in forma associata non è già un'alternativa alla presentazione congiunta finalizzata alla stipula di un contratto cointestato?** (16/03/2010)

In caso di presentazione congiunta di un progetto ai fini della stipula di un contratto cointestato, uno dei co-proponenti può essere rappresentato anche da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale. La domanda di agevolazione, pertanto, dovrà essere firmata da tutti i co-proponenti singoli e dal soggetto avente la legale rappresentanza del co-proponente avente forma associata, nel caso in cui quest'ultimo sia già costituito.

Se il soggetto associativo deve essere ancora costituito la suddetta domanda dovrà essere firmata da tutti i soggetti che intendono riunirsi, unitamente ai restanti co-proponenti.

27. **E' prevista la presentazione di più soggetti in forma associata tramite accordi di partenariato e/o con altre modalità legalmente riconosciute di associazione? Nel caso di accordo di partenariato, è possibile che le imprese stabiliscano in modo autonomo le mutue responsabilità e co-obbligazioni?** (16/03/2010)

L'accordo di partenariato è ammissibile solo ove si configuri quale forma associata avente valore legale. È considerata una forma associata avente valore legale nella misura in cui soddisfa i requisiti soggettivi previsti nell'Invito e, in particolare, dà vita ad un soggetto unitario attraverso formule contrattuali o societarie tipizzate dal legislatore.

I soggetti riuniti in forma associata avente valore legale potranno stabilire congiuntamente tra loro, e in modo autonomo rispetto al MIUR, responsabilità e co-obbligazioni, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli previste dalla normativa di riferimento.

28. **Nel caso di un progetto presentato in forma congiunta ai fini della stipula di un contratto cointestato, la solidarietà dei co-proponenti è solo tecnica, procedurale e di referenza amministrativa, oppure è prevista anche una solidarietà di tipo finanziario? Cosa succede nel caso in cui un co-proponente abbandoni il progetto?** (16/03/2010)

In *fase di istruttoria* il venir meno di un co-proponente deve essere comunicato al MIUR e a tutti gli altri co-proponenti. In questo caso i restanti co-proponenti potranno decidere se garantire continuità al progetto, assumendosi l'onere dello svolgimento delle attività originariamente di competenza del soggetto rinunciatario, e comunicando al MIUR la decisione assunta. Il che, comunque, comportando una rimodulazione dei costi e la ridefinizione del capitolato tecnico del progetto, sarà sottoposto alla valutazione dei soggetti competenti, per l'eventuale approvazione delle variazioni o meno. Infatti, in *fase di attuazione*, il venir meno di un co-proponente può determinare l'impossibilità di dare prosecuzione al progetto; in questo caso il MIUR può procedere alla revoca del cofinanziamento, eventualmente riconoscendo le spese già sostenute. Resta inteso che tutti i soggetti co-proponenti sono responsabili in solido.

29. **E' possibile che un co-proponente del progetto con sede in Regioni della Convergenza possa partecipare alle attività con una quota di costo anche totalmente svolta in area**

investiamo nel vostro futuro

fuori dalle Regioni Convergenza, purché sia rispettata la condizione che la quota di costo svolta fuori dalle Regione della Convergenza sia non superiore al 25 % del costo totale del progetto? (16/03/2010)

I soggetti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata in una delle Regioni della Convergenza nel rispetto della normativa di riferimento, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. Le attività svolte in area extra Convergenza dal suddetto soggetto possono essere dunque solo una quota parte delle attività svolte, ammissibili comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 6, del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. La dimensione e la significatività delle attività e dell'apporto di strutture stabilite fuori dall'area convergenza, poiché in funzione delle caratteristiche del progetto, saranno oggetto di verifica in sede di valutazione da parte degli organi competenti.

30. **Una struttura a carattere pubblico/privato, a maggioranza pubblica, che si può configurare sia come organismo di ricerca che come piccola impresa, può partecipare ai progetti nelle due vesti? (16/03/2010)**

No, il soggetto dovrà scegliere se presentarsi quale Piccola Impresa o quale organismo di ricerca nell'ambito di tutti gli eventuali progetti presentati nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

31. **Se un'azienda partecipante ad una proposta, con sede operativa in una regione della "Convergenza", ha una società controllata al 100% (o in misura qualificata e/o superiore al 50%) con sede operativa in una regione non appartenente alla "Convergenza", può la società controllante far eseguire un'aliquota delle sue attività nella proposta alla società controllata nel rispetto del limite del 25% delle attività totali del progetto espletate in regioni fuori della convergenza? (22/03/2010)**

La società controllata potrà partecipare in qualità di soggetto terzo, nel rispetto del limite del 20% del costo del progetto di ricerca. I relativi costi, posti a carico del soggetto proponente, concorreranno a costituire la quota prevista dall'Invito per attività da espletare fuori dai territori della Convergenza, entro il limite complessivo del 25% dei costi del progetto di ricerca.

32. **Un'impresa che esercita attività industriale diretta alla produzione di servizi può essere soggetto terzo al quale affidare l'organizzazione della formazione e la gestione amministrativa del progetto? (22/03/2010)**

A un soggetto terzo non può essere demandata l'intera organizzazione e gestione amministrativa di un progetto di formazione. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000, in particolare dalle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al predetto Decreto (cap. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili,) è possibile prevedere consulenze per attività di didattica (docenza e tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione corsi), fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie, il cui costo, documentato da fattura, sarà sostenuto dal soggetto proponente.

investiamo nel vostro futuro

33. Quali sono le strutture obbligatorie e quali le strutture esterne non obbligatorie da coinvolgere in un progetto di formazione? (22/03/2010)

Sono strutture obbligatorie le Università (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e gli Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA e ASI. Le strutture esterne non obbligatorie sono altri soggetti operanti nel settore formazione che non rientrano nella precedente categoria.

34. Sono previste penali o limitazioni nel caso di rinuncia di un'azienda dopo l'approvazione del progetto e comunque prima dell'avvio delle attività? (22/03/2010)

No, in caso di rinuncia prima dell'avvio delle attività non è prevista alcuna azione sanzionatoria da parte del MIUR.

35. Le imprese agricole che non svolgono attività di produzione industriale possono partecipare in qualità di consulenti?(22/03/2010)

Sì, nel caso dei consulenti non sono richiesti i requisiti indicati all'art. 3 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

36. Un organismo di ricerca può presentarsi come co-proponente di un progetto di ricerca e svolgere attività di consulenza nel relativo progetto di formazione? (31/03/2010)

La domanda di agevolazione è riferita complessivamente al progetto di ricerca e al progetto di formazione, indipendentemente dal fatto che i singoli co-proponenti intervengono attraverso l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formative. Ne deriva che un soggetto co-proponente nell'ambito di un progetto, complessivamente considerato, non può rivestire la duplice figura di co-proponente e soggetto terzo.

37. Un libero professionista con Partita IVA è ammissibile come "Soggetto Terzo" ovvero come consulente? (31/03/2010)

Un libero professionista può partecipare allo sviluppo di attività come soggetto terzo persona fisica (consulente).

38. In caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai fini della stipula di un contratto co-intestato, la partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) ad e), (superiore al 30%) è riferito al costo del progetto di ricerca o alla somma dei costi del progetto di ricerca e del progetto di formazione?(31/03/2010)

Tale limite è riferito al costo complessivo del progetto, comprensivo dei costi del progetto di formazione.

39. Quale è la differenza tra il soggetto terzo ed altri soggetti partner del soggetto capofila? (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Il soggetto terzo (consulente) è un soggetto esterno alla compagine dei proponenti al quale viene affidata la realizzazione di una specifica attività nell'ambito del progetto di ricerca, i cui costi saranno esposti direttamente dal soggetto proponente sulla base di fattura emessa dal soggetto terzo; tenuto conto del suo ruolo non è previsto il possesso di specifici requisiti di ammissibilità, tuttavia il suo coinvolgimento, in quanto funzione delle caratteristiche e della qualità del progetto, è oggetto di verifica da parte dei soggetti che intervengono nel processo valutativo. Il capofila fa parte della compagine dei proponenti, nel caso dei progetti c.d. cointestati, ovvero come tali presentati congiuntamente da più soggetti anche riuniti in forma associata. I soggetti co-proponenti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Invito. Nel caso in cui più soggetti presentino una domanda di agevolazione riuniti in forma societaria la verifica dei requisiti viene condotta, invece, con riferimento al nuovo soggetto giuridico.

40. **Un ente che abbia nel proprio oggetto sociale sia la formazione che la ricerca può occuparsi interamente della gestione della parte del progetto in cui è prevista attività formativa? Tale ente deve necessariamente essere tra i soggetti proponenti o può essere individuato come soggetto delegato del coordinamento delle attività formative?** (31/03/2010)

La domanda di agevolazione è riferita complessivamente al progetto di ricerca e al progetto di formazione, indipendentemente dal fatto che i singoli co-proponenti intervengano mediante l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e/o formative. L'ente, pertanto, potrà essere soggetto co-proponente solo se rientra tra i soggetti indicati all'art. 3 comma 3 dell'Invito e, in quanto tale, potrà svolgere anche solo attività ascrivibili al progetto di formazione. In caso contrario, potrà essere un soggetto al quale affidare la realizzazione di parte delle attività (strutture esterne al contraente), nel rispetto di quanto previsto dalle *Note per la redazione della documentazione* (pubblicate unitamente al D.M. 593/2000) in materia di partecipazione delle strutture obbligatorie.

41. **Il soggetto che avrà funzione di coordinamento del progetto e interfaccia con il MIUR (capofila), può essere una società esterna al progetto o deve essere necessariamente un co-proponente?** (31/03/2010)

No, il soggetto capofila deve essere necessariamente uno dei soggetti co-proponenti del progetto.

42. **È necessario che in una costellazione almeno uno dei progetti sia presentato da una Grande Impresa?** (31/03/2010)

No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric, con riferimento alle costellazioni di progetti, prevede esclusivamente l'obbligatorietà della presenza di PMI che, nell'ambito del singolo progetto, non potrà essere inferiore al 35% del costo del progetto di ricerca. La composizione della compagine di progetto è un elemento distintivo del progetto e funzione degli obiettivi e delle caratteristiche dello stesso, pertanto, in quanto tale sarà preso in considerazione da parte degli organi che intervengono nell'iter di valutazione delle proposte.

43. **Può un distretto produttivo o tecnologico, anche se costituito in forma di associazione, essere soggetto terzo?**(31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, un Distretto Tecnologico può essere un soggetto terzo al quale affidare la realizzazione di una parte del progetto di ricerca, nel rispetto del limite previsto dall'art. 4 comma 5 lettera e).

44. È ammissibile la partecipazione al progetto di soggetti terzi che non ricevono alcun compenso finanziario? Se sì, come si configurano? (31/03/2010)

In questo caso il soggetto terzo potrà realizzare l'attività, da evidenziare nel progetto di ricerca. Il soggetto proponente, a fronte dell'attività resa dal soggetto terzo, non potrà esporre costi figurativi, poiché i proponenti partecipano al progetto sostenendo direttamente i relativi costi. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'agevolazione; i proponenti dovranno, pertanto, dimostrare di aver integralmente sostenuto i costi esposti in rendicontazione. In ogni caso il soggetto terzo è tenuto alla compilazione dei relativi allegati.

45. Un Ente nazionale di Ricerca può partecipare ad un progetto che si svolgerà nella regione Sicilia con un Istituto che ha sede nella Regione Calabria senza impegnarsi a stabilire una stabile sede in Sicilia? In caso sia possibile, come vanno imputati i relativi costi, al 25% delle attività da svolgere fuori sede o al 75% delle attività svolte in una Regione Convergenza, anche se diversa da quella in cui il progetto viene attuato? (31/03/2010)

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito, la stabile organizzazione del soggetto proponente deve essere localizzata in area Convergenza, senza alcuna specifica distinzione in relazione alla Regione (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). Tale stabile organizzazione deve in ogni caso essere coinvolta nella realizzazione del progetto. I costi sostenuti per attività espletate in area Convergenza dai soggetti proponenti o co-proponenti o dai soggetti terzi sono cofinanziati a valere sulle risorse del PON Ricerca e Competitività; solo nel caso in cui il progetto preveda lo svolgimento di attività espletate fuori dai territori della Convergenza, i relativi costi non potranno superare il 25% del costo del progetto di ricerca e saranno cofinanziati a valere sulle risorse FAR.

Caratteristiche dei progetti

1. E' possibile presentare un progetto in un settore/ambito previsto dal D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio del 2010, ma non contemplato dall'APQ della Regione di svolgimento delle attività? (12/02/2010)

Si, è possibile presentare un progetto in uno dei Settori/ambiti previsti dal D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 anche se diverso in quanto non espressamente indicato nell'APQ della Regione di riferimento. La rispondenza del progetto alle priorità settoriali indicate nei singoli Accordi di Programma Quadro sarà presa in considerazione in sede di valutazione, così come indicato all'art. 9, comma 5, lettera b), dell'Invito.

2. Una costellazione potrebbe essere sovra-regionale ed eventualmente ricomprendere progetti che ricadono in settori/ambiti prioritari diversi? (12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, una stessa costellazione può avere dimensione sovra-regionale e ricomprendere progetti riferiti a diversi ambiti/settori di cui all'art. 1 del D.D. n. 1/RIC del 18 gennaio 2010. Resta inteso che il singolo progetto deve far riferimento esclusivamente ad uno dei settori/ambiti indicati nel predetto art. 1.

3. **Quali tecnologie abilitanti pervasive richiamate dall'Art. 1 comma 8 saranno considerate prioritarie?** (12/02/2010)

Il D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non contiene un elenco delle tecnologie considerate prioritarie. Peraltro, suggerisce di tenere conto dei "benefici generati dai percorsi di convergenza delle tecnologie stesse, per l'innovazione di prodotti, processi e servizi, mirati sia al potenziamento della competitività dei sistemi produttivi sia al miglioramento della qualità della vita, della salute, della sicurezza e del benessere".

Tali elementi, insieme agli altri individuati dai residui criteri di valutazione, saranno presi in considerazione in sede di valutazione delle proposte.

4. **Un progetto può ricomprendere solo attività di Ricerca industriale e di Formazione, e non attività di Sviluppo sperimentale?** (12/02/2010)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Invito i progetti dovranno comprendere obbligatoriamente anche attività di sviluppo sperimentale, seppur le stesse non debbano essere preponderanti nell'economia dell'intero progetto.

5. **In relazione al programma di formazione è possibile affidare la gestione delle attività e l'amministrazione delle docenze ad una società esterna ovvero ad Università?** (12/02/2010)

Coerentemente a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.M. 593/00 il soggetto proponente può avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private nazionali comunitarie o internazionali. Per quanto riguarda il progetto di formazione i criteri di determinazione e di rendicontazione dei costi ammissibili sono indicati nel documento pubblicato unitamente al D.M. 593/2000, disponibile sul sito del [MIUR](#) e su [SIRIO](#).

6. **Per le attività "svolte fuori dai territori della Convergenza per un importo non superiore al 25% del costo del progetto" di ricerca, di cui all'art. 1, comma 6) è ancora necessario "accertare l'impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree" come è indicato nell' Art. 5 , comma 4 del DM 593?** (12/02/2010)

No, ai fini dell'Invito, l'unico criterio espressamente vincolante è quello quantitativo, per come previsto all'art. 1, comma 6.

7. **Nei progetti di ricerca dove presentati da più soggetti co-proponenti, il progetto di formazione ad esso correlato dovrà essere presentato dal soggetto capofila o da altro partner soggetto co-proponente, con l'accordo formale degli altri, oppure tutti i co-proponenti che presentano il progetto di ricerca dovranno realizzare attività di formazione?**(12/02/2010)

investiamo nel vostro futuro

La formazione può anche essere realizzata da un solo partner soggetto co-proponente.
L'obbligatorietà della formazione è da correlare al progetto di ricerca e non al singolo soggetto co-proponente.

8. Esistono obblighi di riservare quote di attività di formazione a strutture universitarie, come previsto nei precedenti bandi presentati a valere sulla ex legge 297? (05/03/2010)

Si, anche per quanto riguarda i progetti da presentare nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 valgono gli obblighi in materia previsti dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii (art. 8, comma2).

9. In riferimento all'art. 4 comma 11 dell'Invito, come si configurano i destinatari della formazione? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 11, per destinatari della formazione si intendono i soggetti formandi, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, non legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto.

10. In riferimento all'art. 4 comma 11 dell'Invito per strutture coinvolte si intendono anche università ed enti di ricerca?(05/03/2010)

Si, i soggetti beneficiari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, inclusi Università ed Enti di Ricerca.

11. I Consorzi di tutela di Cantine possono formulare un sub progetto di innovazione di prodotto o di processo, in coerenza con la tematica del progetto stesso? (05/03/2010)

Se rientrano tra i soggetti ammissibili, i Consorzi dovranno sviluppare attività che siano parte integrante del progetto di ricerca e che concorrano, in tal senso, al raggiungimento dell'obiettivo di ricerca dichiarato.

12. L'attività formativa deve prevedere la formazione di profili o figure professionali così come codificati dalle Regioni della Convergenza o non sussiste alcun obbligo in tal senso? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, i percorsi formativi dovranno essere mirati allo sviluppo di conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato dal progetto di ricerca, nonché di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. L'Invito, pertanto, non reca indicazioni esplicite sui profili professionali, ma pone in evidenza la stretta integrazione che deve sussistere tra il progetto di ricerca e il progetto di formazione.

13. L'art. 1 indica le ricadute dei risultati attesi "in più settori ed ambiti"tra le finalità dell'Invito, mentre all'art. 4 comma 4 viene esplicitato come ciascun progetto debba

investiamo nel vostro futuro

fare riferimento "ad uno solo dei settori/ambiti" elencati al precedente art. 1. E' possibile presentare un progetto che si riferisce a più settori? (05/03/2010)

Tenuto conto dell'obiettivo e dei contenuti del progetto, lo stesso dovrà collocarsi esclusivamente in uno dei settori/ambiti previsti dall'Invito. Ciò non esclude che le attività e/o le ricadute del progetto stesso potranno interessare più settori/ambiti in ragione della trasversalità delle conoscenze prodotte.

14. Nel caso in cui l'obiettivo progettuale consista nella realizzazione di un macchinario prototipale a chi appartiene la proprietà del bene? (05/03/2010)

La proprietà del bene spetterà ai proponenti in base accordi reciprocamente assunte da esplicitarsi nel progetto di ricerca.

15. Una costellazione può comprendere progetti inerenti ambiti o settori tra di loro differenti, ossia è concepibile una costellazione interfiliéristica? (05/03/2010)

Sì, è possibile prevedere una costellazione i cui progetti si collocano in settori/ambiti differenti e quindi, ad esempio, in uno sviluppo di filiera intersettoriale.

16. Sono previste maggiorazioni nell'intensità di aiuto nel caso di costellazioni, oppure il vantaggio di fare una costellazione si limita a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 dell'Invito, ossia ad un accesso privilegiato a futuri programmi di investimento del Ministero dello Sviluppo economico? (05/03/2010)

No, ai progetti inquadrati nelle costellazioni non vengono riconosciute maggiorazioni di intensità delle agevolazioni eventualmente riconosciute. Nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 comma 6 dell'Invito, nella fase della valutazione dei progetti, a quelli riconosciuti come facenti parte di una costellazione sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo (fino ad un massimo di 8 punti per ciascun progetto), purché, a seguito dell'attività valutativa espletata, permanga la condizione minima essenziale che individua una costellazione (minimo tre progetti).

17. L'Università che presenta una proposta progettuale di ricerca congiuntamente ad una impresa che esercita attività industriale, può presentare il progetto di formazione collegato ed esserne responsabile della relativa gestione.(05/03/2010)

Sì, l'Università può essere responsabile del progetto di formazione.

18. Una medesima proposta progettuale può essere realizzata in più di una Regione della Convergenza con lo stesso partner industriale che è presente in più Regioni? (05/03/2010)

Sì, è possibile se l'attività è svolta in stabili organizzazioni del/i soggetto/i co-proponente/i.

19. Quale é la dotazione finanziaria dei singoli settori/ambiti previsti dall'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?(05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

L'Invito non prevede una dotazione finanziaria predefinita per settore.

20. **Come si coniuga quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Invito "i costi ammissibili di ricerca sperimentale siano minori del 50% dei costi ammissibili al progetto" con quanto stabilito dall'Art. 6, comma 2, dove si fissa nel 25% il tetto dei costi rimborsabili per attività di sviluppo sperimentale?** (05/03/2010)

I costi di sviluppo sperimentale debbono essere minori dei costi previsti per la ricerca industriale; diversamente, l'agevolazione massima riconoscibile per attività di sviluppo sperimentale è pari al 25%.

21. **Imprese ubicate in diverse regioni della Convergenza possono presentare un progetto in un settore/ambito previsto dal D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio del 2010, se gli APQ contemplano questo stesso settore ?** (05/03/2010)

Sì, i progetti possono essere sovraregionali.

22. **Una impresa di una Regione non della Convergenza può partecipare al progetto in qualità di soggetto ammissibile, con impegno a creare organizzazione stabile nelle Regioni Convergenza e, allo stesso tempo realizzare una parte delle sue attività (non più del 25% complessivo) al di fuori?** (ex FAQ 7 - pubblicata il 26 gennaio) (05/03/2010)

Sì è possibile presentare un progetto con queste caratteristiche.

23. **E' possibile presentare un progetto interregionale e, in caso di risposta affermativa, come viene suddivisa la quota di finanziamento tra le diverse Regioni partecipanti al progetto?** (16/03/2010)

Sì, è possibile presentare un progetto sovra regionale; i relativi costi saranno imputati alle risorse individuate per ciascuna Regione della Convergenza in base al luogo di effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto.

24. **Al fine di escludere la possibilità che una costellazione di progetti si configuri come un Grande Progetto, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il costo complessivo dell'insieme dei progetti ad essa afferenti dovrà essere non superiore a 50 milioni di Euro?** (16/03/2010)

No, i progetti afferenti ad una medesima costellazione singolarmente devono rispettare i limiti previsti dall'Invito, fermo restando che gli stessi dovranno risultare auto consistenti e funzionalmente autonomi.

25. **La partecipazione ad una costellazione avrà dei riflessi nelle attività di gestione dopo l'approvazione dei progetti?**(16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

I progetti afferenti ad una medesima costellazione sono auto consistenti e funzionalmente autonomi, pertanto gli stessi avranno una gestione autonoma e saranno valutati singolarmente anche nel corso dello svolgimento delle attività.

A conclusione degli stessi sarà verificato il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dalla costellazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, in ordine al riconoscimento di una premialità nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo *Rafforzamento del sistema produttivo* del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 e le azioni previste.

26. **Nel caso di presentazione del progetto da parte di più soggetti riuniti in forma associata, un co-proponente può partecipare al progetto svolgendo esclusivamente attività nell'ambito del progetto di formazione (senza quindi sostenere costi per attività di ricerca e sviluppo sperimentale)? (16/03/2010)**

Sì, è possibile presentare un progetto in cui uno dei soggetti riuniti in forma associata partecipi allo sviluppo delle attività progettuali svolgendo esclusivamente attività nell'ambito del progetto di formazione.

27. **Che cosa si intende per "criterio della condizionalità" indicato all'art. 4 comma 9 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, in base al quale il MIUR si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi? (16/03/2010)**

Il raggiungimento degli obiettivi intermedi sono condizione affinché il progetto possa proseguire. Nel caso di un parziale raggiungimento degli stessi, misurati secondo la metodologia proposta dallo stesso soggetto responsabile dell'attuazione e verificati da un soggetto esterno, il MIUR si riserva la possibilità di richiedere una modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca del progetto stesso.

28. **Le attività che possono essere svolte anche al di fuori delle aree della Convergenza per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca si riferiscono anche alle attività di consulenza o sono relative unicamente alle attività svolte dal proponente o co-proponenti? (16/03/2010)**

Le attività da realizzare in aree diverse dalle Regioni della Convergenza possono essere sviluppate da ciascun co-proponente e/o da soggetti terzi (consulenze) e/o da più soggetti riuniti in forma associata. Le relative spese da sostenere concorreranno a costituire i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010, a valere sulle risorse del FAR.

29. **La premialità che potrà essere riconosciuta ai progetti inquadrati nell'ambito di costellazioni "...nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di**

investiamo nel vostro futuro

investimenti produttivi..", prevista dall'art 4 comma 2 dell'Invito, avrà seguito con l'attivazione di uno specifico strumento? (16/03/2010)

Tale indicazione rappresenta una eventualità, le cui modalità di attuazione saranno verificate successivamente.

30. Quando i progetti si riconducono ai Grandi Progetti ai sensi della normativa comunitaria? (16/03/2010)

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (CE) 1083/2006 un Grande Progetto si identifica in un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé stessa intesa a realizzare **un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica**, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 milioni di Euro (25 milioni di Euro nel caso dell'ambiente).

31. Chi sono i "soggetti terzi" di cui art. 4 comma 5 lettera e) dell'Invito? I fornitori di servizi di consulenza rientrano in tale categoria? Le spese di consulenza per le attività di sviluppo sperimentale sono ammissibili? (16/03/2010)

I soggetti terzi sono consulenti ai quali viene affidato lo svolgimento di attività progettuali (comprendenti le attività di sviluppo sperimentale) entro il limite massimo del 20% del costo del progetto di ricerca.

32. I soggetti terzi, per poter prestare attività di consulenza devono necessariamente essere iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche? (16/03/2010)

No, l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche non è indicato quale requisito dei soggetti terzi.

33. Per un progetto presentato da un Consorzio, le attività possono essere svolte unicamente dal personale dei Consorziati? (16/03/2010)

Sì. È possibile che, nel caso in cui il consorzio (o società consortile) non abbia proprie strutture e risorse umane (es. consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca), i costi dei consorziati possono essere esposti direttamente.

In base a quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dal richiamato Decreto.

34. Il soggetto proponente può avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, oltre che di strutture universitarie (pubbliche o private nazionali comunitarie o

investiamo nel vostro futuro

internazionali) anche di enti di formazione accreditati nella regione oggetto dell'intervento? L'ente di formazione si configura come fornitore o come partner? L'ente di formazione renderà le spese ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 593/2000? (16/03/2010)

Si, il soggetto proponente può avvalersi di un ente di formazione accreditato dalla Regione in qualità di consulente. In quanto tale a fronte dei costi sostenuti emetterà fattura che sarà rendicontata dal soggetto proponente.

35. Sussiste un obbligo di assunzione dei destinatari della formazione ? (16/03/2010)

No, non sussiste alcun obbligo in termini di inserimento lavorativo dei destinatari.

36. E' possibile presentare progetti le cui attività vengano eseguite a partire dal 2011? (16/03/2010)

Non sussistono vincoli in tal senso; la tempistica è funzionale alle caratteristiche del progetto e sarà oggetto di verifica nel corso dell'iter istruttorio da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.

37. Nell'ambito delle attività di formazione è ammissibile l'organizzazione di un dottorato di ricerca? (16/03/2010)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 prevede che i destinatari dell'attività di formazione siano esterni ai soggetti che presentano il progetto, ossia non devono essere legati a questi da alcun rapporto lavorativo, pertanto dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica (bando). Agli stessi viene riconosciuta una specifica borsa di studio il cui costo rientra tra quelli ammissibili.

La borsa di studio per dottorati, come per i master, è dunque ammissibile.

Quello che conta è che il percorso formativo che viene proposto sia rispondente alle caratteristiche esplicitate dal D.M. 593/2000. Il predetto Decreto (attuativo del Decreto Legislativo n. 297/99) prevede che questi percorsi siano così strutturati:

- Un modulo A (pari al 25% del costo totale) per apprendimento teorico da fare obbligatoriamente presso strutture di ricerca pubbliche;
- Un modulo B di affiancamento in azienda;
- Un modulo C per apprendimento di conoscenza di programmazione, gestione strategica.

I percorsi formativi saranno oggetto di valutazione e dovranno rispettare il costo totale minimo e massimo previsto al riguardo dall'Invito.

investiamo nel vostro futuro

38. Quali settori/ambiti degli APQ delle Regioni Convergenza devono essere considerati ai fini dell'Invito? (16/03/2010)

Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, devono essere presi in considerazione i settori/ambiti indicati all'art. 1 comma 7 del suddetto Invito. Tali settori/ambiti sono stati individuati in coerenza con i settori prioritari indicati negli Accordi di Programma Quadro con riferimento alla Linea di intervento n.1. Resta inteso che i progetti possono essere presentati anche nell'ambito di settori/ambiti indicati dal richiamato articolo, ma non espressamente previsti dall'APQ della Regione di riferimento del progetto stesso.

39. E' possibile presentare un progetto/costellazione su un settore/ambito contenuto in un APQ Regioni Convergenza ma non nell'articolo 1 dell'Invito? (16/03/2010)

Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, devono essere presi in considerazione i settori/ambiti indicati all'art. 1 comma 7 del suddetto Invito, individuati in coerenza con i settori prioritari indicati negli Accordi di Programma Quadro con riferimento alla Linea di intervento n.1.

40. E' possibile presentare nella proposta tecnica uno specifico Obiettivo Realizzativo che descriva tutte le attività ed i ruoli di gestione del progetto (management tecnico, management amministrativo, "diffusione dei risultati", etc.), i cui costi possano essere riconosciuti come spese ammissibili? (16/03/2010)

No, gli Obiettivi Realizzativi devono comprendere esclusivamente attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale. I costi di personale sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

41. Con riferimento all'art 4 comma 5 lettera n) dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 cosa si intende per strategie di riposizionamento? (16/03/2010)

Strategie orientate a riposizionare l'impresa sul mercato, anche attraverso un avanzamento tecnologico o la diversificazione delle produzioni.

42. Con quali modalità saranno sviluppate le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo richiamate dall'art 4 comma 9 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)

Le attività di monitoraggio sono realizzate secondo le disposizioni previste dal D.M. 593/200 e ss.mm.ii. a cura del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, tenuto altresì conto degli adempimenti previsti in materia dalla normativa nazionale e comunitaria.

43. Ai sensi dell'art 4 comma 11 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 il progetto di formazione è unico nel caso della costellazione o di progetti presentati congiuntamente da più soggetti? (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

I progetti afferenti ad una medesima costellazione sono autoconsistenti e funzionalmente autonomi, pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, ogni progetto di ricerca deve essere corredato da uno specifico progetto di formazione.

Il progetto di formazione è unico invece per progetti presentati congiuntamente da due o più co-proponenti ai fini della stipula di un contratto cointestato.

44. Qualora un progetto sia classificabile indifferentemente in due settori, come bisogna procedere? (22/03/2010)

I progetti possono essere riferiti esclusivamente ad un settore/ambito di cui all'art. 1 dell'Invito. I soggetti proponenti, pertanto, decideranno in quale settore/ambito collocare il proprio progetto in base alle caratteristiche prevalenti dello stesso.

45. Può un soggetto terzo essere soggetto attuatore di un obiettivo realizzativo (OR)? (22/03/2010)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in materia, pertanto il soggetto terzo potrà realizzare le attività previste da un Obiettivo Realizzativo, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 comma 5 lettera e. del richiamato Invito. Resta inteso che sarà di competenza degli organi che intervengono nel processo di valutazione verificare la coerenza della scelta adottata.

46. Esiste un numero minimo/massimo di co-proponenti di un progetto? (22/03/2010)

No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche con riferimento a tale elemento; il numero di co-proponenti è funzione delle caratteristiche del progetto e delle competenze utili al suo svolgimento.

47. I destinatari della formazione possono essere anche diplomati (Tecnici)? (22/03/2010)

La tipologia di destinatari è funzione dell'obiettivo dichiarato dal progetto di formazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., deve essere organico al progetto di ricerca. L'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano, tenuto conto dell'insieme degli elementi distintivi del progetto di formazione (e quindi anche della tipologia di destinatari) sarà oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.

48. Nel caso di proposta presentata da imprese localizzate in diverse Regioni della Convergenza, qual è il criterio per indicare il Settore/ambito prevalente, nel caso in cui le regioni interessate non prevedano le stesse tematiche?(22/03/2010)

Il settore/ambito di cui all'art. 1 comma 7 dell'Invito è riferito al progetto e non ai soggetti co-proponenti; il progetto pertanto dovrà collocarsi esclusivamente in uno dei settori/ambiti predetti in funzione delle caratteristiche prevalenti dello stesso.

investiamo nel vostro futuro

49. Nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 è possibile finanziare un nuovo impianto per la produzione di un nuovo prodotto? (31/03/2010)

No. L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 è diretto alla promozione di interventi di ricerca industriale estesi ad attività non preponderanti di sviluppo sperimentale. Sono ammissibili, pertanto, esclusivamente attività coerenti con quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della Ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

50. Esiste una percentuale minima di attività formative da affidare alle strutture obbligatorie (strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca)? (31/03/2010)

In base a quanto riportato nelle *Note per la redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al suddetto DM 593/2000, in merito alle modalità per la redazione del progetto di formazione (cap. 5), orientativamente si ritiene equilibrato un progetto in cui l'apporto di tali strutture sia superiore al 25% delle ore di didattica complessive.

51. Nell'ambito del progetto di formazione è possibile prevedere la realizzazione di attività formative erogate in modalità FAD (formazione a distanza)? (31/03/2010)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in merito ad aspetti metodologici, pertanto non è escluso il ricorso all'impiego di metodologie elearning, nel rispetto tuttavia dell'architettura generale del percorso formativo riportata nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 5 Redazione dell'allegato Il progetto di formazione).

52. Nell'ambito delle attività progettuali è possibile prevedere lo sviluppo di ricerca di mercato? (31/03/2010)

No, l'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 prevede lo sviluppo di interventi che includano esclusivamente attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di formazione.

53. Relativamente al progetto di formazione esiste un numero minimo e/o massimo di destinatari? (31/03/2010)

No, l'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche a tale riguardo. Il numero di destinatari è funzione dell'obiettivo dichiarato dal progetto di formazione che, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., deve essere organico al progetto di ricerca. L'integrazione tra attività di ricerca e attività di valorizzazione del capitale umano, tenuto conto dell'insieme degli elementi distintivi del progetto di formazione (e quindi anche della tipologia e numerosità di destinatari in funzione dell'obiettivo formativo dichiarato) sarà oggetto di verifica da parte degli organi che intervengono nel processo di valutazione.

54. Quali sono gli obblighi in materia di Informazione e Pubblicità che devono essere rispettati dai proponenti?(31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Come riportato in sintesi nel documento *Obblighi dei soggetti proponenti*, pubblicato su <https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Modulistica.aspx>, i soggetti proponenti devono garantire la massima pubblicità dell'intervento comunitario così come previsto dal Reg. (CE) 1828/06 "Sezione I" relativo all'Informazione e Pubblicità, e in particolare dagli artt. 7 e 8.

55. **Il corso di formazione deve essere erogato o gestito da una università o da un soggetto formativo accreditato, oppure può essere fatto da una impresa partner del progetto?** (31/03/2010)

Il corso di formazione può essere erogato e gestito da uno o più dei soggetti proponenti ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, con particolare riferimento alla partecipazione delle strutture obbligatorie (strutture universitarie pubbliche o private, nazionali o internazionali; enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA, ASI).

56. **Nell'ambito del progetto di formazione, come corpo docente può essere utilizzato personale interno all'azienda proponente, che normalmente non svolge attività di formatore?** (31/03/2010)

In base a quanto previsto nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, è possibile il coinvolgimento di personale dipendente nell'ambito dell'attività didattica prevista dal progetto di formazione, pur nel rispetto della partecipazione delle strutture obbligatorie.

57. **Il progetto di formazione può prevedere specifici corsi per personale delle pubbliche amministrazioni?** (31/03/2010)

No, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000 e di quanto indicato nell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, l'attività è diretta esclusivamente alla formazione di soggetti non legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con i proponenti e selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica (bandi); i corsi di formazione, inoltre, devono essere finalizzati a trasferire conoscenze e abilità tecniche specifiche nel settore considerato dal progetto di ricerca ad esso strettamente integrato.

58. **Nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 è ammissibile un intervento finalizzato alla realizzazione di un'infrastruttura/Laboratorio interregionale in una delle Regioni di Convergenza, collegato a due o più progetti?** (31/03/2010)

No, ai sensi dell'art. 1 comma 1 l'Invito promuove progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, nonché correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca.

59. **Nell'ambito delle attività di formazione, il valore del 25% del costo totale del progetto formativo per il modulo A è da intendere come "almeno il 25%" ?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

In base a quanto riportato nelle *Note alla compilazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, la quota superiore al 25% è riferita alle ore di didattica che saranno svolte dalle strutture obbligatorie.

Per quanto attiene al Modulo A, il documento suindicato esplicita che le ore di formazione ad esso dedicate dovranno orientativamente avere un'incidenza tra il 40% e il 70% delle ore di formazione totali.

60. **Un'attività prevista nell'ambito di un Obiettivo Realizzativo può essere svolta da più partner coproponenti ed avere localizzazioni diverse in base a dove il singolo partner svolgerà la parte di attività di propria competenza? Basta elencare per ogni partner, dove svolgerà quella attività e il relativo impegno?** (31/03/2010)

Sì, un'attività può essere svolta anche da più proponenti; nell'ambito del progetto di ricerca dovranno essere rese tutte le informazioni utili ad identificare i soggetti che concorrono a realizzarla, il luogo di effettivo svolgimento e ogni altra informazione richiesta dalla modulistica a riguardo.

61. **Un progetto può far parte di due diverse costellazioni?** (31/03/2010)

Un progetto può afferire ad una sola costellazione.

62. **Quale è la differenza tra "Ricercatore" e "Tecnico di Ricerca"? In particolare ci si riferisce alle categorie di contratto del personale strutturato nelle Università o no?** (31/03/2010)

In coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 593/2000, il progetto di formazione è finalizzato a trasferire conoscenze e competenze tecniche specifiche nel settore di riferimento del progetto di ricerca ad esso correlato, nonché competenze nelle problematiche di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e trasferimento di tecnologie. Tali competenze e abilità tecniche dovranno risultare coerenti con quelle che caratterizzano le figure professionali del ricercatore e/o del tecnico di ricerca. La differenziazione tra le varie figure professionali deriva dalle peculiari tipologie di specializzazione tecnico-scientifica e/o differenti livelli di qualificazione e, pertanto, saranno funzione degli obiettivi prescelti dichiarati nel progetto.

63. **In relazione al progetto di formazione, tra le "altre strutture formative" può essere indicata una soprintendenza archeologica?** (31/03/2010)

La Soprintendenza archeologica potrà partecipare al progetto di formazione in qualità di altre strutture esterne al contraente se si configura come un centro di formazione o laboratorio di ricerca. Come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7.2 Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi) per laboratorio di ricerca applicata e per centro di formazione si intendono rispettivamente: a) una stabile struttura ove si svolgono attività di ricerca applicata, dotata di attrezzature specifiche e personale adeguatamente qualificato; b) una stabile struttura ove si svolgono attività di formazione, specificatamente attrezzata e dotata di personale stabilmente impiegato in loco per l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione.

investiamo nel vostro futuro

64. **Nell'ambito del progetto di formazione, quale è la percentuale di assenze ammissibile, per i singoli formandi?**(31/03/2010)

La percentuale di assenze ammissibile è da stabilirsi in sede di definizione di contratto o lettera contenente altresì l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo spettante all'allievo (borsa di studio).

65. **Il Responsabile scientifico, di cui all'art. 9, comma 4 lettera a. dell'Invito e il Responsabile del progetto, a cui si fa riferimento nel punto 6 dell'allegato "Progetto di ricerca", coincidono?** (31/03/2010)

Sì, le due figure coincidono.

66. **È possibile che l'attività di affiancamento, di cui al Modulo B, sia svolta presso una delle imprese che partecipano al progetto di ricerca in affiancamento ai ricercatori che sviluppano il progetto finanziato?** (31/03/2010)

L'attività di affiancamento, di cui al Modulo B, può essere svolta presso una delle imprese che partecipano al progetto di ricerca. Tuttavia, come riportato nelle *Note alla compilazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, è fatto espresso divieto, pena la revoca delle agevolazioni, impiegare i destinatari della formazione per specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personale "ricercatore" necessario all'attività stessa ovvero per scopi produttivi.

67. **Quali sono quei progetti di formazione di cui all'art. 12 del DM 593/200 per i quali è previsto l'obbligo della modalità dell'avviso pubblico?** (31/03/2010)

Come riportato nelle *Note alla compilazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 le modalità dell'avviso pubblico o bando per la selezione dei destinatari della formazione è d'obbligo per i progetti di formazione di cui all'art. 12 del D.M. 593/2000 (progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici), nel cui ambito si colloca l'Invito di cui al D.D. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

68. **In relazione al progetto di formazione, sono previsti requisiti minimi da rispettare con riferimento ai destinatari della formazione (es. residenza anagrafica; età, etc.)?** (31/03/2010)

L'unico vincolo espressamente indicato sia dall'art. 4 comma 11 dell'Invito sia dall'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. relativo alla condizione dei destinatari attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto.

69. **In caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai fini della stipula di un contratto co-intestato, la partecipazione finanziaria al progetto dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a. ad e., dell'Invito deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso, comprensivo della formazione?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Si, tale percentuale è riferita al costo complessivo del progetto, comprensivo dunque del costo del progetto di formazione.

70. **Nel caso in cui un progetto di ricerca non preveda attività al di fuori dei territori della Convergenza è possibile associare un progetto di formazione che invece le preveda?** (31/03/2010)

Secondo quanto previsto dall'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, sia il progetto di ricerca (comprensivo di attività di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale) che il progetto di formazione possono prevedere attività da realizzare in parte in aree extra Convergenza; le relative spese concorreranno a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza" ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (25% del costo del progetto di ricerca). Il principio vale anche se si prevede di realizzare fuori dall'Obiettivo Convergenza parte della sola attività di formazione.

Ammissibilità dei costi

1. **Nel caso di un progetto presentato da più co-proponenti, può uno di essi acquistare un'attrezzatura da un altro co-proponente?** (12/02/2010)

No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico".

Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nel caso specifico, l'acquisto di un bene da un co-proponente non è ammissibile, mentre è ammissibile la rendicontazione della quota d'uso per il bene messo a disposizione dal co-proponente stesso.

2. **In caso di partecipazione di Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca con sede fuori dalle Regioni Convergenza, i costi relativi graveranno sui 100 M di euro stanziati dal FAR?** (12/02/2010)

I costi per attività da realizzare in aree diverse dalle Regioni della Convergenza sviluppate da ciascun co-proponente e/o da soggetti terzi e/o da più soggetti riuniti in forma associata concorreranno a costituire i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, a valere sulle risorse del FAR.

Resta inteso che le Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca possono presentare un progetto in qualità di co-proponenti solo ove dispongano di una stabile organizzazione in una o più regioni dell'Area Convergenza ovvero si impegnino a costituirlo, oppure se presentano il progetto in forma associata con altri soggetti - più in particolare, in forma societaria - e tale soggetto abbia la propria sede legale e/o una stabile organizzazione (ovvero si impegni a costituirlo) in una delle regioni della Convergenza. In caso contrario, tali soggetti potranno

investiamo nel vostro futuro

soltanto collaborare in qualità di soggetti terzi al progetto svolgendo attività di consulenza (soggetto terzo) nei limiti del 20% ciascuno.

3. **Ai fini dell'imputazione dei costi nelle aree Convergenza e non, qualora vengano affidate consulenze ad Università/Organismi di ricerca in aree esterne, anche queste ultime verranno prese in considerazione per il rispetto del limite del 25% previsto dal comma 6 dell'art. 1? (12/02/2010)**

I costi sostenuti da Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca fuori dell'Area della Convergenza concorrono a formare i costi "per attività espletate fuori dai territori della Convergenza", ammessi nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010.

4. **In caso di partecipazione a un progetto di ricerca da parte di un soggetto co-proponente con sede fuori delle Regioni della Convergenza con un importo inferiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca, tale costo è finanziato? (12/02/2010)**

Sì, i relativi costi concorrono a formare i costi per attività espletate fuori dai territori della Convergenza, nel rispetto del limite previsto dall'art. 1 comma 6 del D.D. n 1/Ric del 18 gennaio 2010, con riferimento ai quali saranno riconosciute le intensità di aiuto e le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 6.

5. **In caso di soggetti che hanno sedi sia nelle Regioni della Convergenza che in altre Regioni, eventuale personale di base nelle altre Regioni può partecipare alle attività svolte in Regioni della Convergenza ed il relativo costo essere imputato alle attività svolte in dette regioni? Se sì, a quali condizioni formali? (05/03/2010)**

Per come previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7 - Criteri per l'imputazione territoriali dei costi), è possibile imputare al progetto di ricerca il costo delle attività svolte presso la stabile organizzazione riferibili al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccate presso tale organizzazione, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico delle spese generali (parag. 7.1, lettera b.), purché:

a. il personale avente stabile sede di lavoro presso la predetta organizzazione rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'espletamento delle attività previste dal progetto;

b. siano rispettate tutte le condizioni che individuano una stabile organizzazione (organizzazione dotata di personale di ricerca, ivi regolarmente assunto; dotazione di necessari impianti e attrezzature; impegno a garantire continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto).

6. **Spese sostenute per consulenti esterni ubicati in altre Regioni, ma per attività riconducibili alle attività svolte nelle Regioni della Convergenza e con fatture**

investiamo nel vostro futuro

esplicitamente destinate alle sedi in tali Regioni, sono imputabili alle attività svolte nelle Regioni della Convergenza? (05/03/2010)

I costi sono imputati in base al principio della localizzazione della stabile organizzazione. Pertanto, l'attività è rendicontabile ai fini PON solo nei limiti in cui l'attività svolta dal soggetto terzo sia riconducibile alla stabile organizzazione, presso la quale è espletata l'attività di consulenza, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, lett. e) dell'Invito.

7. **In base all'art. 4 comma 13, "il costo sostenuto dalla singola impresa proponente non può superare i 10 Milioni di Euro". Il limite di 10 MEuro va riferito solo alle imprese, o a tutti i beneficiari e quindi anche per esempio agli "organismi di ricerca"? (05/03/2010)**

Il limite è riferito esclusivamente alle imprese.

8. **Sono ammessi costi per la realizzazione di prototipi ed eventualmente quale intensità di aiuto viene riconosciuta?(05/03/2010)**

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Per tale attività vengono riconosciute le intensità di aiuto previste per le attività di sviluppo sperimentale e le eventuali maggiorazioni riconosciute in base alla dimensione delle Imprese e alla previsione di effettive collaborazioni.

9. **Il partner industriale può partecipare al progetto attraverso l'impiego di risorse umane, attrezzature, spese generali e altro, oppure deve apportare delle risorse finanziarie? (05/03/2010)**

Il partner può partecipare al progetto mettendo a disposizione personale, attrezzature etc., che renderà a costi reali. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.08, art.2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nello specifico, parti di attività possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative, in quanto partecipanti diretti all'attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

investiamo nel vostro futuro

10. **Le spese generali, calcolate al massimo come il 50% delle spese di personale, devono essere rendicontate poi in maniera dettagliata, ossia con la presentazione di fatture a supporto?** (05/03/2010)

Le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale (Max 50%) del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale. Nell'ipotesi in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci approvati e certificati, ove applicabile, dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi che sia autocertificata dal presidente del Collegio Sindacale ovvero dal responsabile legale per le società che in termini di legge non dispongono di tale organo di controllo.

11. **Quale bilancio deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle spese generali?** (05/03/2010)

In fase di presentazione della domanda di agevolazione dovrà essere preso in considerazione l'ultimo bilancio approvato. Resta inteso che tale criterio sarà applicato per verificare la congruità delle Spese generali esposte in rendicontazione.

12. **Nel caso in cui si presenta Domanda congiunta (dove i coproponenti sono tutte PMI) e il progetto presenta un investimento complessivo superiore a 7,5 MEURO, le singole PMI sono obbligate a descrivere l'effetto incentivante, oppure tale obbligo sorge solo nel caso in cui singolarmente è superato il limite di 7,5 MEURO?** (05/03/2010)

L'obbligo sussiste solo per le PMI che singolarmente svolgeranno attività per un costo pari o superiore a 7,5 MEURO.

13. **Quale è il costo minimo del progetto previsto dal'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010?** (05/03/2010)

Ai sensi del l'art. 4 comma 13 dell'Invito il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può essere inferiore a 5 Milioni di Euro.

14. **In riferimento all'art. 4 comma 1 dell'Invito, quali attività devono essere inferiori al 50% del totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili del progetto di ricerca?** (05/03/2010)

Il costo delle attività di sviluppo sperimentale deve essere inferiore al 50% del totale dei costi del progetto di ricerca.

15. **La quota di attività di ricerca da affidare eventualmente a soggetti terzi non deve essere superiore al 20% del costo complessivo del progetto di ricerca, è riferita al singolo soggetto terzo oppure complessivamente a tutti i soggetti terzi coinvolti?** (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera e. dell'Invito il limite del 20% del costo complessivo del progetto di ricerca è riferito a tutti i soggetti terzi coinvolti, a prescindere dal numero.

investiamo nel vostro futuro

16. L'acquisto di un brevetto propedeutico alla realizzazione dell'attività di ricerca rientra tra i costi finanziabili dal bando?(05/03/2010)

Sì, se ritenuto congruo e pertinente in sede di valutazione e se rendicontato all'interno della voce "Costi degli Strumenti e delle attrezzature". In ogni caso saranno ammissibili i costi sostenuti dalla data di adozione del Decreto MIUR di concessione dell'agevolazione e comunque dal 90° giorno dai termini di chiusura dell'Invito n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000.

17. Sono rendicontabili i costi per l'IVA? (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Invito, i costi sono comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

18. Tra i costi ritenuti ammissibili sono compresi anche quelli relativi al noleggio con "Diritto Irrevocabile d'Uso" (meglio conosciuto come IRU: "Indefeasable Right of Use") di almeno 15-20 anni? (05/03/2010)

No, il leasing è ammesso solo nel caso di attrezzature. Tuttavia, in quanto bene immateriale, è ammissibile il costo per l'eventuale acquisto dell'IRU.

19. E' possibile il caso in cui il soggetto proponente abbia tra i suoi fornitori (per l'acquisto di una licenza d'uso) un'azienda nella quale un socio lo è anche della proponente? (05/03/2010)

No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico". Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nel caso specifico, l'acquisto di un bene da un'azienda partecipata non è ammissibile, mentre è ammissibile la rendicontazione della quota d'uso per il bene messo a disposizione dalla stessa.

20. Nel caso dei Consorzi sono ammissibili spese sostenute per il progetto direttamente dai consorziati e quindi rendicontate e documentabili con titoli di spesa intestati agli stessi? (05/03/2010)

In base a quanto previsto dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., nel caso di consorzi (o società consortili) con stabile organizzazione (quindi con propria struttura e personale) i soci che eventualmente partecipano allo svolgimento delle attività previste dal progetto dovranno fatturare al consorzio (o società consortile) che esporrà il costo da esso stesso sostenuto. Tenuto conto della sussistenza di un rapporto di cointeressenza i costi dovranno comunque essere determinati nel rispetto dei "criteri di determinazione e imputazione dei costi" previsti dal richiamato Decreto. I costi dei consorziati possono essere esposti direttamente solo quando il

investiamo nel vostro futuro

consorzio (o società consortile) non ha proprie strutture e risorse umane: è il caso tipico dei consorzi "di scopo" che nascono appositamente per lo svolgimento di un progetto di ricerca.

21. **Il costo per l'acquisto di un software commerciale è ammissibile oppure deve essere acquistata una licenza d'uso relativa al solo periodo di svolgimento del progetto?** (05/03/2010)

Sì, il costo per l'acquisto di un software commerciale è un costo ammissibile.

22. **A quale voce di costo deve essere imputato il costo per l'acquisto di una licenza d'uso?** (05/03/2010)

Il costo relativo all'acquisto di una licenza d'uso è imputabile alla voce di costo "Costi degli Strumenti e delle attrezzature".

23. **I limiti previsti dall'art. 4 comma 11 dell'Invito relativi al costo complessivo del progetto di formazione sono riferiti al costo complessivo del progetto?** (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito il costo del progetto di formazione deve essere non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, comprensivo dunque dei costi per attività di ricerca industriale e per attività non preponderanti di sviluppo sperimentale.

24. **Sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi a risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza?** (05/03/2010)

Sì, tali costi saranno imputati alla voce "Costi degli Strumenti e delle attrezzature" .

25. **I costi delle strumentazioni o attrezzature possono ricomprendere anche attrezzature già in possesso da parte dei soggetti proponenti e imputate sul progetto per le relative quote di ammortamento relative al loro utilizzo su specifiche attività?** (05/03/2010)

Sì, sono ammessi relativamente alla quota d'uso specifica del progetto, a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento.

26. **I costi dell'acquisto di un impianto pilota, necessario per le attività di sviluppo sperimentale, possono essere interamente spesi sul progetto o anche in questi casi si attribuiranno al progetto solo le quote di ammortamento?**(05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

In questo caso potranno essere riconosciuti i costi di ammortamento, da imputare secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii..

27. **I costi per servizi di consulenza, art. 5 lett.e dell'Invito, sono riconosciuti entro un max del 20% del progetto di ricerca, sia per le attività previste dal progetto di ricerca che per le attività del corso di formazione? (05/03/2010)**

No, tale limite è previsto esclusivamente per il progetto di ricerca (comprensivo delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale); per il progetto di formazione non è previsto alcun limite massimo ai costi di consulenza.

28. **Se un soggetto proponente di una delle Regioni della Convergenza svolge la propria attività insieme ad un proponente di un'altra Regione della Convergenza, il suo costo viene computato nella quota PON R&C della Regione dove risiede o sulla quota PON R&C dove svolge le attività? (05/03/2010)**

I costi sono imputati in base all'effettiva localizzazione delle attività espletate.

29. **Esiste una percentuale minima dei costi che ciascun partner deve sostenere? (05/03/2010)**

No, non esiste un vincolo minimo di attività rispetto al singolo soggetto. Tuttavia in caso di progetti presentati in forma congiunta ai fini della stipula del contratto cointestato o di progetti presentati da più co-proponenti riuniti in forma associata, la partecipazione finanziaria dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 alle lettere a., b., c., d. e e., deve essere superiore al 30% del costo complessivo dei progetti stessi.

30. **E' possibile che il "subfornitore" di un partner possa a sua volta subappaltare una parte della sua attività ad una parte terza? (05/03/2010)**

No, non è ammissibile tale tipologia di affidamento a terzi.

31. **Per i progetti ammessi all'agevolazione, i relativi costi decorrono dopo novanta giorni dalla data di presentazione della domanda? (05/03/2010)**

Sono ammissibili i costi sostenuti dalla data di adozione del Decreto MIUR di concessione dell'agevolazione e comunque dal novantesimo giorno dai termini di chiusura dell'Invito n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000.

32. **Secondo quali modalità dovrà essere effettuato il calcolo delle spese generali previste dal progetto di formazione?(05/03/2010)**

Sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

investiamo nel vostro futuro

33. Rientrano nei costi ammissibili i costi per la realizzazione di infrastrutture, funzionali alle attività di ricerca industriale di una PMI proponente il progetto? (05/03/2010)

No, sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

34. L'eventuale apporto di mezzi propri dei soggetti co-proponenti deve essere dimostrato? (05/03/2010)

I soggetti proponenti partecipano al progetto sostenendo direttamente i relativi costi. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2 sono ammissibili al cofinanziamento le spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'agevolazione; i proponenti dovranno, pertanto, dimostrare di aver integralmente sostenuto i costi esposti in rendicontazione.

35. Quale metodo di calcolo deve essere utilizzato per l'imputazione dei costi relativi a attrezzature e strumenti?(05/03/2010)

Ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., i costi relativi ad attrezzature e strumentazioni sono da imputare nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, anche tenuto conto dell'effettivo utilizzo dell'attrezzatura nel progetto (principio della quota d'uso).

36. Un Ente Pubblico di Ricerca, avente le caratteristiche di organismo di ricerca, può coprire interamente il cofinanziamento, pari al 15% dei costi ammissibili, con il costo del personale dedicato al progetto, oppure la percentuale di cofinanziamento deve essere relativa ad ogni singola voce? (05/03/2010)

Il cofinanziamento deve essere garantito con riferimento ai costi complessivamente considerati e sostenuti dai soggetti co-proponenti.

37. Il costo dell'affitto rientra tra le spese ammissibili? (05/03/2010)

No, i costi dell'affitto non rientrano tra i costi ammissibili ai sensi del DM 593/2000 e ss.mm.ii.

38. E'possibile utilizzare e rendicontare sui costi di progetto il personale distaccato da parte di consorziati o di altri soggetti non consorziati? (05/03/2010)

Il progetto può prevedere il distacco di personale di ricerca presso la struttura di un co-proponente ai fini dell'espletamento di specifiche attività di progetto.

In base a quanto previsto nelle Note per la redazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 7 - Criteri per l'imputazione territoriali dei costi) è infatti possibile imputare al progetto di ricerca il costo delle attività svolte presso la stabile organizzazione anche con riferimento al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue

investiamo nel vostro futuro

collegate distaccate presso tale organizzazione, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico delle spese generali (parag. 7.1, lettera b.), purché:

c. il personale avente stabile sede di lavoro presso la predetta organizzazione rappresenti la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell'espletamento delle attività previste dal progetto;

d. siano rispettate tutte le condizioni che individuano una stabile organizzazione (organizzazione dotata di personale di ricerca, ivi regolarmente assunto; dotazione di necessari impianti e attrezzature; impegno a garantire continuità operativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto).

39. Cosa si intende per "costo dei destinatari" nel progetto di formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, punto f) dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? - (16/03/2010)

In coerenza con quanto previsto dal D.M. 593/2000 tale voce è relativa al costo delle borse di studio, maggiorato di eventuali oneri previsti per legge.

40. L'affitto/concessione di una strumentazione di proprietà di un soggetto completamente esterno al progetto è un costo ammissibile? Se sì, a quale voce di costo deve essere imputata? (16/03/2010)

La locazione finanziaria di una strumentazione è in costo ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dal D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196. La stessa dovrà essere imputata alla voce Costi degli strumenti e delle Attrezzature.

41. È interamente ammissibile il costo di strumenti ed attrezzature, acquistati ad uso esclusivo del progetto di formazione, che non abbiano altro utilizzo e la cui vita utile coincide con la durata del progetto? (16/03/2010)

Sì, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 593/2000 se le condizioni richiamate sono soddisfatte l'intero costo è ammissibile.

42. Le spese generali vanno determinate sulla base di un criterio che può essere diverso da soggetto a soggetto?(16/03/2010)

No, tutti i soggetti dovranno rispettare il criterio previsto per il calcolo delle spese generali dall'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.

43. Se un proponente ha una stabile organizzazione in una delle Regioni della Convergenza ma sede legale al Nord, i costi rendicontabili con fattura (es. consulenze, attrezzature,

investiamo nel vostro futuro

ecc.) intestata alla società sono considerati costi sostenuti al Nord o in area Convergenza? (16/03/2010)

I costi sono imputati in base all'effettiva localizzazione delle attività espletate e non alla sede legale del soggetto che ha sostenuto la spesa.

44. Come si coniuga il limite previsto per le attività di consulenza con quello previsto all'art. 5 comma 1 dell'Invito per attività espletate in area extra convergenza? (16/03/2010)

I soggetti terzi sono soggetti ai quali viene affidata un'attività progettuale, i cui costi sono ammissibili complessivamente fino ad un massimo del 20% dei costi del progetto di ricerca. Queste collaborazioni, se realizzate in area extra Convergenza, concorrono a formare i costi per attività di progetto espletate fuori dai territori della Convergenza, ammessi fino ad un massimo del 25 % dei costi complessivi del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Invito.

45. Con riferimento all'art 9 comma 4 lettera g) dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, cosa si intende per distacco? (16/03/2010)

Il progetto può prevedere il distacco di personale di ricerca presso la struttura di un proponente ai fini dell'espletamento di specifiche attività di progetto; la valorizzazione delle ore lavorate di tale personale potrà essere riconosciuto tra i costi del progetto.

46. Il costo totale del progetto è comprensiva dei costi del progetto di formazione (previsto per un importo non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo del progetto di ricerca) o è una quota "addizionale"? (16/03/2010)

Il costo totale del progetto comprende sia il costo del progetto di ricerca sia il costo del progetto di formazione. I limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito sono riferiti al costo complessivo del progetto, pertanto comprensivo della formazione.

47. Un soggetto imprenditoriale localizzato in area extra Convergenza che partecipi al progetto inizialmente con la propria struttura originaria sino a quando non disponga di una "stabile organizzazione" localizzata nelle Regioni della Convergenza" vedrà i propri costi sostenuti "Extra Convergenza" trattati secondo quanto previsto all'art. 1 comma 6 o sarà ritenuto "soggetto terzo"? (16/03/2010)

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, l'operatività del provvedimento di concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva costituzione della stabile organizzazione; eventuali costi sostenuti anticipatamente, e comunque non prima del novantesimo giorno dai termini di chiusura dell'Invito (9 aprile 2010), ai sensi del D.M. 593/2000, concorreranno a costituire la quota massima del 25% prevista dall'Invito per attività espletate fuori dai territori della Convergenza.

48. In che modo si deve dimostrare lo scopo non commerciale del prototipo? (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Il prototipo non utilizzabile a fini commerciali è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; tale condizione sarà accertata in sede di valutazione.

49. La rendita catastale di un edificio realizzato quale prototipo non commerciale va considerata fra i redditi deducibili dai costi ammissibili? (16/03/2010)

No, non deve essere considerata tra i redditi deducibili.

50. Sono ammissibili costi per consulenze non prettamente di ricerca, ma necessarie all'esecuzione del progetto (ad esempio project management, rendicontazione, ecc.)? (16/03/2010)

No, i costi di consulenza e di servizi equivalenti sono ammissibili se finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca.

51. Esiste un limite percentuale ai costi di consulenza sul costo totale di progetto? (16/03/2010)

No, non esiste un limite dei costi di consulenza rispetto al costo totale del progetto. Il limite sussiste con riferimento ai costi complessivi del progetto di ricerca (20%).

52. E' necessario che tutti i progetti della costellazione abbiano un costo non inferiore ai 5 milioni di Euro? (16/03/2010)

Sì, stante l'auto consistenza e l'autonomia funzionale dei progetti inquadrati nell'ambito di una medesima costellazione, gli stessi singolarmente dovranno rispettare i limiti di costo previsti dall'art. 4 comma 13 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

53. All'interno di un progetto sovraregionale i costi sostenuti dai soggetti proponenti per le attività espletate dai soggetti terzi sono imputati sui fondi destinati alla Regione della Convergenza nella quale essi operano? (16/03/2010)

I costi sostenuti dai soggetti proponenti per attività espletate da soggetti terzi (consulenze) sono imputati in base alla sede di effettivo svolgimento di tale attività.

54. È prevista una percentuale massima di costi di personale dipendente rispetto al costo totale del progetto per i progetti da presentare nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (16/03/2010)

No, in coerenza con il D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. l'Invito non prevede una percentuale massima di costi di personale dipendente in rapporto al costo totale del progetto. Tale aspetto sarà verificato in sede di valutazione da parte degli organi competenti.

55. Nell'ambito della voce di costo "Spese di personale" è possibile imputare costi del personale tecnico/amministrativo dipendente? (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

La voce "Spese di personale" ricomprende esclusivamente il costo di ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito ad attività di ricerca.

56. Esiste un limite massimo di orario ammissibile per il personale dipendente? (16/03/2010)

No, non esiste un limite al numero di ore/uomo di personale dipendente imputabili al progetto. Tale aspetto sarà verificato in sede di valutazione da parte degli organi competenti.

57. In quale voce di costo devono essere imputate le spese per missioni in Italia e/o all'Estero da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca? (16/03/2010)

Le spese per missioni in Italia e/o all'Estero da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca sono da imputare alla voce Spese Generali, così come indicato nella "Nota esplicativa", pubblicata unitamente al D.M. del 2 gennaio 2008 recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01".

58. In quale voce di costo vanno inserite le spese per attività di divulgazione dei risultati? (16/03/2010)

Le spese per attività di divulgazione dei risultati rientrano tra le spese per Informazione e pubblicità e in quanto tali sono da imputare alla voce di costo "Altri costi di esercizio".

59. Sulla base di quanto riportato all'art. 7 comma 2 dell'Invito, sembrano esserci vincoli solo sull'importo da erogare agli allievi che non può superare il 50% del costo del progetto di formazione. Esistono a tal proposito degli altri vincoli a cui bisogna attenersi? (16/03/2010)

No, non sono previsti limiti riferiti alle restanti voci di costo.

60. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Invito, sono le attività di sviluppo sperimentale che devono essere inferiori al 50% del totale dei costi preventivati, oppure sono le attività di ricerca che devono essere inferiori al 50% e i costi rimanenti sono tutti riferibili alla formazione? (16/03/2010)

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Invito, i costi da sostenere per lo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale devono essere inferiori al 50% dei costi del progetto di ricerca, comprensivo quindi delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 11 dell'Invito, i costi del progetto di formazione devono essere non inferiori al 5% e non superiori al 15% dei costi del progetto di ricerca (quest'ultimo comprensivo quindi delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale)

Il costo del progetto di ricerca e il costo del progetto di formazione rappresentano il costo

investiamo nel vostro futuro

complessivo del progetto che non può essere inferiore a 5 milioni di Euro e superiore a 25 milioni di Euro ai sensi dell'art. 4 comma 13 dell'Invito.

61. **Con riferimento all'art. 4 comma 11 dell'Invito, i costi del progetto di formazione sono relativi ai costi per l'erogazione delle attività formative oppure si riferiscono ad una attività di progettazione propedeutica alla formazione?** (16/03/2010)

I costi del progetto di formazione, compresi entro i limiti indicati all'art. 4 comma 11 dell'Invito, sono relativi allo svolgimento delle attività formative nel complesso e vengono dettagliati all'art. 7 del predetto Invito.

62. **È possibile considerare tra le spese di personale anche i costi relativi a personale che verrà assunto nel momento in cui il progetto verrà finanziato?** (16/03/2010)

Sì, in fase di presentazione della domanda di agevolazione il piano finanziario può tenere conto delle previsioni di spesa relative a personale da contrattualizzare, fermo restando l'obbligo di rendicontare esclusivamente le spese di personale effettivamente sostenute.

63. **La partecipazione di un'Università al progetto può essere contabilizzata mediante adeguato computo dei mesi-uomo della persone strutturate eventualmente coinvolte?** (16/03/2010)

Sì, resta inteso che, in sede di rendicontazione, il soggetto dovrà dimostrare di avere effettivamente ed integralmente sostenuto i costi esposti.

64. **Sono ammissibili costi per attività di consulenza svolte al di fuori dell'Italia?** (16/03/2010)

Sì, tali costi concorreranno a costituire la quota di attività che possono essere espletate al di fuori delle aree della Convergenza.

65. **È possibile che un soggetto imprenditoriale proponente di nuova costituzione impegni il 100% della propria forza lavoro nel progetto?** (16/03/2010)

Sì, resta inteso che, in sede di rendicontazione, il soggetto dovrà dimostrare di avere effettivamente ed integralmente sostenuto i costi esposti.

66. **Un Centro di ricerca interuniversitario con sede in una Regione della Convergenza può esporre tra i costi del personale anche le ore-uomo dei ricercatori delle altre sedi universitarie?** (16/03/2010)

Per la rendicontazione delle spese del personale valgono le regole indicate nelle "Note per la redazione della documentazione", pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, nonché quanto previsto in materia dal D.M. del 2 gennaio 2008 recante Adeguamento del suddetto Decreto alla disciplina Comunitaria 2006/C 323/2001.

investiamo nel vostro futuro

67. La quota di cofinanziamento come deve essere garantita, con apporto di risorse finanziarie o attraverso la valorizzazione del costo del personale? (22/03/2010)

Il cofinanziamento deve essere garantito con riferimento ai costi complessivamente considerati e sostenuti dai soggetti co-proponenti.

68. Le quote di ammortamento di attrezzature tecnico-scientifiche già in disponibilità dei soggetti proponenti, sono ammissibili se acquisite utilizzando il credito di imposta aree svantaggiate (c.d. Visco-ter) o nel caso siano state acquistate con provvidenze ex legge 488, (in quest'ultimo caso per le sole quote calcolate sull'imponibile al netto del predetto contributo)? (22/03/2010)

Sì, le quote di ammortamento relative ad attrezzature acquisite utilizzando il credito di imposta sono ammissibili. Ai sensi del D.M. 864/Ric del 3 settembre 2008, infatti, le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e disciplinate dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., sono cumulabili con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, comma 280 e ss. della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art.1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non sono ammissibili i costi di attrezzature acquistate a valere sulle risorse della L. 488/92.

69. Tra i costi di consulenza, sono compresi anche i costi amministrativi e/o di gestione del progetto di ricerca?(22/03/2010)

No, i costi di consulenza comprendono esclusivamente costi per attività a contenuto di ricerca o progettazione commissionati a terzi.

70. Sono ammissibili i costi relativi a "Prestazioni di terzi"? In caso affermativo, in quale categoria di costo vanno rendicontati? (22/03/2010)

Sono ammissibili esclusivamente le tipologie di costo individuate all'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

71. Sono ammissibili spese per la progettazione esecutiva degli interventi di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione? In caso affermativo, in che voce di costo vanno imputate? (22/03/2010)

No, sono ammissibili esclusivamente le tipologie di costo individuate all'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. Tuttavia, per il progetto di ricerca, nell'ambito della voce "Spese di Personale", possono essere valorizzate le ore del personale dedicate alla gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto); per il progetto di formazione, nell'ambito delle voci "Costo del personale docente" e "Costi di servizi di consulenza" è possibile imputare le spese sostenute per la preparazione dei corsi.

investiamo nel vostro futuro

72. **Sono ammissibili spese per opere murarie strumentali all'allocazione e funzionamento delle attrezzature necessarie per la Ricerca, lo Sviluppo e per le attività formative? In caso affermativo, in quale voce di spesa vanno imputate?**(22/03/2010)

No, sono ammissibili solo i costi indicati all'art. 7 dell'Invito.

73. **Dopo quanto tempo può essere venduto o "alienato" un prototipo realizzato a conclusione del progetto di Ricerca e Sviluppo?** (22/03/2010)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni in materia. A tale riguardo, tuttavia, si rileva che ai sensi del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, rientra nello sviluppo sperimentale "la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili".

74. **È ammissibile il costo di strumenti/attrezzature utili per la fase di testing del progetto di ricerca realizzati da un co-proponente su specifiche definite da altri partner di progetto, anche se non presenta caratteristiche tipicamente innovative? In caso affermativo, tale costo dovrà essere imputato al coproponente che lo usa e/o a chi lo realizza?**(22/03/2010)

Ai sensi della normativa vigente non sono ammissibili attività di sviluppo sperimentale, e quindi i relativi costi sostenuti, inerenti modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, **servizi esistenti e altre operazioni in corso**, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Nell'ipotesi in cui il caso in esame non rientri in tale fattispecie, il costo è ammissibile e dovrà comunque essere rendicontato dal soggetto che realizza la strumentazione necessaria alla realizzazione delle attività di testing.

75. **In riferimento all'art. 7 comma 2 lettera c. (Attre spese correnti) dell'Invito, è possibile rendicontare le spese di locazione dei locali adibiti e/o da adibire ad attività formative?** (22/03/2010)

No, l'affitto di locali per lo svolgimento dell'attività formativa non è un costo eleggibile. Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione (Cap. 7.2 Il progetto di formazione. Criteri per l'imputazione territoriale dei costi) le attività di formazione devono essere svolte presso le strutture del soggetto responsabile del progetto di formazione, altre strutture esterne (quali Università, Enti di ricerca, laboratori, centri di formazione, etc.), altre strutture interne al contraente (unità locali dell'impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione che attuano parte dell'attività formativa alla stregua delle strutture esterne).

76. **Un co-proponente legato da un vincolo societario ad un secondo co-proponente può affidare a questi la realizzazione di parte delle attività in qualità di socio?** (22/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

No, i co-proponenti intervengono nel progetto svolgendo le attività di competenza ed esponendo i costi direttamente sostenuti.

77. Esistono parametri di riferimento per il costo complessivo dell'ora di formazione? (22/03/2010)

No, non esistono dei massimali riferiti al costo/ora di formazione.

78. Un circuito/impianto pilota progettato e realizzato per le specifiche esigenze del progetto e' finanziato totalmente o per quote di ammortamento ? (22/03/2010)

Se tale circuito/impianto è progettato e realizzato nell'ambito delle attività previste dal progetto il suo intero costo è ammissibile.

79. In riferimento alle spese ammissibili per le attività di ricerca, oltre alle attrezzature imputate per quote di ammortamento (in base all'effettivo utilizzo nell'ambito dello stesso), è possibile prevedere il leasing di attrezzature ed imputare al progetto le relative quote del periodo di utilizzo delle stesse? (22/03/2010)

Sì, è possibile imputare il costo pro-quota del costo relativo al leasing di attrezzature, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008.

80. Il limite del 20% del costo delle attività affidate a soggetti terzi deve essere rispettato con riferimento ai costi sostenuti dai singoli soggetti proponenti o ai costi complessivi del progetto di ricerca? (22/03/2010)

Il limite è riferito ai costi complessivi del progetto di ricerca.

81. Ai fini del calcolo delle spese generali, con riferimento al denominatore del rapporto tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), si deve riportare il costo totale del personale dell'azienda o solo il costo del personale della ricerca? (22/03/2010)

Ai fini del calcolo delle spese generali si deve prendere in considerazione il costo totale del personale dell'azienda.

82. Nel caso in cui si presenta una rendicontazione nel corso dell'anno, a quali valori di bilancio bisogna fare riferimento?(22/03/2010)

In questo caso si utilizzeranno i dati relativi all'ultimo bilancio approvato.

83. Con riferimento al progetto di formazione, nella voce "Altre spese correnti" rientrano i costi relativi al personale non docente interno e/o da assumere per attività di tutoraggio alla docenza e supporto tecnico/amministrativo?(31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Come esplicitamente riportato nelle *Note alla redazione della documentazione* (parag. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili) pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, i costi per attività di tutoring e per attività di gestione (organizzazione e gestione dei corsi) rientrano nella voce di costo "Costo del personale docente" o nella voce "Costi dei servizi di consulenza", da determinare in base alle modalità indicate nel suddetto documento.

84. **Con riferimento al progetto di formazione, nella voce "Altre spese correnti" rientrano i costi relativi canonici per l'uso di servizi telematici per la formazione a distanza?** (31/03/2010)

Sì, secondo quanto previsto dal DM 593/00 nella voce "Altre spese correnti" vanno riportate le forniture necessarie al progetto di formazione (quali ad es. libri, riviste, materiali di consumo per sperimentazione di laboratorio, ecc.), nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione (Selezione, pubblicità, assistenza tecnica e gestionale, ecc.).

85. **Con riferimento al progetto di formazione, nella voce "Altre spese correnti" rientrano i costi relativi all'uso di strumentazione preesistente?** (31/03/2010)

No, come esplicitamente riportato nelle *Note alla redazione della documentazione* (parag. 6.2 Il progetto di formazione. Determinazione dei costi ammissibili) pubblicate unitamente al D.M. 593/2000, non è riconosciuto il costo di strumentazioni e attrezzature esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento.

86. **È possibile rendicontare il costo figurativo dei soci/amministratori anche se non percepiscono compensi?** (31/03/2010)

No, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 3.10.08 n. 196.

87. **In riferimento ai Costi Ammissibili del Progetto di ricerca, la voce di costo "Servizi di consulenza" comprende i costi relativi ad attività svolte da soggetti terzi dichiarati in sede di presentazione del progetto, unitamente ad altre consulenze necessarie alla ricerca con l'affidamento a singoli professionisti o imprese non dichiarate in sede di presentazione del progetto?** (31/03/2010)

I costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti comprendono i costi riferiti esclusivamente ad attività di ricerca affidate sia a soggetti giuridici sia a persone fisiche; tali soggetti devono essere individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

88. **Nella determinazione della percentuale d'incidenza delle spese generali sul personale, da calcolare secondo lo schema di autodichiarazione allegato alla modulistica di rendicontazione, al numeratore vanno considerate le spese generali complessive dell'azienda o vanno invece considerati i solo costi riferibili alle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'azienda?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 2 gennaio 2008 di adeguamento delle disposizioni del decreto 593/00, le spese generali da considerare nel calcolo sono solo quelle riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo.

89. **Tenuto conto della ripartizione delle risorse finanziarie per Regioni Convergenza, nel caso in cui un ente di ricerca con sede in una regione Convergenza "A" partecipi ad un progetto in una regione Convergenza "B" la sua partecipazione rientrerà nel limite massimo del 25% c.d. fuori convergenza?** (31/03/2010)

No, il limite del 25% è riferito ad attività da espletare in territori fuori area Convergenza. Nel caso in esame i costi del progetto, complessivamente considerato, saranno imputati alle risorse individuate per ciascuna Regione della Convergenza sulla base dell'effettiva localizzazione delle attività da espletare.

90. **Esiste un costo orario minimo o massimo per il personale docente? Nel caso sia personale interno ad una impresa partner, il costo orario è quello derivante dalla valorizzazione dello stipendio oppure deve essere previsto un incarico con il riconoscimento di un relativo compenso?** (31/03/2010)

No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico".

Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Nel caso specifico, è ammissibile il costo esposto dal partner come valorizzazione del proprio personale interno.

91. **I software rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma 1, lettera b. dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (31/03/2010)

Sì, il software è un costo ammissibile.

92. **Sono ammissibili le spese per il deposito di brevetti relativi ad esempio ai prototipi sviluppati nel corso del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale? Se sì, in che voce di spesa vanno allocate? Tali spese comprenderebbero sia la eventuale consulenza per la redazione del brevetto che le spese di deposito?"** (31/03/2010)

Premesso che, in base al disposto del Decreto 2 gennaio 2008, di adeguamento del D.M. 593/00, i brevetti vanno inseriti nella voce attrezzature e strumentazioni e quindi sono rendicontabili solo le relative quote di ammortamento e/o quota d'uso se utilizzato solo parzialmente per il progetto, le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, ecc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.

93. **Un Istituto di un Ente di Ricerca proponente localizzato in area Convergenza può rendicontare come cofinanziamento una quota di mesi uomo di un altro Istituto non co-**

investiamo nel vostro futuro

proponente ma coinvolto in modo minoritario nell'attuazione del progetto, localizzato nella medesima Regione? In caso affermativo, con quali modalità? (31/03/2010)

No. In base al disposto del DPR 196 del 3.10.2008, art. 2, sono ammissibili al cofinanziamento le sole spese effettivamente sostenute dai beneficiari, che secondo la definizione dell'art. 2 del Reg (CE) 1083/06 sono da intendersi, nel caso dei regimi di aiuto, come "imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico".

Ne deriva che a tutti i soggetti partecipanti al progetto in termini di proponenti, co-proponenti, società collegate, consorziate, ecc.. si estende l'obbligo di rendicontare a costi reali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

94. I costi da sostenere nell'ambito del progetto di ricerca per una società di servizi (es. trasporto e montaggio di una parte delle attrezzature) possono essere imputati alla voce Altri costi? (31/03/2010)

Il Decreto 2 gennaio 2008, di adeguamento del D.M. 593/00, prevede nella voce "Altri costi di esercizio" i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

95. Nel caso di proponenti tenuti a rispettare procedure di evidenza pubblica per la selezione di fornitori esterni (soggetti terzi) è ammissibile la modifica dei consulenti successivamente all'approvazione del progetto? (31/03/2010)

Sì, fermo restando la previsione di spesa per consulenti da formulare nel piano finanziario allegato al progetto.

96. I costi del personale amministrativo per la gestione del progetto di ricerca possono essere caricati sulla voce di costo personale docente? (31/03/2010)

Il progetto di ricerca prevede tra le spese ammissibili la voce "Spese di personale" in cui sono ricompresi i costi relativi a ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca. I costi di personale che non confluiscono in tale voce possono essere rendicontati nella voce Spese generali.

97. Sono ammissibili spese di carburante, di personale imbarcato con le relative spese di vitto (servizio mensa), ammortamenti di navi e attrezzature, nonché eventuali altre spese inerenti la navigazione, funzionali allo svolgimento dell'attività di ricerca? (31/03/2010)

Sono ammissibili solo le tipologie di costo individuate dall'art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

98. Ai fini del calcolo delle Spese Generali, all'art. 7 comma 1 lettera b. si fa esplicito riferimento all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di

investiamo nel vostro futuro

ricerca. I dati da prendere in considerazione sono quelli dell'ultimo bilancio approvato o dei dati contabili dell'anno di riferimento? (31/03/2010)

Si precisa al riguardo che la percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile.

99. **Dove si evince nell'Invito di cui al D.D. 1/Ric del 18 gennaio 2010 che i costi eleggibili possono essere riconosciuti solo dopo il 9 luglio 2010 (novantesimo giorno dal 9 aprile 2010)? (31/03/2010)**

L'art. 12, comma 5, del D.M. 593/2000 stabilisce che per i progetti ammessi all'agevolazione i costi riconoscibili decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine fissato per la presentazione dei progetti. A sensi dell'art. 13, comma 2, dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 per quanto non espressamente specificato si osservano le disposizioni contenute nel D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., pertanto tale disposizione si intende applicata anche con riferimento ai progetti presentati nell'ambito del predetto Invito.

100. **La spesa per l'acquisto di un'autovettura tra i beni mobili è un costo ammissibile se necessaria per la realizzazione dell'attività di ricerca da sviluppare sul campo? (31/03/2010)**

Le spese sono ammissibili a condizioni che siano pertinenti, congrue ed effettivamente sostenute a norma del D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008.

101. **È possibile inserire tra le voci di spesa del progetto di formazione borse di studio per dottorandi afferenti ad un ente di ricerca partner del progetto? (31/03/2010)**

Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.M. 593/00 il progetto di formazione professionale deve essere rivolto a ricercatori e/o tecnici di ricerca. Il personale esterno in formazione beneficia di un'apposita borsa di studio, incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso.

102. **Una PMI co-proponente può considerare tra i costi ammissibili ex art. 7 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, le fatture del professionista con Partita IVA derivanti da contratto di consulenza appositamente siglato per la realizzazione di attività di ricerca o sviluppo del progetto? Tali spese possono rientrare tra i costi dei servizi di consulenza o tra le spese di personale, oppure l'attività del professionista è considerata "consulenza" e quindi il professionista stesso è "soggetto terzo"? (31/03/2010)**

Il costo è rendicontabile nella voce "Costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini delle attività di ricerca".

investiamo nel vostro futuro

103. **È possibile riconoscere come spesa ammissibile a contributo l'affitto di un canale televisivo "digitale terrestre" funzionale all'attività di testing?** (31/03/2010)

La locazione finanziaria di una strumentazione è in costo ammissibile nel rispetto delle condizioni previste dal D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196. La stessa dovrà essere imputata alla voce Costi degli strumenti e delle Attrezzature.

104. **Nel caso di attività di consulenza prestata da professionisti e/o persone fisiche, nel rispetto del limite del 20% del costo complessivo del progetto di ricerca, questi sono considerati soggetti terzi? In particolare, se si affida parte della docenza del progetto di formazione a professionisti/ persone fisiche questi ricadono nella fattispecie di soggetti terzi?**(31/03/2010)

No, tale limitazione non sussiste con riferimento al progetto di formazione.

105. **Per rendicontare le spese generali, fino ad un massimo del 50% delle spese di personale impegnato nel progetto di ricerca, potranno essere esposti costi da imputare integralmente (come viaggi, personale amministrativo debitamente supportato da calcolo costo lavoro e ore impegno) e costi pro-quota da calcolarsi con la percentuale di imputazione citata (ad esempio spese telefoniche, spese per energia, etc)?** (31/03/2010)

La modalità di rendicontazione delle spese generali è specificata nel Decreto 2 gennaio 2008 di adeguamento del D.M. 593/00.

106. **Quali sono le voci di spesa che contribuiscono a formare le "spese correnti" per il progetto di formazione?** (31/03/2010)

Per il dettaglio delle voci di spesa che contribuiscono a formare le "spese correnti" si rimanda al punto 6.2 delle Note alla compilazione della documentazione, pubblicate unitamente al D.M. 593/00.

107. **Nelle specifiche della modulistica del D.M. 593/2000, "Note per la redazione della documentazione" facendo riferimento al costo del personale docente (differenziato tra dipendente e non dipendente), si specifica che "I relativi costi vanno indicati sotto forma di costo orario, calcolato come illustrato alla voce a.1. del precedente paragrafo 6.1, incrementato del 60% per tenere conto dei costi indiretti relativi alla funzionalità logistica, ambientale, operativa e organizzativa connessi a detto personale". Tale metodo di calcolo del costo è applicabile anche all'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010? In caso affermativo, viene mantenuta la percentuale del 60% di incremento?**(31/03/2010)

Per i progetti presentati a valere sull'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, tale incremento non è ammissibile.

investiamo nel vostro futuro

108. **Ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Invito, ai costi di servizio di consulenza possono essere imputati costi di coordinamento scientifico ed i costi di coordinamento gestionale da parte di figure (accademiche e professionali) esterne?** (31/03/2010)

No, le attività di coordinamento possono essere rendicontate solo all'interno della voce "Costo del personale docente".

109. **Esistono criteri diversi di ammissibilità tra i costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature in ragione della tipologia di soggetto che sostiene la spesa (ad esempio Centri di Ricerca o di PMI)?** (31/03/2010)

No, il criterio di ammissibilità dei costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature è unico. E' ritenuta ammissibile la quota di ammortamento o la quota d'uso dell'attrezzature senza distinzione del soggetto possessore della stessa.

110. **Poichè e' ammissibile solo il costo del personale di ricerca, tecnico e ausiliario che è impegnato in attività di ricerca, è altresì corretto assumere che il costo del restante personale di supporto amministrativo/tecnico/servizio generali vada computato fra le spese generali ?** (31/03/2010)

Si, coerentemente a quanto previsto dal Decreto 2 gennaio 2008 di modifica del D.M. 593/00.

111. **Azioni formative come visite didattiche o stage svolti all'estero sono ammissibili?i costi relativi alla permanenza dei corsisti all'estero sono ammissibili?** (31/03/2010)

L'azione formativa dovrà essere rispondente all'articolazione prevista dal D.M. 593/00, in particolare nelle Note alla redazione della documentazione, pubblicate unitamente a predetto decreto.

Il costo dell'eventuali azioni formative svolte all'estero sono ammissibili nel limite fissato dall'art. 1 comma 6 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. Le spese relative alla permanenza dei corsisti all'estero sono da imputare alla voce Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione, così come previsto al punto 6.2 delle *Note per la compilazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/00.

112. **Se un'azienda partner di progetto è proprietaria di un brevetto e ha già in corso l'iter di concessione europea per altri due brevetti e vuole metterli a disposizione della proposta progettuale da presentare nell'ambito del suddetto invito, può venderli all'ATI nella fase di realizzazione del progetto? Altrimenti, può rimanere proprietaria di tale brevetto imputando al progetto i costi di ammortamento del 20% annuo come si usa con i macchinari?** (31/03/2010)

No, il brevetto non può essere venduto all'interno dell'ATI, può essere invece rendicontato il costo dell'ammortamento o la relativa quota d'uso all'interno della voce "Attrezzature e strumentazioni" prevista dal Decreto 2 gennaio 2008 di modifica del D.M. 593/00.

investiamo nel vostro futuro

Intensità d'aiuto

1. **Quali sono le intensità di aiuto riconosciute per attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di formazione?**(26/02/2010)

Come esplicitato all'art. 6, comma 2, dell'Invito, le intensità dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:

- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attività di sviluppo sperimentale.

Tali intensità potranno essere aumentate in funzione della tipologia del soggetto proponente (Piccola Impresa, Media Impresa) e se consta una collaborazione effettiva fra imprese e/o con organismi di ricerca, secondo quanto stabilito ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 dell'Invito.

Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D.M. 593/2000, gli interventi a favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

2. **Le intensità di aiuto previste per le attività di ricerca industriale e per quelle di sviluppo sperimentale sono relative all'Equivalentente Sovvenzione Lorda o al totale agevolabile?** (26/02/2010)

Le intensità di aiuto sono applicate al costo totale agevolabile.

3. **I costi sostenuti al di fuori delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) in che misura vengono agevolati?** (26/02/2010)

Per i costi sostenuti al di fuori delle quattro Regioni della Convergenza vengono riconosciute le stesse intensità di aiuto indicate all'art. 6 del D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, nonché le ulteriori agevolazioni, ove soddisfatte le condizioni previste dall'articolo richiamato, a patto che tali costi siano generati da attività consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Invito.

4. **Se al progetto dovesse partecipare anche una Grande Impresa, le PMI beneficerebbero comunque della maggiorazione prevista dall'art. 6?** (26/02/2010)

No, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Invito, al fine del riconoscimento delle maggiorazioni previste per le PMI (20% per Piccole, 10% per Medie), tutte le Imprese co-proponenti sia in forma congiunta che associata, devono possedere i parametri dimensionali richiesti.

5. **Per le PMI delle aree extra Convergenza, si applicano gli stessi massimali di contributo indicati nello stesso art. 6 dell'Invito, comprensivi delle ulteriori agevolazioni?** (26/02/2010)

Le PMI senza una stabile organizzazione nelle Regioni della Convergenza non possono proporre un progetto salvo che non partecipino in forma associata non contrattuale a una delle forme giuridiche indicate come ammissibili dall'art. 3 dell'Invito. In tal caso, ad esse potranno essere riconosciuti i massimali di contributo indicati all'art. 6 dell'Invito, comprensivi delle ulteriori

investiamo nel vostro futuro

agevolazioni, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo e tali costi siano generati da attività consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

6. **Se esiste un'effettiva collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, il contributo riconoscibile dell'85% si applica sia per le attività di ricerca industriale che per quelle di sviluppo sperimentale?** (26/02/2010)

Sì, all'organismo di ricerca, se rispettate tutte le condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, sarà riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'85% dei costi ammissibili, sia per le attività di ricerca industriale, sia per le attività di sviluppo sperimentale.

7. **Esistono delle eccezioni al riconoscimento a organismi di ricerca dell'intensità dell'85% per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale?** (26/02/2010)

Agli organismi di ricerca può essere riconosciuta un'intensità dell'85% sempreché il progetto non rientri nell'ambito di attività economiche da questi eventualmente svolte.

Ai sensi della Disciplina comunitaria si ritiene che le attività svolte da organismi di ricerca siano di norma a carattere non economico, e in particolare:

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;
- le attività di diffusione della ricerca.

Qualora uno stesso organismo di ricerca svolga attività sia di natura economica che non economica, dovranno essere chiaramente distinte le due tipologie di attività e tale situazione dovrà essere congruamente descritta anche nella propria contabilità e nel rendiconto finale/bilancio di esercizio annuo.

8. **Per effettiva collaborazione può intendersi anche un contratto di consulenza tra uno dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, e Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca, purché ovviamente sussistano i requisiti richiamati dal predetto articolo?** (26/02/2010)

No, il rispetto dei requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01 comporta che ci sia effettiva collaborazione nei casi in cui il progetto sia presentato in forma congiunta tra più soggetti ai fini della stipula del contratto co-intestato o se il progetto è presentato da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale.

9. **Le maggiorazioni previste dall'art. 6, commi 3 e 4 sono cumulabili?** (26/02/2010)

Ai sensi dell'art. 6.4 dell'Invito, le maggiorazioni riconosciute alle imprese in base alla loro dimensione sono cumulabili con le maggiorazioni previste in caso di effettiva collaborazione, fino alla concorrenza di un'intensità massima dell'80%.

investiamo nel vostro futuro

10. Un progetto che coinvolga PMI e un organismo di ricerca beneficia delle agevolazioni previste per le PMI? (26/02/2010)

Ai sensi del D.M. del 2 gennaio 2008 recante l'Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato, il requisito richiesto ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni previste per la Piccola Impresa e la Media Impresa, di cui all'art. 6, comma 3, dell'Invito deve essere posseduto da tutte le Imprese co-proponenti. In caso di presentazione di una domanda da parte di più soggetti, PMI e organismi di ricerca, in forma associata ovvero co-proponenti (domanda congiunta) di un progetto ai fini della stipula di un contratto cointestato, la presenza di un organismo di ricerca non impedisce l'applicazione della maggiorazione di intensità applicabile per progetti presentati da PMI, alle condizioni previste dall'Invito. La presenza di un organismo di ricerca nella compagine dei proponenti, ove soddisfatte le relative condizioni indicate dalla Disciplina comunitaria, è ragione per l'eventuale riconoscimento dell'ulteriore maggiorazione prevista all'art. 6, comma 4 dell'Invito.

11. Ai fini delle maggiorazioni di cui all'art. 6 comma 4, la collaborazione sussiste anche in caso di presentazione della domanda da parte di un consorzio, o altra forma associativa, cui partecipino i vari soggetti previsti dalla norma?(26/02/2010)

Sì, anche nel caso di domanda presentata da un Consorzio di cui siano parte i soggetti previsti dall'Invito, ove rispettate le condizioni ivi indicate, può applicarsi la maggiorazione di intensità di aiuto per l'effettiva collaborazione di cui all'art. 6, comma 4, dell'Invito.

12. Che cosa si intende per "effettiva collaborazione" tra Università e uno dei soggetti proponenti? È sufficiente, a tale scopo, che entrambi presentino la domanda congiunta? (ex FAQ 5 - pubblicata il 26 gennaio) (05/03/2010)

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta (es. Università e Impresa) si prefigura un'effettiva collaborazione (quale requisito per ottenere una maggiorazione ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto), dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. riportate all'art. 6 comma 4 del Decreto n° 1/ric del 18 gennaio 2010, e nello specifico che l'Università sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che abbia il diritto di pubblicare i risultati dell'attività di ricerca da essa svolta.

13. Le maggiorazioni di cui all'art. 6 comma 3 si applicano solo nel caso in cui una Piccola Impresa (20%) o una Media Impresa (10%) sono soggetti "capofila", "co-proponenti" o anche semplicemente nel caso in cui una PMI partecipa al progetto in qualità di soggetto terzo? (05/03/2010)

Le maggiorazioni previste per le Piccole Imprese (20%) e per le Medie Imprese (10%) sono applicate solo nel caso in cui tali imprese siano capofila e/o co-proponenti di un progetto e siano rispettate le condizioni previste dall'art. 6 comma 3 dell'Invito.

14. Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributi a fondo perduto? (05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Sì, le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo nella spesa ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Invito.

15. Cosa si intende per i contributi di Organismi di Ricerca che non devono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese? (05/03/2010)

Questa limitazione ricorre nell'ipotesi in cui, in caso di collaborazione fra un'impresa ed un organismo di ricerca, la sovvenzione destinata a quest'ultimo è qualificabile come aiuto di Stato ai sensi della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (in GUUE C 323 del 30 dicembre 2006, p. 1).

Come si evince dal par. 3.2.2 della predetta normativa, la Commissione non ravvisa l'esistenza di un aiuto di Stato indiretto - sua principale preoccupazione nel caso in esame - all'impresa se sussiste almeno una delle condizioni ivi indicate, ossia:

"1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso".

Ove peraltro non ricorra nessuna di tali condizioni, allo Stato membro è comunque riservata la facoltà di esaminare il progetto di collaborazione e, sulla base di detto esame, escludere la sussistenza di un aiuto.

Al contrario, ove invece si fosse in presenza di un aiuto, il Ministero determinerà la misura delle agevolazioni a ciascuna parte spettanti anche tenendo conto dei complessivi contenuti dell'accordo di collaborazione esistente tra le stesse.

16. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione prevista per la collaborazione effettiva tra imprese, un Centro di Competenza Tecnologica, costituito nella forma di Società consortile con una partecipazione di Grandi Imprese inferiore al 15% del capitale sociale totale può essere considerato una PMI? (05/03/2010)

Sì, se sono rispettate le condizioni previste dal D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. Tale condizione dovrà emergere dalla compilazione dell'allegato Modalità di calcolo della dimensione di Impresa.

17. Per un progetto presentato da una Grande Impresa le intensità di aiuto sono del 50% per attività di RI e del 25 % per attività di SP? L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, quindi, supera le quote di intensità di aiuto previste nel decreto del 10 ottobre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)"? (05/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Le intensità previste dall'Invito sono le stesse del decreto del 10 ottobre 2003, attualizzate sulla base del D.M. del 2 gennaio 2008 recante l'Adeguamento del D.M. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01.

18. **Se un progetto è presentato da una Piccola Impresa, l'intensità di finanziamento è aumentata del 20%. Se invece la Piccola Impresa partecipa come co-proponente o terzo affidatario beneficia di detta maggiorazione? (05/03/2010)**

La Piccola Impresa beneficia di detta maggiorazione solo se partecipa come co-proponente e non come soggetto terzo. Resta inteso che la stessa maggiorazione viene riconosciuta solo se rispettate le condizioni previste dall'art. 6 comma 3 dell'Invito.

19. **Le condizioni affinché all'organismo di ricerca sia applicata l'intensità di aiuto pari all'85% sono quelle previste per il riconoscimento della sussistenza dell'effettiva collaborazione? Se al progetto partecipano oltre a PMI anche Grandi Imprese la maggiorazione all'organismo di ricerca è riconosciuta sempre nella misura dell'85%? (05/03/2010)**

All'organismo di ricerca, se rispettate tutte le condizioni previste dalla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, sarà riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'85% dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto è riconosciuta indipendentemente dalla dimensione dell'impresa con cui si instaura il rapporto di collaborazione.

20. **Nel caso di progetti inquadrati in una medesima costellazione, alle PMI che collaborano con la Grande Impresa viene riconosciuta la maggiorazione in base alla dimensione (10% Medie Imprese, 20% Piccole Imprese)? (05/03/2010)**

No, ai sensi del D.M 593/2000 e ss.mm.ii. affinché sia riconosciuta tale maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione prevista dalla normativa di riferimento.

21. **Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15%, vengono soddisfatti i criteri che individuano la sussistenza di effettiva collaborazione se una GI collabora con una PMI al 30%? Se sì, alla PMI viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista in base alla dimensione di Impresa? (05/03/2010)**

Ai sensi dell'art. 6 dell'Invito, se nessuno dei proponenti svolge più del 70% delle attività la condizione si ritiene soddisfatta, purché siano altresì rispettate le condizioni previste dall'art. 6 comma 4 del predetto Invito.

In particolare, le maggiorazioni previste dall'art. 6 commi 3 e 4 sono cumulabili. Tuttavia, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni previste per il caso di collaborazione con Piccole o Medie

investiamo nel vostro futuro

Imprese, tutte le imprese devono essere in possesso della dimensione prevista dalla normativa. Pertanto, in caso di collaborazione tra una Piccola/Media Impresa e una Grande Impresa non potranno essere riconosciute le maggiorazioni previste per la dimensione di Impresa (10% Media/e Impresa/e, 20% Piccola/e Impresa/e).

22. La maggiorazione spettante in caso di partecipazione di PMI (art. 6, comma 3 dell'Invito) come va interpretata in caso di consorzio di imprese? (05/03/2010)

La maggiorazione prevista per le PMI (10% Media Impresa, 20% Piccola Impresa) sarà riconosciuta se il Consorzio risulterà in possesso dei parametri dimensionali di PMI.

23. In riferimento all'art 6, comma 4 dell'Invito, che cosa si intende per "...a concorrenza dell'intensità dell'80% dell'ESL.."? (05/03/2010)

L'espressione riportata all'art. 6 comma 4 dell'Invito chiarisce che l'intensità massima riconoscibile, comprensiva delle eventuali maggiorazioni dovute, non può essere superiore all'80%. Sarà pertanto riconosciuto un contributo massimo pari all'80% dei costi ammissibili.

24. Che cosa si intende per ESL (art. 6 comma 4)? (ex FAQ 4 - pubblicata il 26 gennaio) (05/03/2010)

L'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) è il rapporto tra il valore dell'agevolazione al lordo delle eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti. Ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio del progetto.

Tale specifica tuttavia non comporta alcun calcolo per i soggetti proponenti; nel caso degli interventi previsti dal D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 in attuazione dell'art. 12 del D.M. 593/2000, l'ESL coincide con l'intensità di aiuto applicabile al caso concreto.

25. Se un progetto prevede la partecipazione sia di piccole che medie imprese (non grandi imprese) e una Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca, quale è l'incremento delle intensità di aiuto prevista per le piccole imprese? (16/03/2010)

In questo caso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010, alle Piccole Imprese sarà riconosciuta la maggiorazione pari al 20%

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Invito sarà altresì riconosciuta la maggiorazione prevista in caso di effettiva collaborazione, fino alla concorrenza di un'intensità massima dell'80%.

26. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione prevista per le dimensioni di impresa, un Centro di Competenza Tecnologica, costituito nella forma di Società consortile con una

investiamo nel vostro futuro

partecipazione di Grandi Imprese inferiore al 15% del capitale sociale totale può essere considerato alla stregua di una PMI? (16/03/2010)

La maggiorazione prevista dall'art. 6 comma 4 dell'Invito potrà essere riconosciuta se il soggetto si configura quale PMI, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000. Tale condizione dovrà emergere dalla compilazione dell'allegato Modalità di calcolo della dimensione di Impresa.

27. **Le agevolazioni riconosciute alle Grandi Imprese, a prescindere dalla loro ubicazione territoriale, rientrano nei tassi di contribuzione riconosciuti dal bando, ovvero 50% per la ricerca industriale, 25% per lo sviluppo precompetitivo, più l'eventuale aumento dell'intensità pari al 15% (art. 6 comma 4 dell'Invito) qualora sussistano le condizioni previste dallo stesso articolo? (16/03/2010)**

Si, alle Grandi Imprese è riconosciuta una intensità di aiuto pari al 50% del costo per attività di Ricerca Industriale e al 25% del costo per attività di sviluppo sperimentale, nonché l'eventuale maggiorazione spettante in caso di effettiva collaborazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 4 dell'Invito.

Resta inteso che la Grande Impresa è eleggibile se dispone di una stabile organizzazione in area Convergenza, o si impegni formalmente a costituirla ai fini dello svolgimento del progetto.

28. **Nel caso in cui un soggetto localizzato in area extra Convergenza decida di associarsi ad un'altra impresa localizzata in una delle Regioni della Convergenza con l'impegno di creare un nuovo soggetto giuridico, le intensità di aiuto saranno sempre riconosciute in base alle dimensioni delle imprese che costituiranno tale soggetto? (16/03/2010)**

La maggiorazione, di cui all'art. 6 comma 3 dell'Invito, viene riconosciuta in base alle dimensioni possedute dal nuovo soggetto giuridico, qualora i soggetti presentino un progetto riuniti in una forma associata organizzata in forma societaria (es. Consorzio, Società consortile), sempreché siano rispettate le condizioni indicate dal predetto articolo.

Nel caso in cui i soggetti presentino un progetto in una forma associata di natura contrattuale, avente comunque valore legale, il requisito connesso alla dimensione di impresa necessario per il riconoscimento della suddetta maggiorazione è verificato con riferimento ai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.

29. **Le maggiorazioni per la collaborazione fra imprese (+15%) e quella con organismi di ricerca (+15%), di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito, sono cumulabili o alternative? (16/03/2010)**

Le maggiorazioni per la collaborazione fra imprese (+15%) e quella con organismi di ricerca (+15%), di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito, non sono cumulabili.

30. **Ai sensi dell'art. 6 comma 5 all'organismo di ricerca non si applicano le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate dal richiamato articolo; questo comporta**

investiamo nel vostro futuro

che la quota di aiuto all'organismo di ricerca deve essere scomputata ai fini del calcolo della percentuale massima dell'80% in ESL, oppure no? (16/03/2010)

No, il limite è riferito all'intensità riconosciuta per le attività svolte da soggetti differenti dagli organismi di ricerca.

31. All'organismo di ricerca è riconosciuta un'intensità di aiuto pari all'85% anche nel caso in cui sia capofila? (16/03/2010)

Sì, all'organismo di ricerca è riconosciuta una intensità di aiuto pari all'85%, anche nel caso in cui sia capofila, purché siano rispettate le condizioni previste in materia dalla Disciplina Comunitaria 2006/C 323/01.

32. In merito all'art. 6 comma 4 dell'Invito, cosa significa "...i) l'università, l'ente o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto". Si potrebbe intendere che "l'università, l'ente di ricerca o l'organismo di ricerca devono cofinanziare il progetto per almeno il 10%? (16/03/2010)

No, il limite minimo indicato (10%) è riferito al costo delle attività che l'Università, l'ente o l'organismo di ricerca espletano nell'ambito del progetto specifico.

33. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l'effettiva collaborazione con università, enti e organismi di ricerca, la condizione che almeno il 10% dei costi ammissibili sia sostenuto da tali soggetti si ritiene soddisfatta se la predetta soglia è raggiunta dalla somma di più partecipazioni singolarmente inferiori al 10%? (16/03/2010)

Sì, nel caso in esame tale condizione si ritiene soddisfatta e pertanto potrà essere riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito, sempreché l'università, l'ente o altro organismo di ricerca constino dei requisiti richiesti dalla disciplina comunitaria per essere considerati tali.

34. Se un progetto prevede il coinvolgimento di una Grande Impresa in qualità di soggetto terzo, sono riconosciute le maggiorazioni per le PMI co-proponenti previste dall'art. 6 comma 3 dell'Invito? (16/03/2010)

Sì, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'art. 6 comma 3 dell'Invito è ininfluente la presenza di Grandi Imprese che svolgano attività progettuali in qualità di soggetti terzi.

35. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Invito l'intensità massima dell'80% è riferita alla somma delle agevolazioni (quelle previste per la ricerca industriale + quella prevista per lo sviluppo sperimentale) oppure è relativa all'intensità massima riferita rispettivamente alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale? (16/03/2010)

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Invito, l'intensità massima riconosciuta in caso di effettiva collaborazione, se sommata rispettivamente all'intensità di base riconosciuta per le attività di

investiamo nel vostro futuro

ricerca industriale (50%+15%) o all'intensità di base prevista per le attività di sviluppo sperimentale (25%+15%) non deve superare il limite dell'80%, condizione che potrebbe verificarsi nel caso in cui ricorrano altresì le condizioni per riconoscere le maggiorazioni previste per le PMI (10% Medie Imprese; 20% Piccole Imprese).

36. **Con riferimento all'art. 6 comma 4 dell'Invito, quando si afferma che "l'università, l'ente o l'organismo sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto", si fa riferimento ai soli costi del progetto di ricerca o ai costi totali comprensivi della formazione?** (22/03/2010)

La condizione indicata dall'art. 6 comma 4 dell'Invito si ritiene soddisfatta se l'Università, l'ente o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% del costo ammissibile del progetto di ricerca, comprensivo quindi dei costi per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale, quindi con esclusione delle attività di formazione.

37. **Nell'ipotesi di un progetto cui partecipano piccole imprese e medie imprese, la maggiorazione è prevista solo se sono tutte piccole o tutte medie?** (22/03/2010)

Alle Piccole Imprese viene riconosciuta una maggiorazione del 20% e alle Medie Imprese una maggiorazione del 10%, purché tutte le imprese proponenti siano in possesso dei parametri dimensionali di PMI.

38. **Con riferimento all'art. 6 comma 4 dell'Invito, quando si afferma che "nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto", si fa riferimento ai soli costi del progetto di ricerca o dei costi totali comprensivi della formazione?** (31/03/2010)

La condizione indicata dall'art. 6 comma 4 dell'Invito si ritiene soddisfatta se nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto di ricerca, comprensivo quindi dei costi per attività di ricerca industriale e per attività di sviluppo sperimentale, quindi con esclusione delle attività di formazione.

39. **Nel caso in cui nell'ambito di una medesima costellazione un progetto venga presentato da una Grande Impresa, i restanti progetti presentati da PMI potranno usufruire della maggiorazione del 10 o 20 % prevista da bando?**(31/03/2010)

Stante l'autoconsistenza e l'autonomia funzionale dei progetti afferenti ad una medesima costellazione, la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 3 sarà riconosciuta se, con riferimento al singolo progetto, tutte le Imprese possiedono il parametro dimensionale di PMI ai sensi della vigente normativa.

40. **Agli organismi di ricerca viene riconosciuta un'intensità massima di aiuto, oppure questa può variare dall'85% al 100%, in funzione della tipologia di attività in cui lo stesso è coinvolto? Per esempio se un organismo di ricerca esegue attività di RI ed SS per un totale del 10% dei suoi costi e un'attività di formazione per il restante 90% dei**

investiamo nel vostro futuro

suoi costi, tale soggetto avrebbe diritto a un'intensità di finanziamento pari al 98,5% dei suoi costi? (31/03/2010)

All'organismo di ricerca sarà riconosciuta un'intensità pari all'85% con riferimento alla quota dei costi sostenuti per l'espletamento di attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, mentre sarà riconosciuto il 100% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto di formazione.

41. **In un progetto in cui i cointestatari sono organismi di ricerca e tutte PMI, se successivamente alla data di presentazione del progetto una PMI diventa Grande Impresa come si ripercuote tale evento sulla quota di contributo concesso?** (31/03/2010)

Ai sensi del D.M 593/2000 e ss.mm.ii. affinché sia riconosciuta tale maggiorazione, tutte le imprese devono possedere la dimensione prevista dalla normativa di riferimento, qualora anche in corso di svolgimento venissero a mancare le condizioni richieste non si potrà beneficiare della maggiorazione prevista.

42. **La maggiorazione dell'intensità di aiuto del 15% per la sussistenza di un'effettiva collaborazione è riconosciuta anche nel caso in cui i co-proponenti (Imprese ed Università) presentino il progetto con impegno a costituirsi in ATS?**(31/03/2010)

Sì, la maggiorazione di cui all'art. 6 comma 4 dell'Invito è riconosciuta nei casi in cui il progetto sia presentato in forma congiunta tra più soggetti ai fini della stipula del contratto co-intestato o se il progetto è presentato da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01.

43. **Tenuto conto che ai sensi dell'art. 5, comma 19 del D.M. 593/2000 l'agevolazione, nel caso di attività di ricerca industriale è concessa per il 25% dei costi riconosciuti "nella forma del contributo alla spesa" e per il 70% "nella forma del credito agevolato", anche con riferimento all'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, in caso di aggiudicazione le risorse saranno riconosciute in parte a fondo perduto, in parte a titolo di credito agevolato?**(31/03/2010)

No, come espressamente indicato all'art. 6 comma 1 dell'Invito, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo nella spesa.

44. **Quale intensità di aiuto è riconosciuta al soggetto terzo?** (31/03/2010)

I soggetti terzi non sono beneficiari diretti del cofinanziamento. Ad essi viene affidato lo svolgimento di una specifica attività (consulenza) entro il limite del 20% del costo complessivo del progetto di ricerca. Il costo relativo all'attività espletata dal soggetto terzo sarà pertanto sostenuto dal proponente che lo esporrà in rendicontazione a fronte di fattura quietanzata emessa dal soggetto terzo.

investiamo nel vostro futuro

45. **Se non dovessero ricorrere le condizioni per riconoscere ad un Organismo di Ricerca il contributo dell'85%, quale intensità sarà riconosciuta a tale soggetto?** (31/03/2010)

Nel caso in cui un soggetto di cui all'art. 3 comma 3 non dovesse avere i requisiti propri dell'organismo di ricerca saranno riconosciute le intensità di base (50% per le attività di ricerca industriale, 25% per attività di sviluppo sperimentale) e l'eventuale maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Invito, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Modalità di erogazione

1. **Nel caso di progetto presentato congiuntamente da imprese e da Università, anche l'Università deve presentare la fidejussione bancaria?** (26/02/2010)

In caso di progetto presentato congiuntamente l'Università non deve presentare fidejussione bancaria.

2. **La fidejussione è una spesa eleggibile in sede di presentazione della domanda?** (26/02/2010)

Sì, il costo della fidejussione deve essere imputato in base all'incidenza delle attività di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale, Formazione.

3. **In base all'art. 10 dell'Invito, è possibile un'anticipazione "in misura del 50% del cofinanziamento". Si intende il 50% del contributo concesso?** (26/02/2010)

Sì, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'Invito la prima anticipazione "in misura del 50% del cofinanziamento" è da intendersi quale quota parte del contributo concesso.

4. **Con riferimento all'art 10 "Modalità di erogazione del cofinanziamento", il testo della polizza fideiussoria è quello previsto dal D.M. 593/2000?** (16/03/2010)

Sì, il testo della polizza fideiussoria è quello previsto dal D.M. 593/2000 del caso opportunamente aggiornato e reso coerente alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività.

5. **A fronte della concessione da parte del MIUR di anticipazioni, le fideiussioni bancarie o polizze assicurative dovranno essere presentate anche da organismi di ricerca privati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera e) dell'Invito di cui al D.D. n. 1/RIC del 18 gennaio 2010?** (16/03/2010)

Sì, anche gli organismi di ricerca privati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera e) dell'Invito di cui al D.D. n. 1/RIC del 18 gennaio 2010 dovranno presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

6. **Quali sono le garanzie finanziarie e/o bancarie richieste ai soggetti proponenti affinché siano ammessi alla presentazione della domanda di contributo?** (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa non deve essere prodotta all'atto della presentazione della domanda, ma dovrà essere presentata a seguito della stipula del contratto, in caso di ammissione a cofinanziamento del progetto, al fine di procedere all'erogazione dell'anticipazione prevista nella misura del 50% del cofinanziamento.

7. Quali sono le procedure di erogazione del finanziamento? (22/03/2010)

Le modalità di erogazione sono indicate all'art. 10 dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010.

8. Quale è la dimensione finanziaria della fidejussione richiesta come garanzia? (22/03/2010)

L'importo della fidejussione bancaria è in funzione del costo complessivo del progetto (comprensivo del costo delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione).

9. L'organismo di ricerca deve presentare la fidejussione bancaria? (22/03/2010)

L'organismo di ricerca deve presentare fidejussione bancaria solo se si configura come un soggetto privato.

10. In caso di presentazione di una domanda di agevolazione da parte di più proponenti, l'erogazione del cofinanziamento è disposta in favore del singolo proponente oppure in favore del proponente responsabile che poi avrà il compito di ripartire il contributo tra i vari beneficiari? (31/03/2010)

Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ai fini della stipula di un contratto cointestato, il MIUR procederà ad erogare l'anticipo e le successive tranche di co-finanziamento a ciascun co-proponente, sulla base delle periodiche rendicontazioni. In questo caso, il capofila è esclusivamente il soggetto al quale spetta il coordinamento del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo, fermo restando il rapporto contrattuale in essere tra il MIUR e ciascun co-proponente.

Nel caso di progetti presentati da più soggetti riuniti in forma associata avente valore legale, tenuto conto delle specificità delle singole forme associate che rientrano nella fattispecie prevista dall'Invito, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione saranno stabilite in sede di definizione del contratto con i soggetti co-proponenti.

11. La richiesta di anticipazione (previo rilascio di garanzia fideiussoria) è facoltà oppure obbligo dei partecipanti?(31/03/2010)

L'anticipazione sarà erogata solo dopo la stipula del contratto e la presentazione della relativa polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, in assenza di una delle due condizioni la quota di anticipo non verrà erogata.

investiamo nel vostro futuro

Valutazione delle proposte

1. **Nel caso in cui il progetto coinvolga due aziende site in regioni diverse e la sua posizione in graduatoria consenta il finanziamento in una Regione e non nell'altra per superamento del budget disponibile, sembrerebbe, alla luce dell'art. 8 comma 8, dell'Invito che lo stesso possa essere finanziato soltanto se si renderanno disponibili ulteriori risorse aggiuntive. Ove tale condizione non dovesse verificarsi, il progetto verrebbe escluso. È corretta tale interpretazione?** (26/02/2010)

Si, è corretta. I progetti ammissibili al cofinanziamento potranno essere, eventualmente e successivamente, ammessi a cofinanziamento, ove ricorreranno le condizioni previste all'art. 9, comma 10, dell'Invito.

2. **Qualora i progetti che rientrano nella costellazione non siano tutti valutati positivamente, l'altro o gli altri, sono comunque ammessi a finanziamento?** (26/02/2010)

Si. Nel caso in cui a seguito degli esiti dell'attività valutativa non sia rispettata la condizione minima per riconoscere una costellazione (minimo tre progetti), i singoli progetti che avranno maturato un punteggio pari o superiore a 96 punti (punteggio minimo perché un progetto sia ammissibile al cofinanziamento ai sensi dell'art. 9, comma 8, dell'Invito) entreranno comunque a far parte della graduatoria. Resta inteso che, venendo nel caso meno il presupposto della costellazione, ad essi non potrà essere riconosciuto il punteggio aggiuntivo applicabile per i progetti inseriti nelle costellazioni (max 8 punti per progetto), ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'Invito.

3. **Per la costellazione di progetti quali sono i parametri che conferiscono agli stessi progetti il riconoscimento di una priorità per l'accesso ai programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo Rafforzamento del sistema produttivo del PON R&C e le azioni previste?** (26/02/2010)

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Invito l'eventuale riconoscimento di priorità sarà funzionale alla rilevanza del programma di sviluppo di settore/filiera e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e realizzativi dichiarati.

investiamo nel vostro futuro

4. **Quali sono i termini per la presentazione delle proposte? Chi presenta prima la domanda ha delle priorità nella valutazione? (ex FAQ 8 - pubblicata il 26 gennaio) (05/03/2010)**

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 febbraio e fino al 9 aprile 2010; non verrà considerata la data di invio al fine della valutazione.

5. **È premiante il coinvolgimento di aziende e/o Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca facenti parte di Regioni di Convergenza diverse all'interno del team di progetto? (22/03/2010)**

Sì, ai sensi dell'Invito, tale circostanza viene valutata nell'ambito dell'applicazione del criterio della *Qualità tecnico-scientifica del progetto* (art. 9 comma 4 lettera b. dell'Invito), ove si prende in considerazione l'articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto, nonché la *Capacità del progetto di rafforzare collaborazioni con Università/organismi pubblici di ricerca, nonché di potenziare reti di eccellenza e/o di competenza pubblico-private, con particolare riferimento ai soggetti localizzati nei territori della Convergenza* (art. 9 comma 5 lettera f. dell'Invito).

6. **Ai fini della verifica dell'effetto di incentivazione, per i progetti che abbiano un costo totale superiore ai 7,5 mln di euro e presentati da un partenariato costituito da PMI e Grandi Imprese, tale valutazione riguarda le sole Grandi Imprese o anche le PMI coinvolte nel progetto? (22/03/2010)**

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dell'Invito, la valutazione dell'effetto di incentivazione è condotta sempre nel caso in cui un progetto sia presentato da una Grande Impresa, mentre viene condotta per progetti presentati da PMI se il costo sostenuto dalla singola PMI nell'ambito del progetto è pari o superiore a 7,5 MEURO.

7. **Nel caso in cui un progetto sia presentato in un ambito non indicato tra quelli prioritari nell'Accordo di Programma Quadro della Regione di riferimento, in sede di valutazione risulterà parzialmente rispondente al criterio di complementarietà e coerenza con le priorità dell'APQ, anche se risulta allineato con la programmazione regionale?(31/03/2010)**

Ai sensi dell'Invito è possibile presentare progetti nell'ambito di Settori/ambiti indicati all'art. 1 comma 7, anche se non sono indicati quali settori/ambiti prioritari nell'APQ della Regione di riferimento. Il criterio indicato all'art. 9 comma 5 lettera b. dell'Invito prende in considerazione sia la complementarietà e coerenza della proposta con le strategie regionali in materia di ricerca e innovazione, sia nello specifico le priorità settoriali degli APQ, spetterà quindi agli organi che intervengono nel processo di valutazione verificare tale aspetto sulle basi delle specificità della proposta.

investiamo nel vostro futuro

8. **Che cosa significa esattamente quanto riportato all'art. 4 dell'Invito "...Nel caso in cui il Ministero dovesse accertare la sussistenza di elementi che riconducano una "costellazione di progetti" alle caratteristiche dei Grandi Progetti, così come individuate dagli artt. 39 e 40 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, i progetti ad essa afferenti saranno esclusi dal cofinanziamento..."? (31/03/2010)**

A seguito dell'attività valutativa, nel caso in cui i progetti afferenti ad una medesima costellazione considerati nel loro complesso presentino elementi distintivi dei Grandi progetti ai sensi della normativa comunitaria, gli stessi non potranno accedere al cofinanziamento anche nel caso in cui singolarmente abbiano maturato un punteggio idoneo.

Documentazione

1. **Esiste un formulario per la redazione del documento illustrativo della "costellazione di progetti"? (26/02/2010)**

Sì, il formulario per la redazione del documento illustrativo della "costellazione di progetti" è disponibile su [SIRIO](#) e sul sito www.ponrec.it

2. **Se alcuni soggetti (in numero minimo di 3) costituiscono una costellazione, il documento chiamato "programma di sviluppo settore/filiera" da elaborare così come citato nell' art. 4, comma 7, dell'Invito deve essere unico/uguale per tutti i soggetti? (26/02/2010)**

La costellazione è formata da progetti e non da soggetti, pertanto il documento "programma di sviluppo di settore/filiera" deve essere unico/uguale **per tutti i progetti** inquadrati nell'ambito della medesima costellazione e dovrà essere allegato a ciascuna relativa domanda di agevolazione.

3. **Esiste un referente scientifico della costellazione? (26/02/2010)**

Ogni progetto inquadrato nell'ambito della costellazione, in quanto autoconsistente e funzionalmente autonomo, avrà il suo referente scientifico. Non è richiesto specificatamente un coordinatore della costellazione, che potrà essere eventualmente indicato nel programma di sviluppo di settore/filiera.

4. **Ai fini della dichiarazione richiesta attestante la condizione che il soggetto proponente non propone l'esecuzione di "attività che non siano state effettuate o in corso di svolgimento", nonché della richiesta di fornire l'elenco delle domande di intervento approvate su leggi agevolative, tra queste vi è la L. 499/99? (26/02/2010)**

Sì, vi è compresa anche la Legge 499/99.

5. **Se un organismo di ricerca è articolato in diverse strutture (Dipartimenti, Centri, Unità di ricerca, etc.) la dichiarazione del legale rappresentante di cui all'art. 4, comma 10,**

investiamo nel vostro futuro

dell'Invito deve contenere l'elenco dei programmi presentati ed approvati su leggi agevolative dalle singole strutture o da tutto l'organismo di ricerca? (26/02/2010)

La richiesta è riferita ai progetti sviluppati da tutte le strutture in cui si articola l'organismo di ricerca.

6. **Al fine di verificare il loro status, gli "organismi di ricerca" devono allegare il loro statuto alla proposta di progetto?(26/02/2010)**

L'organismo di ricerca dovrà compilare un allegato in cui dichiara di configurarsi quale organismo di ricerca (vedi allegato Dichiarazione del soggetto proponente Università/EPR/ENEA/ASI/Altri organismi di ricerca su [SIRIO](#)). Altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di organismo di ricerca dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del MIUR.

7. **Dove è possibile scaricare la modulistica per la presentazione di un progetto nell'ambito dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010? (26/02/2010)**

La modulistica è pubblicata sul sito www.ponrec.it e sul sito <https://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx>

8. **Un'impresa che partecipa ad un progetto in qualità di "soggetto terzo" deve redigere l'allegato "dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria"? (05/03/2010)**

No, l'allegato "dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria" deve essere compilato solo dai soggetti proponenti.

9. **Quale soggetto deve formalmente e telematicamente inviare il progetto, un'Impresa o anche un ente di ricerca?(05/03/2010)**

Il progetto può essere inviato telematicamente anche da un ente di ricerca.

10. **Con riferimento al software messo a disposizione sul SIRIO, vi è una scheda chiamata "Indicatori fisici". Che cosa sono tali indicatori e cosa si intende per gg/ uomo prestate, gg/uomo attivate e destinatari? (05/03/2010)**

La scheda richiamata è finalizzata a rilevare in fase di presentazione dei progetti alcuni indicatori richiesti dal sistema di monitoraggio dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito di Programmi Operativi.

In particolare:

- **gg/uomo prestate**, riferite alle attività di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale, è un indicatore di realizzazione (output) del progetto e misura solo il tempo delle persone dedicate alla ricerca, ossia i ricercatori;

investiamo nel vostro futuro

- **gg/uomo attivate**, riferite alle attività di Ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale, è un indicatore occupazionale e misura giornate uomo sia di ricercatori sia di altro personale dedicato al progetto (amministrativo, gestionale o d'altro genere);
- **gg/uomo prestate**, riferite alle attività di Formazione, è un indicatore di realizzazione (output) del progetto e misura solo il tempo delle persone dedicate alla formazione, ossia i docenti;
- **gg/uomo attivate**, riferite alle attività di Formazione, è un indicatore occupazionale e misura giornate uomo sia di docenti sia di altro personale dedicato al progetto (amministrativo, gestionale o d'altro genere);
- **destinatari**, si riferisce al numero di destinatari previsti dal progetto formativo.

11. Il credito di imposta per attività di Ricerca e sviluppo (ex Legge 296/2006) rientra tra le misure agevolative non cumulabili, ai fini della dichiarazione che l'impresa deve rendere inerente il non avere "...richiesto/ottenuto, a fronte del progetto, altri incentivi nazionali e/o regionali, nonché nell'ambito di programmi comunitari..."? (05/03/2010)

No, ai sensi del D.M. 864/Ric del 3 settembre 2008, le agevolazioni in favore delle attività di ricerca e sviluppo, previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e disciplinate dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., sono cumulabili con le agevolazioni nella forma del credito di imposta previste dall'art. 1, comma 280 e sss. Della legge 27 dicembre 2006, successivamente modificato dall'art.1, comma 66 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

12. È possibile presentare una domanda di finanziamento per lo stesso progetto a valere su più programmi e solo successivamente, tenuto conto degli esiti della valutazione, rinunciare ad uno di questi a favore dell'altro?(05/03/2010)

No, non è possibile. Tale divieto si evince dalla dichiarazione da rendere in sede di presentazione della domanda, in cui il soggetto attesta di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi nazionali o/e regionali, nonché nell'ambito di programmi comunitari.

13. Le informazioni "Area tecnologica settore IMI" e "Attività economica prevalente (Reg. 1828)" sono riferite ai soggetti proponenti? Che cosa si intende per Settore IMI? (05/03/2010)

No, tali informazioni riguardano il Progetto nel suo insieme e non i singoli Soggetti. L'area tecnologica settore IMI è una classificazione "storica" interna al Ministero utilizzata per compatibilità con le altre iniziative affinché sia possibile, pur cambiando le tematiche specifiche dei bandi, produrre statistiche comparabili nel tempo. L'attività economica prevalente è una classificazione utilizzata nel sistema di monitoraggio e contenuta nel Reg. CE 1828/2006, allegato II.

investiamo nel vostro futuro

14. **La valutazione sulla sussistenza dell'effetto di incentivazione viene condotta se il costo progetto supera i 7,5 MEURO o se l'ammontare degli aiuti richiesti superano tale dimensione finanziaria?** (05/03/2010)

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dell'Invito di cui al D. D. n.1/Ric del 18 gennaio, la valutazione dell'effetto di incentivazione viene condotta se il costo del progetto realizzato da PMI è pari o superiore a 7,5 MEURO.

15. **Gli "Indicatori fisici" richiesti dal sistema SIRIO vanno forniti dal singolo co-proponente?** (05/03/2010)

Si, tali indicatori sono riferiti alle attività di competenza del singolo co-proponente.

16. **Gli "Indicatori fisici" richiesti dal sistema SIRIO sono riferiti a quale fase?** (05/03/2010)

In sede di compilazione della domanda, tali indicatori vanno forniti con riferimento alla fase di programmazione.

17. **Gli "Indicatori fisici" richiesti dal sistema SIRIO saranno utilizzati nelle fasi di verifica intermedie e finali?** (05/03/2010)

Tali dati saranno richiesti nuovamente in fase di avvio e conclusione del progetto e potranno essere oggetto di analisi nel corso delle verifiche intermedie e finali.

18. **Quali documenti (DURC, visura camerale ecc.) dovranno produrre le imprese per la presentazione della domanda?**(05/03/2010)

In fase di presentazione della domanda le imprese dovranno presentare esclusivamente i documenti previsti dalla modulistica pubblicata su [SIRIO](#) e sul sito www.ponrec.it. Se ritenuto necessario, in fase di istruttoria potrà essere richiesta documentazione aggiuntiva in funzione di specifiche esigenze.

19. **Esiste un elenco di centri di ricerca con personalità giuridica autonoma o di imprese del sud con cui poter collaborare?**(05/03/2010)

Rimane nella esclusiva responsabilità dei proponenti di strutturare la compagine o il partenariato ai fini del progetto.

investiamo nel vostro futuro

20. **Con riferimento alle modalità di descrizione delle attività del progetto di cui al punto 9) della "Prima Parte - Proposta di Capitolato Tecnico" dello schema del "Progetto di Ricerca", è necessario attribuire a ciascun Obiettivo Realizzativo (OR) un solo Soggetto attuatore con le relative attività di RI e SS, oppure è possibile che alla realizzazione di un singolo Obiettivo Realizzativo concorrano più Soggetti attuatori, ciascuno con proprie attività di RI e SS?** (05/03/2010)

Nell'ambito di ciascun obiettivo realizzativo possono operare uno o più soggetti attuatori.

21. **Un Ente pubblico di ricerca è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria?** (05/03/2010)

No, un Ente pubblico di ricerca non è tenuto obbligatoriamente alla compilazione della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.

22. **Solo il Rettore, in qualità di legale rappresentante, può firmare la domanda per l'Ateneo? (ex FAQ 2 - pubblicata il 26 gennaio)** (05/03/2010)

La domanda deve essere firmata dal Legale rappresentante o da altro soggetto munito di adeguata procura (procuratore speciale). In questo secondo caso è obbligatorio allegare alla domanda il relativo Atto di procura speciale.

23. **Anche le Università devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 4 comma 10 o solo i soggetti proponenti? (ex FAQ 3 - pubblica il 26 gennaio)** (05/03/2010)

Tutti i soggetti co-proponenti devono rilasciare la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 10.

24. **Nella Scheda Soggetto dove si chiede la "Posizione del soggetto nella configurazione dei soggetti proponenti", si fa riferimento alla configurazione dell'impresa o alla configurazione della partnership per l'attuazione del progetto?**(16/03/2010)

Il campo "Posizione del soggetto nella configurazione dei soggetti proponenti" deve essere compilato dal singolo soggetto che dichiara se, per la presentazione del progetto, si presenta riunito, o non, in forme associate previste dall'Invito.

25. **Nella Scheda Informazioni Generali l'Area tecnologica settore IMI" e il Settore/Ambito si riferisce alla collocazione del progetto o al settore di competenza dell'impresa?** (16/03/2010)

Tali informazioni sono riferite al progetto e non al soggetto proponente.

investiamo nel vostro futuro

26. **In caso di progetto presentato da soggetti riuniti in forma associata, i due allegati "Progetto di ricerca" e "Progetto di formazione" prima di essere digitalizzati e caricati sul sistema SIRIO devono essere firmati da tutti i co-proponenti o solo dal capofila individuato dal partenariato?** (16/03/2010)

Il progetto di ricerca e il progetto di formazione devono essere firmati da tutti i co-proponenti nel caso in cui sia dichiarato l'impegno a costituirsi in forma associata.

I documenti richiamati potranno essere firmati dal soggetto che ha la legale rappresentanza del raggruppamento nel caso in cui i soggetti siano già costituiti in forma associata all'atto della presentazione della domanda.

27. **Nel caso di un progetto presentato da più imprese, la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria deve essere redatta da tutte le imprese o dal solo capofila?** (16/03/2010)

Sì, tutte le imprese devono presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.

28. **Un soggetto terzo (Istituzioni di ricerca, imprese, ecc.) oltre la documentazione amministrativa prevista dalla modulistica allegata al bando deve presentare un progetto specifico delle attività che svolgerà nell'ambito del progetto?** (16/03/2010)

No, il soggetto terzo deve presentare la modulistica pubblicata sul sito di [SIRIO](#) e sul sito www.ponrec.it. Nello specifico le attività che il soggetto terzo dovrà sviluppare saranno descritte nell'ambito del progetto di ricerca, ove si richiede per ciascun Obiettivo Realizzativo la descrizione delle attività in esso ricomprese e l'indicazione del soggetto che ne curerà l'attuazione.

29. **Le schede analitiche dei costi da allegare alla documentazione sono prodotte in automatico dal sistema?** (16/03/2010)

Sì, sulla base di quanto inserito nel sistema Sirio con riferimento al singolo soggetto, il predetto sistema genera le Schede dei costi che dovranno essere firmate, scansionate e allegate al progetto di ricerca e al progetto di formazione.

30. **Con riferimento all'art 4 comma 6 dell'Invito la verifica di trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici implica l'elaborazione di un Business Plan?** (16/03/2010)

Il soggetto proponente dovrà proporre in sede di elaborazione del progetto la modalità ritenuta maggiormente adeguata per la verifica e la validazione dei risultati peculiari al progetto. Non sussiste pertanto un obbligo all'elaborazione di un business plan, purché il sistema di verifica che si intende proporre consenta la validazione dei risultati, nel caso richiamato, in termini di trasferibilità industriale.

investiamo nel vostro futuro

31. **Il Programma di sviluppo di filiera /settore deve riguardare la realizzazione di investimenti di siti produttivi nelle aree della Convergenza? La capacità di connessione con i distretti tecnologici come si attua? Alla costellazione devono partecipare anche aziende facenti parte del distretto?** (16/03/2010)

Il programma di sviluppo di filiera/settore deve essere articolato secondo la struttura riportata nel formulario pubblicato sul sito di SIRIO e del PON R&C (www.ponrec.it). Il programma deve evidenziare, in particolare, come l'insieme dei progetti afferenti alla medesima costellazione, comunque funzionalmente autonomi e auto consistenti, concorrano a generare una spinta ai processi di avanzamento tecnologico e sviluppo competitivo di filiera o di settore; pertanto il programma non deve prevedere investimenti di siti produttivi sebbene i risultati prodotti dalla costellazione di progetti possano generare ricadute in tal senso.

L'obiettivo della costellazione potrà evidenziare elementi di organicità con processi di sviluppo locali o sovra regionali che interessano altresì distretti tecnologici o produttivi o centri di competenza o sistemi territoriali orientati al trasferimento tecnologico, e/o prevedere una diretta partecipazione di soggetti ad essi collegati.

32. **Esistono delle Linee Guida per la compilazione della documentazione?** (16/03/2010)

Per la compilazione della documentazione devono essere osservate le indicazioni contenute nella "Guida alla presentazione domande PON" disponibile su SIRIO, nonché le Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

33. **Gli organismi di ricerca privati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.D. n. 1/RIC del 18 gennaio 2010 devono presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria?** (16/03/2010)

Sì, gli organismi di ricerca privati devono presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.

34. **L'impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale deve consistere in un unico atto sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti, ovvero da più dichiarazioni unilaterali dei diversi soggetti?** (16/03/2010)

L'atto di impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale deve consistere in un unico atto sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti.

35. **L'atto di impegno a costituirsi in forma associata avente valore legale può essere una semplice dichiarazione?**(16/03/2010)

Sì, tale atto può essere formalizzato in una dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti.

36. **Con quale finalità sono utilizzate le cinque parole chiave previste dalla scheda PROGETTO RICERCA?** (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Le cinque parole chiave costituiscono uno strumento utile all'individuazione puntuale dei panel di esperti che intervengono nell'iter procedurale della valutazione.

37. **Ai fini della dichiarazione sulla affidabilità economico finanziaria, un soggetto, che successivamente all'ultimo bilancio approvato (2008) abbia modificato la compagine sociale, con apporto di nuovi capitali da parte di nuovi soci, rientra nelle fattispecie previste di CASI PARTICOLARI, e pertanto è tenuto alla presentazione della relativa versione di Dichiarazione?** (16/03/2010)

Sì, in questo caso il soggetto dovrà compilare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria relativa a casi particolari.

38. **Nella Dichiarazione del soggetto proponente viene riportata la possibilità che in una fase successiva alla presentazione della domanda di agevolazione, possa essere richiesta all'Organismo di Ricerca eventuale documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla Disciplina Comunitaria; a titolo esemplificativo, oltre all'atto costitutivo ed al bilancio corredato da Nota Integrativa/ Relazione sulla gestione, quale altra documentazione dovrebbe essere prodotta?** (16/03/2010)

Non è possibile dare indicazioni di carattere generale, sulla base delle esigenze che emergeranno in fase di verifica il MIUR procederà a formulare specifiche richieste ai singoli organismi di ricerca.

39. **In che forma deve essere redatto l'atto di procura speciale del legale rappresentante? Tale documento deve essere allegato alla documentazione?** (16/03/2010)

L'atto di procura speciale deve essere redatto in forma di atto notarile e dovrà essere allegato alla documentazione secondo le modalità indicate da SIRIO.

40. **Nella "Scheda Informazioni generali" viene richiesta la "Descrizione della configurazione dei soggetti proponenti". Che cosa occorre descrivere?** (16/03/2010)

Il campo "Configurazione dei soggetti proponenti" deve essere utilizzato nei casi in cui i soggetti sono riuniti o intendano riunirsi in forma associata. In questo caso si procederà a descrivere la configurazione del raggruppamento, specificando la tipologia di forma associata, l'eventuale denominazione, i soggetti che la compongono, il soggetto che ha la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun soggetto.

Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1 lettera e.

41. **Come si determina il codice ATECO 2007 per un progetto? Si fa riferimento a quello del soggetto proponente?**(16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

No, il codice deve essere indicato con riferimento al settore interessato dal progetto, che potrebbe peraltro non coincidere con quello del soggetto proponente.

42. Il SSD va indicato solo dalle Università? (16/03/2010)

No, il codice deve essere indicato con riferimento al settore interessato dal progetto, e non deve essere pertanto riferito al soggetto.

43. Esistono un termine minimo e massimo per la data di decorrenza del progetto? (16/03/2010)

L'Invito non prevede indicazioni specifiche in merito alla data, quanto piuttosto alla durata del progetto di ricerca che non deve essere superiore a 36 mesi, e al progetto di formazione che non deve essere inferiore a 12 mesi e durare più del progetto di ricerca.

In ogni caso dovrà essere indicata una data successiva alla presentazione della domanda di agevolazione tenendo presente che i costi possono essere riconosciuti dal novantesimo giorno dalla chiusura dei termini dell'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010. (9 aprile 2010).

44. La Dichiarazione di Deggendorf deve essere firmata esclusivamente dal Rappresentante Legale o può essere firmata da un suo Procuratore Speciale? In caso affermativo, i dati personali da inserire nell'instestazione della dichiarazione, sono quelli del Procuratore Speciale? (22/03/2010)

La Dichiarazione di Deggendorf, come i restanti documenti, può essere firmata anche da un procuratore speciale; in questo caso, inserendo i dati richiesti dal Sistema SIRIO, tale Dichiarazione precompilata produrrà direttamente i dati propri del procuratore speciale. Resta inteso che il soggetto dovrà inoltre procedere ad allegare il relativo atto di procura speciale.

45. L'articolo 4 comma 10 dell'Invito, prevede la presentazione di una dichiarazione che elenchi tutte le domande di intervento per progetti di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 anni e approvate. La dichiarazione è limitata ai soli progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (oggetto dell'Invito) o comprende tutte le domande, nessuna esclusa, per progetti di ricerca e sviluppo (es. ricerca di base, prin, etc.)? (22/03/2010)

L'elenco a corredo della dichiarazione è limitato ai progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, con esclusione dei progetti di ricerca di base.

46. Relativamente alla trasmissione delle domande cartacee, i sette giorni concessi vanno calcolati a partire dalla chiusura della domanda on line oppure sempre e comunque dalla data di scadenza del bando (9 aprile)? (22/03/2010)

I sette giorni sono successivi al termine di chiusura dell'Invito (9 aprile 2010).

investiamo nel vostro futuro

47. **Nel caso di consulenti (soggetti terzi) da coinvolgere nel progetto di formazione ma non in quello di ricerca, sono questi tenuti a compilare la documentazione prevista da bando (Le dichiarazioni del soggetto terzo; Allegato Soggetto Terzo)? In tal caso, se si tratta di strutture estere, la documentazione deve essere tradotta?** (22/03/2010)

Si, anche nel caso di soggetti coinvolti nel progetto di formazione è necessario compilare gli allegati previsti per i soggetti terzi. Nel caso in cui gli stessi siano soggetti comunitari o extra comunitari sarà necessario provvedere ad una traduzione della documentazione in lingua italiana.

48. **Esiste un fac-simile da utilizzare per la formulazione dell'atto di impegno dei soggetti a costituirsi in forma associata?**(22/03/2010)

No, non esiste un fac-simile. Tale documento dovrà tuttavia riportare alcuni elementi informativi essenziali quali la tipologia di forma associata, l'eventuale denominazione, i dati identificativi dei soggetti che la compongono, il soggetto che ha la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun soggetto.

Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1 lettera e.

49. **In merito alla tabella "costi ammissibili" per i progetti di ricerca, si chiede il significato delle voci 87.3 a altro e 87.3c, relativamente alla suddivisione tra regioni.** (22/03/2010)

Ai fini dell'imputazione dei costi, l'area Convergenza comprende la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia, mentre nelle aree individuate all'art. 87, par. 3 lettera a) rientra la Basilicata e nelle aree individuate all'art. 87, par. 3 lettera c) le restanti Regioni del territorio nazionale.

50. **Qual è la documentazione da allegare alla domanda?** (22/03/2010)

Tutta la documentazione è riportata sul sito www.ponrec.it e sul sito <https://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx>.

51. **Per la presentazione della domanda di agevolazione, è sufficiente compilare i moduli on line e off line, disponibili sul sito SIRIO o a questi devono essere aggiunti gli allegati del D.M. 593/2000?** (22/03/2010)

La documentazione on line e off line disponibile sul sito SIRIO è la modulistica del D.M. 593/2000 opportunamente aggiornata e integrata in funzione delle specifiche esigenze derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento del PON Ricerca e Competitività 2007-2013.

52. **I soggetti terzi devono compilare anche la Dichiarazione Deggendorf, la Dichiarazione di impegno a costituire organizzazione stabile in area di convergenza e la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria?** (22/03/2010)

No, i soggetti terzi non devono rendere tali dichiarazioni, richieste esclusivamente per i co-proponenti, laddove ricorrano le relative condizioni.

investiamo nel vostro futuro

53. **In merito allo schema di domanda, lo stesso deve essere firmato congiuntamente, in originale, da tutti i soggetti proponenti, oppure può essere inviato al MIUR utilizzando le firme digitali?** (22/03/2010)

Lo schema di domanda deve essere firmato congiuntamente, in originale, da tutti i soggetti proponenti. Il sistema, per l'invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, non prevede la possibilità di utilizzare la firma elettronica.

54. **I finanziamenti ottenuti nell'ambito del VI e VII Programma Quadro sono da ricomprendere nell'elenco delle domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi cinque anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei, da predisporre ai sensi dell'art 4 comma 10 dell'Invito?** (22/03/2010)

Sì, l'elenco richiamato dall'art. 4 comma 10 dell'Invito deve includere i progetti approvati nell'ambito del VI e del VII Programma Quadro.

55. **Nel caso in cui la normativa interna di un Ente di ricerca preveda che per la presentazione di proposte progettuali a valere su finanziamenti esterni, il Direttore di Istituto, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, possa sottoscrivere i relativi atti, tale procedura può essere seguita anche per la partecipazione all'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (31/03/2010)

Sì, in questo caso l'Ente può seguire le procedure interne; alla domanda di agevolazione dovrà essere allegato l'atto di autorizzazione del Direttore di Dipartimento.

56. **E' obbligatorio allegare l'atto di "impegno a costituirsi in forma associata"? Esiste un fac-simile di tale documento? Da chi deve essere firmato?** (31/03/2010)

Tale documento deve essere allegato obbligatoriamente nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da più soggetti che si impegnino a riunirsi in forma associata avente valore legale. L'atto di impegno, di cui non è disponibile un fac-simile, consiste in un unico atto sottoscritto da tutti i soggetti, in cui devono essere riportate alcune informazioni in merito alla configurazione della forma associata prescelta (tipologia di forma associata, l'eventuale denominazione, i soggetti che la compongono, il soggetto che ha la legale rappresentanza o capofila, le quote attribuite a ciascun soggetto). Nel caso di forme associate organizzate in forma societaria dovrà altresì essere indicata la partecipazione finanziaria di ciascun soggetto, nel rispetto dei limiti indicati all'art. 3 comma 1 lettera e.).

57. **La Dichiarazione di impegno a costituire una stabile organizzazione in aree Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per lo svolgimento del progetto, vale solo per i soggetti che non hanno sede nella Regione di competenza?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Tale atto è richiesto nel caso in cui i co-proponenti, singolarmente o il soggetto associativo se organizzato in forma societaria, non disponendo di una stabile organizzazione per lo svolgimento del progetto, all'atto della presentazione della domanda, intendano impegnarsi a costituirla. Tale condizione, peraltro, è un requisito soggettivo di ammissibilità ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010.

58. I consulenti devono esclusivamente compilare le apposite schede "costi consulenza", presenti sul sistema informatizzato SIRIO, oppure sono considerati sempre come soggetti terzi e quindi produrre gli allegati previsti per i soggetti terzi? (31/03/2010)

Sì, i consulenti sono considerati soggetti terzi e, pertanto, devono compilare la documentazione ad essi relativa presente sul sistema SIRIO, secondo le modalità previste dalla relativa Guida.

59. Ai fini della compilazione della domanda mediante il sistema SIRIO viene richiesto di allegare la Dichiarazione di Deggendorf. Tenuto conto che tale Dichiarazione riguarda il regime de minimis, ciò significa che l'Invito fa riferimento allo stesso? (31/03/2010)

La dichiarazione Deggendorf è una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La dichiarazione deve essere inviata da coloro che intendono avvalersi di aiuti di stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, attestando:

- di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- di aver rimborsato le somme, comprensive di interessi, relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1 del DPCM 23 maggio 2007;
- di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma, comprensiva di interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del DPCM 23 maggio 2007.

Tale dichiarazione, pertanto, non riguarda esclusivamente il regime de minimis, ma va resa anche con riferimento al Regime di aiuto L. 297/1999.

60. Il "programma di sviluppo settore/filiera" da elaborare così come citato nell' art. 4, comma 7, dell'Invito deve essere unico/uguale per tutti i soggetti e sottoscritto da tutti i soggetti co-proponenti dei singoli progetti afferenti una medesima costellazione? (31/03/2010)

Il documento "programma di sviluppo di settore/filiera" deve essere unico/uguale *per tutti i progetti* inquadrati nell'ambito della medesima costellazione e dovrà essere allegato a ciascuna relativa domanda di agevolazione. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti co-proponenti dei singoli progetti afferenti una medesima costellazione.

investiamo nel vostro futuro

61. **Nel caso in cui, con delega approvata dal Senato accademico e Consiglio di amministrazione, i Direttori di Dipartimento possono firmare tutti gli atti inerenti la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, tale procedura può essere seguita anche per la partecipazione all'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010?** (31/03/2010)

Sì, in questo caso l'Università segue le proprie procedure interne; alla domanda di agevolazione dovrà allegare essere allegato l'atto di delega approvato dal Senato accademico e Consiglio di Amministrazione.

62. **Ai fini della compilazione del modulo on line quale tipologia di informazione deve essere resa con riferimento alla "collaborazione effettiva", avendo già proceduto a descrivere l'elenco dei soggetti partecipanti e il capofila?**(31/03/2010)

Su Sirio, nella sezione "Informazioni generali", il frame "partenariato" dà la possibilità di selezionare alla voce "collaborazione effettiva" le opzioni necessarie per determinare le intensità di aiuto così come indicato all'art.6 dell'Invito.

63. **Con riferimento alla "scheda progetto ricerca" e alla "scheda progetto formazione" con quali modalità deve essere compilata la voce "impegno anni uomo"?** (31/03/2010)

Ai fini della compilazione della documentazione relativa agli allegati Progetto Ricerca e Progetto Formazione devono essere osservate le "Note per la redazione della documentazione", pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

64. **Qual è la differenza tra "dichiarazione affidabilità economica" e "dichiarazione affidabilità economica casi particolari"?**(31/03/2010)

Come indicato nel relativo allegato, la Dichiarazione *dell'affidabilità economico-finanziaria - Casi particolari* deve essere compilata dai soggetti di recente costituzione o dai soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale. Nei suddetti casi richiamati si procede a verificare il possesso del requisito unicamente sulla base del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto.

65. **L'allegato "dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria" può essere firmato dal Legale Rappresentante anche nel caso in cui l'azienda è dotata di collegio sindacale?** (31/03/2010)

Nel caso in cui la società disponga di un collegio sindacale la dichiarazione deve essere firmata dal Presidente del Collegio ovvero, per le società che non dispongano di tale organo, dal legale rappresentante o suo procuratore speciale.

66. **La sezione Elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, prevista dal formulario per la compilazione del progetto di ricerca deve essere compilato per i progetti che abbiano un costo totale superiore ai 7,5 MEuro e presentati da un partenariato costituito da PMI e Grandi Imprese?** (31/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

Tale sezione deve essere compilata sempre nel caso in cui un progetto sia presentato da una Grande Impresa, mentre è da compilarsi per progetti presentati da PMI (anche congiuntamente con GI) se il costo sostenuto dalla singola PMI nell'ambito del progetto è pari o superiore a 7,5 MEuro.

67. Il soggetto proponente del progetto di formazione ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria? (31/03/2010)

Si, il soggetto co-proponente che svolge esclusivamente il progetto di formazione dovrà presentare la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria.

68. Il documento "allegato progetto di ricerca" deve essere presentato esclusivamente dal soggetto capofila che inserisce e modula i contributi degli altri soggetti proponenti, oppure oltre a questo documento riassuntivo è necessario che ogni soggetto proponente compili un proprio "allegato progetto di ricerca" secondo la modulistica prevista?(31/03/2010)

L'allegato il "progetto di ricerca" è unico e deve contenere tutte le informazioni relative al progetto nella sua complessità e alle attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto, secondo le modalità esplicitate nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

69. Nell'allegato soggetto proponente - Attività - Risorse Umane bisogna indicare il numero di dipendenti (alla data attuale). Per data attuale si considera la data di invio della domanda o è possibile descrivere la composizione del personale al 31/12/2009? (31/03/2010)

Per data attuale si intende la data di presentazione della domanda di agevolazione.

70. Nella scheda soggetto un'Università alla richiesta di inserimento del codice addetti eurostat è tenuta ad indicare il numero di dipendenti dell'università o del singolo dipartimento? (31/03/2010)

Nella Scheda Soggetto PON deve essere indicato il numero dei dipendenti del singolo dipartimento coinvolto nel progetto.

71. Il documento "Atto di costituzione o impegno a costituirsi in forma associata", richiesto dal sistema SIRIO per ogni partner, deve essere firmato in maniera congiunta e quindi essere lo stesso per tutti i partner? (31/03/2010)

Tale documento deve essere firmato da tutti i soggetti interessati e, conseguentemente, essere lo stesso per tutti i soggetto riuniti in forma associata.

Si precisa che l'allegato "Atto di costituzione e impegno a costituirsi in forma associata" si abilita per i soggetti proponenti quando questi hanno dichiarato, nella scheda soggetto, di far parte di forme associate o di far parte di Rete di Impresa.

investiamo nel vostro futuro

Se gli stessi hanno dichiarato di non far parte di forme associate o Rete di impresa rimane disabilitato. Per i soggetti terzi non è previsto l'inserimento di questo allegato.

72. **Nella dichiarazione del soggetto proponente devono essere elencate le domande di agevolazione presentate negli ultimi 5 anni considerando le domande non approvate e approvate, oppure soltanto quelle approvate?** (31/03/2010)

Nella dichiarazione del soggetto proponente devono essere elencate le domande di agevolazione approvate negli ultimi 5 anni.

73. **Nel caso di consulenze affidate a persone fisiche devono essere compilati tutti gli allegati previsti per il soggetto terzo?** (31/03/2010)

Nel caso di soggetti terzi persone fisiche va compilato solo il modulo "dichiarazioni del soggetto terzo".

74. **Tra i documenti che dovranno produrre le imprese per la presentazione della domanda è compreso anche il bilancio del 2008?** (31/03/2010)

No. In fase di presentazione della domanda le imprese dovranno presentare esclusivamente i documenti previsti dalla modulistica pubblicata su [SIRIO](#) e sul sito www.ponrec.it

75. **Il cv del responsabile Ricerca e del responsabile Formazione da allegare alla domanda di agevolazione, devono essere redatti necessariamente in formato europeo?** (31/03/2010)

Non è previsto un format prestabilito per la redazione del cv del responsabile Ricerca e del responsabile Formazione.

76. **Durante la compilazione della modulistica on-line (es. scheda soggetto, ecc.) si deve fare riferimento ai singoli proponenti o alla costituenda ATS/ATI/società?** (31/03/2010)

Durante la compilazione dei moduli online si deve fare riferimento ai singoli proponenti. In ogni caso per la compilazione della documentazione devono essere osservate le indicazioni contenute nella "Guida alla presentazione domande PON" disponibile su SIRIO, nonché le Note per la redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000.

77. **Nell'allegato soggetto proponente (Università-EPR-ASI-ENEA-Altri Organismi di Ricerca) in che senso la voce "patrimonio" dipende dalla configurazione giuridica adottata?** (31/03/2010)

L'indicazione contenuta nella nota n.3 dell'allegato "il soggetto proponente (Università-EPR-ASI-ENEA-Altri Organismi di Ricerca)" vale indistintamente per soggetti di natura privata e natura pubblica. Ciascun soggetto proponente, secondo la propria natura e configurazione giuridica, indicherà, ove applicabile, la voce equivalente al valore del proprio patrimonio netto.

investiamo nel vostro futuro

78. **Nel caso di partecipazione di più Dipartimenti/Istituti afferenti ad una stessa Università/Enti di Ricerca come deve essere compilato l' allegato "Dichiarazione soggetto proponente" dato che il sistema non permette di inserire più di una volta lo stesso Codice fiscale?** (31/03/2010)

Nel caso di progetti proposti da Università, cui partecipino più Dipartimenti, nella "Dichiarazione soggetto" vanno riportati i dati dell'Università, mentre nell' "allegato soggetto proponente" si forniscono i dati relativi al/ai dipartimento/i coinvolto/i.

79. **Con riferimento all'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, per procura speciale si intende un atto riferito esclusivamente al singolo progetto da presentare?** (02/04/2010)

L'oggetto della procura speciale è il compimento di uno o più atti giuridici specificati.

Ciò che occorre ai fini dell'Invito è che nell'atto di procura speciale da produrre sia indicato esattamente, tra altri eventuali atti, anche l'autorizzazione al compimento dell'atto specifico connesso alla presentazione del progetto.

80. **La documentazione cartacea, da inviare al MIUR con raccomandata A/R nei sette giorni successivi alla trasmissione della domanda telematica deve essere inviata solo in originale o se ne devono inviare, contestualmente, anche delle copie?** (02/04/2010)

La documentazione cartacea deve essere inviata in unico originale.

81. **Nella dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria è necessario esplicitare i valori dei parametri (CN, I, CP, OF, F) o è sufficiente dichiarare di rispettarli? Nella dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria è necessario esplicitare i valori dei parametri.** (02/04/2010)

La Dichiarazione deve esplicitare i valori in base ai quali il requisito di affidabilità economico-finanziaria si ritiene soddisfatto.

82. **Qual è la normativa di riferimento per la compilazione dell'allegato "Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria"?** (02/04/2010)

Le imprese devono presentare la dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. 593/2000 e ss.mm.ii, nonché secondo le specifiche riportate nelle *Note alla compilazione della documentazione* allegate al predetto decreto.

83. **Nel caso di presentazione di domanda congiunta ai fini della stipula di un contratto cointestato, è corretto, nella scheda SIRIO riferita al soggetto, cliccare su "non fa parte di Associazioni o reti di imprese"?** (02/04/2010)

Sì, è corretto.

investiamo nel vostro futuro

84. **Nel caso di una domanda presentata da parte di soggetti che dichiarano l'impegno a costituirsi in ATS, è corretto, nella scheda SIRIO riferita al soggetto, cliccare su "Fa o farà parte di Associate"?** (02/04/2010)

Si, è corretto.

85. **Quali sono i moduli on line e off line da allegare alla domanda?** (02/04/2010)

Tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando è disponibile sul sito www.ponrec.it e sul sito <https://roma.cilea.it/portalemiur/portale/Modulistica.aspx>.

86. **La copia dei documenti di riconoscimento da allegare di tutti i sottoscrittori deve essere firmata?** (02/04/2010)

I rappresentanti legali (o procuratori speciali) di ciascun soggetto proponente devono firmare lo schema di domanda e trasmettere copia sottoscritta del documento di riconoscimento.

87. **Il soggetto proponente che si dichiara grande impresa è tenuto a compilare l'allegato "Dimensione d'impresa" in ogni sua parte?** (02/04/2010)

Il DM 593/00 non prevede che una Grande Impresa debba compilare la dichiarazione relativa alla dimensione di impresa. Ai fini della completezza della domanda la Grande Impresa avrà però l'onere di compilare l'allegato n. 1 del modello "Dimensione d'impresa" e non anche i successivi allegati analitici.

88. **Il soggetto terzo, consulente di uno specifico co-proponente, deve presentare una sua rendicontazione?** (02/04/2010)

No, ciascun proponente provvederà a rendicontare nella voce " Servizi di consulenza e servizi equivalenti" del proprio prospetto economico i costi sostenuti per la prestazione ricevuta.

89. **Cosa deve attestare il soggetto terzo "Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca" nell'allegato "Dichiarazione soggetto terzo"?** (02/04/2010)

Il soggetto terzo "Università/EPR/ENEA/ASI/Altri Organismi di Ricerca" compilerà l'allegato "Dichiarazione soggetto terzo" attestando di "di presentare i requisiti di organismo di ricerca ai sensi del D.M. 593 dell'8 Agosto 2000 e ss.mm.ii."

Varie

1. **L'Invito di cui al D.D. n.1/Ric del 18 gennaio 2010 prevede l'applicazione del regime "de minimis"?** (16/03/2010)

investiamo nel vostro futuro

No, si applica il regime di aiuti previsto dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01.

2. **Il settore/ambito "Ambiente e Sicurezza" è contemplato o meno quale priorità settoriale nell'APQ della Regione Campania, linea di intervento n.1? (16/03/2010)**

No, La linea di intervento n. 1 dell'APQ della Regione Campania non contempla tra i settori prioritari il settore/ambito "Ambiente e Sicurezza".

3. **È necessario stipulare qualche forma di contratto tra il proponente e il "soggetto convenzionato"? (16/03/2010)**

No, in fase di presentazione della domanda di agevolazione non è necessario stipulare un contratto con il soggetto convenzionato.

4. **Quello del 18 gennaio 2010 è definito come Invito N.1. Seguiranno altri inviti? (16/03/2010)**

Tale indicazione è riferita al numero di protocollo del Decreto Direttoriale con il quale si è proceduto ad emanare l'Invito. In attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 saranno programmati altri Inviti per l'avvio delle restanti azioni previsti dal Programma, anche attraverso lo strumento degli Accordi di Programma Quadro.

5. **Con riferimento all'Invito di cui al DD n.1/Ric del 18.1.2010, quale è il Foro competente? (31/03/2010)**

Il Foro di Roma.

FAQ - Rendicontazione dei progetti

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ A - SPESE DI PERSONALE

1. **In riferimento alla compilazione del time sheet, in corrispondenza della voce "Altri progetti finanziati", deve essere indicato il valore complessivo delle ore svolte dall'unità di personale su altri progetti finanziati o devono essere indicate le ore svolte distintamente su ciascuno degli altri progetti finanziati? (16/02/2012)**

Nel campo "altri progetti" devono essere indicate le ore lavorate su altri progetti finanziati con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie indicando per ciascuna riga le ore effettivamente svolte distintamente per ogni progetto.

2. **In riferimento al time sheet giornaliero, lo svolgimento di una missione è equiparata all'attività lavorativa effettiva e non va indicata come assenza? (16/02/2012)**

investiamo nel vostro futuro

Le ore di missione devono essere ricomprese nelle ore lavorate, in quanto la missione consiste nello svolgimento di attività riferibili al progetto con la sola eccezione che sono svolte fuori dalla sede abituale di lavoro.

- 3. Ai fini della rendicontazione dei costi del personale universitario (docenti/ricercatori) deve essere assunto quale monte ore annuo produttivo un impegno pari a 1512 ore come indicato nella Nota MIUR prot. N. 391 del 3 aprile 2007 richiamata nelle Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili - Progetti a valere sull'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 - oppure un impegno pari a 1500 ore come stabilito dall'art 6 della Legge Gelmini n. 240 del 30/12/2010? (16/02/2012)**

Il monte ore da considerare ai fini del calcolo del costo orario è pari a 1500 ore anziché 1512, come da ultime disposizioni normative.

- 4. Il calcolo del costo orario deve far riferimento alla retribuzione annua lorda effettiva dell'anno precedente ovvero deve tener conto del costo orario con stima della retribuzione dell'anno corrente? Quali possono essere gli "Ulteriori costi previsti da contratto"? (16/02/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida (SEZIONE IV - LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE - A) Spese di personale, il costo effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa, deve essere pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi. Nello specifico, per il calcolo del costo orario è opportuno prendere in considerazione i dati desumibili dalla retribuzione lorda mensile effettiva dell'anno in corso e con riferimento al semestre intercettato dal SAL. Inoltre, ai fini del calcolo del costo orario è possibile ricomprendere le quote previste dal contratto di categoria di riferimento ad esclusione di ulteriori costi per emolumenti ad personam non indicati nel contratto stesso.

- 5. È possibile integrare con apposita Convenzione l'importo di borse di ricerca attivate da Enti Esterni, in tematiche attinenti lo svolgimento del medesimo programma di ricerca? (16/02/2012)**

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 (art. 7 - comma 1 - lettera a.), è possibile rendicontare nella voce di costo A. Spese di personale soggetti titolari di borse di dottorato, di assegni di ricerca o di borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto. Pertanto, l'importo della borsa di ricerca attivata da Enti esterni non può essere integrato oltre a quello già previsto nel contratto di assegnazione della borsa stessa e può essere imputato al progetto di ricerca nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità (cfr SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI). La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

investiamo nel vostro futuro

6. **Il personale distaccato a quale voce di costo relativa al personale deve essere imputato?** (16/02/2012)

Relativamente alle spese di personale (lettera A) Spese di Personale, cfr Avviso e Linee Guida) è possibile rendicontare solo queste due tipologie:

- A.1 Personale dipendente;
- A.2 Personale non dipendente (A.2.1. Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Ricercatori, Borsisti).

Pertanto, il costo relativo al personale distaccato deve essere imputato alla Voce di costo A.1 Personale dipendente. Si precisa che nel caso di distacco del personale dipendente è necessario fornire copia del Libro Unico con l'annotazione dell'attuale sede di lavoro e in mancanza di tale annotazione deve essere fornita una copia dello stato di servizio del dipendente sottoscritto dalle parti e comunicato telematicamente al Centro per l'Impiego.

7. **Nel caso di un consorzio il personale distaccato dai consorziati come deve essere rendicontato?** (16/02/2012)

I costi relativi al personale distaccato dipendente di un consorzio partecipante al progetto devono essere rendicontati in osservanza delle stesse disposizioni previste per il personale distaccato dipendente del soggetto capofila.

Inoltre, si precisa che, con riferimento all'ammissibilità dei costi di personale (ConSORZI Interuniversitari: personale dipendente delle Università membri del Consorzio) nell'ambito di progetti di ricerca industriale ammessi all'agevolazione, nelle "Linee Guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili" relativa ai Progetti a valere sull'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 (SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI), si ribadisce che, come previsto dal DM593/2000, "Note alla redazione della documentazione" - punto 6 'Criteri di determinazione dei costi ammissibili', nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa cofinanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti denominati "imprese collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella modulistica allegata all'Avviso e alle Linee Guida si intendono estese anche a tali collegate.

8. **In riferimento al Time sheet mensile, viene richiesta la quadratura delle ore non solo di presenza, ma anche di assenza per cause varie. Le assenze per malattie e permessi sono dati sensibili e come tali non possono essere inseriti in time sheet certificati dal responsabile di progetto e dal responsabile amministrativo?** (16/02/2012)

Le assenze per malattia e permessi sono indicate anche nella rispettiva busta paga del dipendente per il quale deve essere prodotto il time-sheet. La produzione delle buste paga del personale impegnato nei progetti di ricerca rientra tra gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di rendicontazione e analisi dei costi sostenuti ai fini di valutarne l'ammissibilità. La tutela di ragioni di privacy non può, al riguardo, essere invocata, trattandosi di obblighi di natura prevalente connessi al corretto utilizzo di fondi comunitari. La mancata osservanza di tali obblighi determina come conseguenza non solo l'impossibilità di riconoscere i

investiamo nel vostro futuro

contributi eventualmente spettanti ma può comportare anche la revoca dell'intero finanziamento concesso in ragione dell'inosservanza di specifici adempimenti richiesti dai regolamenti comunitari vigenti in materia.

Come indicato nelle Linee Guida dell'avviso in questione (cfr SEZIONE IV - LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE - A) Spese di personale - Documentazione di Spesa) i time-sheet devono essere compilati e firmati da ciascun dipendente e controfirmati dal Responsabile Amministrativo che deve necessariamente avere una visione completa delle attività lavorative del personale dipendente impegnato nel progetto. Resta in capo al responsabile di progetto la validazione delle ore lavorate sul suo progetto.

9. **In relazione al bando Decreto Direttoriale del MIUR prot. 01/Ric del 18 gennaio 2010, è possibile bandire sull'avviso in argomento posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010? Il costo del ricercatore può essere rendicontato anche in quota parte?** (16/02/2012)

È possibile bandire posti di ricercatore a valere sull'avviso del MIUR prot. 01/Ric del 18 gennaio 2010 seguendo le modalità previste dalla legge n. 240/2010. Il costo per il personale ricercatore a tempo determinato è rendicontabile alla voce di costo A) Spese di Personale - A.1 Personale dipendente secondo le modalità indicate nelle Linee Guida.

Il bando per la selezione dei ricercatori a tempo determinato deve fare esclusivamente riferimento al progetto cofinanziato a valere sull'avviso del MIUR, pena l'inammissibilità del costo. Tuttavia rimane nella facoltà del soggetto attuatore decidere se rendicontare o meno l'intero costo.

10. **Per la stessa unità di personale contemporaneamente coinvolta su attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono essere compilati due time sheet distinti?** (16/02/2012)

Nel caso in cui lo stesso soggetto sia coinvolto nell'ambito di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, devono essere compilati due time sheet distinti con il flag in alto al foglio corrispondente all'attività svolta.

11. **Nel caso del personale docente universitario quale time sheet deve essere compilato?** (16/02/2012)

Nel caso di personale docente universitario devono essere compilati entrambi i time sheet (Time sheet relativo al personale docente universitario ed il Time sheet del personale).

12. **Nelle linee guida si parla di registri di presenza mensili a progetto per il personale non dipendente o, in mancanza di time sheet, di attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività. Per il personale non dipendente quale time sheet è necessario utilizzare? Inoltre, per il personale non dipendente, vi è l'obbligo di svolgere le attività di progetto presso l'Ente o è possibile svolgere anche parte delle attività presso laboratori ed enti ubicati altrove?** (16/02/2012)

investiamo nel vostro futuro

Nel caso di personale non dipendente devono essere compilati fogli di lavoro mensili (time sheet) da cui risulti il monte ore prestato con distinta delle ore impegnate nel progetto, o un diario di bordo sul quale registrare le attività svolte per ciascuna giornata. Tali documenti di lavoro devono essere firmati da ciascuna risorsa e controfirmati dal responsabile di progetto e/o dal responsabile amministrativo. In caso di mancanza di time sheet è necessaria una attestazione del responsabile di progetto e/o amministrativo delle ore effettivamente prestate per lo sviluppo delle attività. Nella voce "A.2. - Personale non dipendente - A.2.1. Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Ricercatori, Borsisti" sono ricompresi i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative in modo continuativo. Si precisa che il contratto di collaborazione, di borsa di studio, di assegno di ricerca, dovrà chiaramente indicare: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto.

13. Con riferimento al prospetto di calcolo del costo orario, il monte ore lavorativo deve essere debitamente giustificato con uno schema preciso? (16/02/2012)

Il monte ore annuo convenzionale è desumibile dal CCNL, e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi. Per maggiore chiarezza è opportuno fornire uno schema che rappresenti il calcolo del monte ore annuo convenzionale da assumere a divisore.

14. Ai fini della determinazione del costo orario del personale dipendente si deve far riferimento ad un monte ore annuo in cui viene detratto il 5% per assenze dovute a cause varie? (16/02/2012)

L'Adeguamento del DM 593/2000 prevede che nella determinazione del costo del personale non deve operarsi, dal computo delle ore lavorate, la deduzione del 5% per assenze dovute a cause varie.

15. Ai fini della determinazione del costo orario del personale dipendente dell'Università, l'IRAP è un costo ammesso? (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI - *Criteri per la valutazione di ammissibilità delle spese*, l'IRAP dal 1 febbraio 2008 non è una spesa rendicontabile sui programmi di ricerca (nota Commissione Europea del 10.1.08 RID/A.4/JMSR/MB/VM(2007)).

16. Nel caso di mandati di pagamento collettivi come si può dimostrare il pagamento del singolo dipendente? (15/03/2012)

A supporto del mandato di pagamento collettivo è necessario produrre una tabella che fornisca il dettaglio dei singoli pagamenti e il relativo totale che riconduca all'importo del mandato collettivo.

17. Con riferimento al personale non dipendente come deve essere calcolato il costo orario? (15/03/2012)

investiamo nel vostro futuro

Per il calcolo del costo orario del personale non dipendente, nel caso di non indicazione del costo orario nel contratto, è necessario prendere come parametri di riferimento la retribuzione lorda mensile (cfr. busta paga e oneri aggiuntivi, ecc.) ed il numero delle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento del progetto (cfr Time sheet mensile).

18. Quali figure professionali possono essere considerate all'interno della voce "spese di personale non dipendente"?(15/03/2012)

Le modalità di rendicontazione dei costi relativi al personale non dipendente sono indicate nelle Linee Guida alla voce di costo A. *Spese di personale, A.2 Personale non dipendente.*

La voce A. *Spese di personale* comprende il personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di:

- ricerca;
- sviluppo;
- gestione tecnico-scientifica

nonché altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore subordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto.

19. È possibile conferire incarichi a personale esterno per attività di management e coordinamento tecnico-scientifico del progetto? In quale voce di costo possono essere rendicontati? (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, la voce di costo A) Spese di personale comprende il personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di ricerca, sviluppo e gestione tecnico-scientifica. Pertanto, si precisa che per il progetto di ricerca, nell'ambito della voce "Spese di Personale", possono essere valorizzate le ore del personale (dipendente e non) dedicato ad attività di carattere esecutivo, quali la gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni indirettamente impegnati sul progetto).

20. Con riferimento alle lettere di incarico ed ordini di servizio, cosa si intende per impegno orario complessivo richiesto?(15/03/2012)

Nelle lettere di incarico e negli ordini di servizio per il personale interno, l'impegno orario è rappresentato dal numero di ore per le quali la risorsa viene incaricata a lavorare sul progetto.

21. Rispetto alla produzione dei mod. UNI-EMENS, il DURC aggiornato può essere considerato quietanza di tali documenti?(15/03/2012)

Con il Mod. UniEmens i datori di lavoro trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi. Pertanto, mentre il DURC attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa

investiamo nel vostro futuro

vigente nei confronti degli Enti previdenziali, il Mod. UniEmens oltre ad essere il documento dichiarativo dei contributi previdenziali fornisce anche altre informazioni utili sui dati retributivi (retribuzioni soggette a contributi; calcolo dei contributi). Infine, si precisa che essendo il Mod. F24 il documento giustificativo del versamento dei contributi mensili, il DURC può essere considerato come documento giustificativo di tali costi solo nel caso non sia possibile fornire il suddetto Mod. F24.

22. **La nostra società ha sede principale in una regione italiana non in zona Convergenza e una sede operativa in zona Convergenza. Il programma finanziato PON01 da decreto prevede una parte costi di personale agevolati anche in zona non Convergenza. Considerato che la società ha un accentramento contributivo nella regione non Convergenza, qual è il criterio di discriminare per l'imputazione del costo del personale tra la zona Convergenza e la zona non Convergenza? E' corretto considerare, come discriminare, il luogo ove si svolge l'attività di ricerca, comprovata da fogli di presenza?(15/03/2012)**

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. *Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca*), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono. Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.

Pertanto, risultano ammissibili i costi relativi:

- al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio,
- al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato, ossia assunto altrove e trasferito presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco;
- a prestazioni per consulenze effettuate presso il laboratorio da fornitori provenienti da qualsiasi territorio.

○

23. **È possibile rendicontare personale dipendente distaccato presso il laboratorio sede delle attività di progetto?(13/04/2012)**

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. *Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca*), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono. Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse. Pertanto, risultano ammissibili i costi relativi:

- al personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio,

investiamo nel vostro futuro

- al personale non dipendente (con contratto di collaborazione) e al personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco;
- a prestazioni per consulenze effettuate presso il laboratorio da fornitori provenienti da qualsiasi territorio.

24. **Le Università hanno la possibilità di attivare contratti di Co.co.co. per lo svolgimento di attività di ricerca?** (13/04/2012)

Il personale appartenente ad Università ed Enti coinvolti nel progetto può essere incaricato a svolgere attività di ricerca nell'ambito delle voci di costo previste e nel rispetto della normativa di riferimento.

Pertanto, le Università possono utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca personale contrattualizzato come previsto nei punti da a) ad f) ai sensi del comma 5 art. 18 della Legge n. 240/2010 oppure personale da contrattualizzare sotto forma di collaboratori ai sensi del D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, modificato con D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009, e Circolare n. 4 del 15 luglio 2004.

Il suddetto personale deve essere rendicontato secondo le norme previste dal bando di riferimento (cfr. comma 6 art. 18 della Legge n. 240/2010) ossia voce di costo A1. Personale dipendente e/o Voce di costo A2. Personale non dipendente.

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ B - COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE

1. **Al fine di una corretta rendicontazione delle spese relative al progetto di ricerca, un soggetto privato, co-proponente del progetto, che oltre ad effettuare attività di ricerca commercializza anche apparecchiature di base, potrebbe vendere delle apparecchiature di base ad altri co-proponenti del progetto?** (16/02/2012)

Se le apparecchiature da vendere sono il frutto del progetto finanziato, il fatturato della vendita deve essere detratto dai costi ammissibili in quanto il progetto si configurerebbe come generatore di entrate. Inoltre, il coproponente nel caso specifico è tenuto a fare un'analisi circa le prospettive di vendita future dello stesso e comunicarlo al MIUR.

Nel caso contrario, la vendita è ammissibile a condizione che ricorrano le condizioni di economicità e che la vendita avvenga senza margini di guadagno per il venditore coproponente che è tenuto quindi, a vendere al costo di produzione o di acquisto, dimostrabile attraverso la contabilità per commessa o sistemi simili. La spesa deve inoltre avvenire nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità (cfr SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI). La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Inoltre, si precisa che l'acquisto di apparecchiature deve avvenire secondo le modalità previste nelle Linee Guida relativamente alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature.

investiamo nel vostro futuro

2. Relativamente alla voce B) Costi degli Strumenti e delle attrezzature, sono ammissibili le quote di ammortamento di attrezzature già esistenti? (16/02/2012)

Con riferimento alla voce B.1 Strumenti e attrezzature della voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature delle Linee Guida si conferma che in tale voce è possibile rendicontare sia attrezzature di nuovo acquisto sia attrezzature già in possesso, purché siano funzionali al progetto del Soggetto proponente. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è quello della quota d'uso (a condizione che il bene non abbia esaurito la propria vita utile, cioè che sia ancora almeno in quota parte soggetto ad ammortamento), riconducibile all'utilizzo effettivo.

3. Per quanto riguarda le Università, ci sono regole generali sulle quote di ammortamento annuali della strumentazione scientifica? E' prevista per le Università la possibilità di deliberare la quota annuale? (16/02/2012)

I riferimenti normativi che devono essere considerati ai fini della rendicontazione dei costi relativi a strumentazioni e attrezzature sono l' Articolo 7, lett. b, del Bando n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, ai sensi del D.M. 593/2000 e il DM 31/12/1988 "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti, professioni". I coefficienti di ammortamento sono desumibili dal Registro dei beni ammortizzabili; in mancanza di esso, l'Università può deliberare una diversa percentuale di aliquota da applicare per il calcolo della quota di ammortamento.

4. È ammissibile una spesa sostenuta per acquistare una licenza software che è venduta in Italia da una società partner nello stesso progetto, la quale risulta unico distributore? (16/02/2012)

Nel caso specifico, se il bene è di proprietà di un partner, il software, può essere messo a disposizione del progetto dallo stesso soggetto partner. Tuttavia se è necessario trasferire la proprietà del bene ad altro soggetto la vendita è ammissibile a condizione che ricorrano le condizioni di economicità e che avvenga senza margini di guadagno per il venditore partner che è tenuto quindi, a vendere al costo di produzione o di acquisto, dimostrabile attraverso la contabilità per commessa o sistemi similari. La spesa deve inoltre avvenire nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità (cfr SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI). La valutazione di tali criteri è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili. Inoltre, si precisa che l'acquisto di apparecchiature deve avvenire secondo le modalità previste nelle Linee Guida relativamente alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, ossia sulla base del calcolo della quota d'uso.

5. Sono ammissibili spese relative ai mezzi di trasporto? (16/02/2012)

Ai sensi dell'Avviso n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, del D.M. 593/2000 e del D.M. del 02 gennaio 2008, la voce di costo per l'acquisto di mezzi di trasporto non è prevista. Pertanto con riferimento alle Linee Guida alla voce B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, sono ammissibili soltanto i

investiamo nel vostro futuro

costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni specifiche di ricerca dotate di autonomia funzionale.

6. **Nelle Linee Guida è specificato che "non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi, a mobili d'ufficio e ad attrezzature destinate ad uffici amministrativi". L'espressione utilizzata intende escludere l'ammissibilità dei mobili ed arredi in caso di utilizzo per uffici amministrativi o in assoluto, anche quindi in caso di loro necessaria acquisizione per i locali dei laboratori di ricerca? (16/02/2012)**

Ai sensi dell'Avviso n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, del D.M. 593/2000 e del D.M. del 02 gennaio 2008, la voce di costo per l'acquisto mobili ed arredi, a mobili d'ufficio e ad attrezzature destinate ad uffici amministrativi non è prevista. Pertanto con riferimento alle Linee Guida alla voce B) Costi degli strumenti e delle attrezzature sono ammissibili esclusivamente i costi per l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzature specifiche funzionali all'attività di ricerca.

7. **Con riferimento alla voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, qual è il tasso di obsolescenza previsto per piccole attrezzature? (16/02/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature, nel caso di apparecchiature o parti di esse che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata del progetto), queste, previa attestazione del Responsabile Scientifico, potranno essere rendicontate interamente nel periodo, fermo restando che, ove il MIUR non dovesse riconoscere le summenzionate caratteristiche di elevata deperibilità legata all'uso nel progetto, il costo ammissibile verrà calcolato secondo il metodo ordinario. Inoltre, si precisa che i beni mobili strumentali di costo unitario inferiore o pari a € 516,46 non sono soggetti ad ammortamento.

8. **Possono essere considerati ammissibili i costi per il noleggio di strumenti e attrezzature? (15/03/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida, alla Voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature - B.3. Noleggio e Locazione finanziaria (leasing) di strumenti e attrezzature, è possibile rendicontare la spesa per il noleggio e per la locazione finanziaria (leasing) degli strumenti e delle attrezzature nel rispetto delle modalità indicate e alle condizioni previste ai sensi dell'art. 8 del DPR n.196 del 3 ottobre 2008. Nel caso specifico, con riferimento alla SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI delle Linee Guida, la valutazione sulla congruità dei costi esposti e della convenienza economica dell'iniziativa è demandata all'esperto nominato dal MIUR, che esprimerà il proprio parere in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

9. **Se un'attrezzatura viene acquistata ad uso esclusivo del progetto, per un'attività di ricerca che si conclude prima dell'ultimazione del progetto stesso, come si calcola l'ammortamento? (15/03/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature - B.1 Strumenti e attrezzature, la spesa sostenuta per l'acquisto di attrezzatura ad uso esclusivo del progetto, può essere riconosciuta limitatamente al periodo di operatività del progetto e alla quota

investiamo nel vostro futuro

d'uso effettivamente utilizzata per il progetto.

Nel caso specifico, ai fini del calcolo del costo da imputare per l'attrezzatura in questione è necessario tener conto oltre al costo di acquisto, anche della data di inizio utilizzo dell'attrezzatura, dello specifico coefficiente di ammortamento previsto per la stessa e della percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del progetto.

10. **Un'attrezzatura, che abbia un ciclo di vita e quindi un periodo di ammortamento pari a cinque anni, acquistata e rendicontata su un progetto PON01 per un periodo di tre anni, può essere rendicontata per il rimanente periodo di ammortamento di due anni su un altro progetto comunitario?** (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, la voce di costo B) Costi degli strumenti e delle attrezzature comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni specifiche di ricerca, dotate di autonomia funzionale che verranno utilizzate ad uso esclusivo del progetto o per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta), ma pur sempre acquisite funzionalmente per il progetto. Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta limitatamente al periodo di operatività del progetto e alla quota d'uso effettivamente utilizzata per il progetto. Il criterio di determinazione del costo ammissibile per le attrezzature e le strumentazioni è sempre quello della quota d'uso. Nel caso specifico, ai fini della determinazione della quota d'uso da imputare, il soggetto beneficiario dovrà tener conto della percentuale di utilizzo effettivo dell'attrezzatura nell'ambito del progetto PON01. Inoltre ciascun Soggetto beneficiario dovrà produrre la dichiarazione nella quale si attesta che l'attrezzatura utilizzata nel progetto non ha già usufruito di contributi pubblici nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare.

11. **Nel caso in cui uno o più soggetti beneficiari/attuatori di un progetto congiunto decidessero di delegare ad un terzo la realizzazione di un prototipo sulla base di specifiche tecniche e lista di fornitori stabilite dai soggetti beneficiari stessi, sarebbe possibile per questi ultimi rendicontare le fatture emesse dal soggetto terzo anziché le fatture dei singoli fornitori di materiali, strumentazioni e lavorazioni esterne necessarie per la realizzazione prototipale?** (15/03/2012)

Se i Soggetti beneficiari avevano previsto la realizzazione di un prototipo direttamente con risorse/materiali proprie/da acquistare e successivamente decidono di delegare tale attività ad un soggetto terzo questo rappresenta una variante al progetto originario. In tal caso si fa riferimento all'art.6 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni.

12. **È possibile rendicontare tra i costi delle attrezzature il noleggio di un veicolo commerciale ad esclusivo utilizzo per il progetto e d'ausilio ad effettuare sopralluoghi presso gli impianti e sui campi sperimentali previsti?** (13/04/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo B) *Costi degli strumenti e delle attrezzature* non sono ammesse le spese relative all'acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.

investiamo nel vostro futuro

13. È possibile acquistare attrezzature scientifiche utilizzando una forma di pagamento con finanziamento? (13/04/2012)

È possibile acquistare attrezzature scientifiche ricorrendo ad un finanziamento purché venga rispettato il criterio di imputazione della quota d'uso previsto nelle Linee Guida con riferimento alla voce di costo B) Costi degli Strumenti e delle Attrezzature. In particolare, oltre alla documentazione giustificativa richiesta è necessario fornire anche tutte le copie dei bonifici effettuati in favore della finanziaria.

14. Quale procedura bisogna seguire in caso di acquisti di attrezzatura in valuta estera? (13/04/2012)

Nel caso di acquisti di attrezzatura in valuta estera è necessario rispettare sempre le condizioni descritte nelle Linee Guida, voce di costo B) *Costi degli strumenti e delle attrezzature*. In particolare, nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro ogni singola operazione andrà convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio medio del mese in cui l'operazione è stata liquidata.

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ C- COSTI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E DI SERVIZI EQUIVALENTI

1. Nell'ambito delle spese del personale di ricerca non dipendente, è possibile fare un contratto di collaborazione a persone in possesso di partita IVA? (16/02/2012)

Con riferimento alla Linee Guida, i costi relativi alle prestazioni fornite da personale non dipendente in possesso di partita IVA devono essere rendicontati nell'ambito della voce di costo C) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti. Questa voce comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Se invece si intende rendicontare una collaborazione con persone in possesso di partita iva attraverso un co.co.co. o co.co.pro., i relativi costi devono essere rendicontati nell'ambito della voce di costo A) Spese di personale - A.2 Personale non dipendente.

2. Nel caso di un'impresa privata qual è la documentazione relativa alla selezione del fornitore d'opera che deve essere prodotta per il personale non dipendente? (16/02/2012)

Nel caso di una impresa privata la documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera è costituita da curricula di altri candidati dai quali si possa evincere la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste.

investiamo nel vostro futuro

3. **Qual è la voce di spesa che include le "prestazioni da parte di terzi di carattere meramente esecutivo", senza contenuti di ricerca come invece per le consulenze?** (16/02/2012)

L'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede l'ammissibilità dei costi per prestazioni di terzi di carattere meramente esecutivo (cfr art.7 comma 1 dell'Avviso).

4. **Quali sono le procedure di "selezione" per le nuove consulenze (società, enti, persone fisiche) che potranno essere individuate in base a necessità progettuali emerse in corso d'opera a differenza delle consulenze già inserite in capitolato all'atto dell'approvazione del progetto?** (16/02/2012)

La documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera è quella indicata al punto C) *Costi dei servizi di consulenza e dei costi equivalenti* delle Linee Guida che dovrà essere esibita in originale in sede di verifica amministrativo-contabile.

Le procedure da utilizzarsi per la selezione del soggetto/prestatore d'opera o di servizio non ancora formalmente affidate devono conformarsi oltre che alla vigente normativa comunitaria o nazionale in termini di appalti pubblici, se applicabile, alle richiamate Linee Guida e comunque riferirsi a ricognizioni di mercato, quali l'esame di almeno tre preventivi, la cui scelta deve basarsi sui principi di economicità e sana gestione finanziaria.

Tali indicazioni sono da seguire per le selezioni di nuovi consulenti per le attività di servizio già previste nel capitolato presentato all'atto di approvazione del progetto ma non ancora affidate o commissionate.

Le suddette disposizioni non si applicano al soggetto/prestatore d'opera o di servizio già individuato, all'atto della presentazione del progetto, dal proponente nel rispetto della normativa e/o disciplina interna a quest'ultimo applicabile.

5. **Nella voce di spesa "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti", rientrano anche i servizi che non hanno contenuto di ricerca?** (16/02/2012)

Con riferimento alle "Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili", la voce di costo C) *Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti* comprende i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, individuati in sede di presentazione della domanda di agevolazione. Pertanto, i costi sostenuti per l'affidamento a terzi di un servizio possono essere rendicontati nella suddetta voce di costo solo nel caso in cui il servizio sia stato richiesto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

6. **Nel caso di fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 riferite a "Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti" è necessaria la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara)?** (13/04/2012)

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 ora sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) ha chiarito che l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, rappresenta la modalità atta a fornire la piena tracciabilità

investiamo nel vostro futuro

dei flussi finanziari. L'espressione "anche non in via esclusiva" significa che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate".

Nella dizione "concessionari di finanziamenti pubblici" prevista dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dall'importo.

Rispetto al CIG, l'apposizione dello stesso è obbligatoria lì dove per/nell'utilizzo dei fondi europei si siano avviate ed espletati appalti di gara pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture/realizzazione dell'oggetto del finanziamento.

Il CIG, rappresentando insieme al CUP, uno strumento su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento deve essere utilizzato/riportato in tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 quindi in tutte le procedure di gara, indipendentemente dall'importo dell'appalto che si intende aggiudicare e dalla procedura di scelta del contraente adottata (anche servizi sotto soglia e in economia) nonché negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione effettuata sulla procedura.

E' disposta quindi l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ D - SPESE GENERALI

1. **In relazione alla rendicontazione delle attività e dei costi da predisporre a valere sui progetti PON Ricerca Industriale, cosa si intende e come possono essere calcolati gli "importi eleggibili anno XXXX" riportati nella colonna D del format ministeriale "prospetto di calcolo delle spese generali"? (16/02/2012)**

Nel prospetto di calcolo di incidenza delle spese generali, nella colonna "pagamenti anno XXXX" devono essere inseriti i dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile, indipendentemente dall'effettiva manifestazione numeraria.

Gli "importi eleggibili" corrispondono alle somme inserite nella colonna precedente, relativa agli importi corrispondenti all'ultimo bilancio approvato, oppure possono non corrispondere nel caso in cui il costo complessivo non sia interamente pertinente alle voci di costo previste per il calcolo delle spese generali relative al progetto.

Inoltre, ai fini della corretta imputazione della percentuale ammissibile prevista per i progetti di ricerca, è necessario tenere conto della eventuale imputazione delle stesse ad altri progetti che abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici.

2. **Nell'ambito dei progetti PON 2007-2013 Ricerca e Competitività a valere sull'Avviso n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010, è possibile stipulare co.co.co. per personale di supporto**

investiamo nel vostro futuro

amministrativo/tecnico/servizi generali, pagabili e rendicontabili tra le spese generali? (16/02/2012)

Il personale indiretto (amministrativo e segretariale) deve essere rendicontato sotto la voce spese generali e può essere contrattualizzato con la forma di co.co.co., a condizione che l'attivazione di collaborazioni sia inserita nell'ambito di attività specificatamente riconducibili al progetto e dettagliate in maniera esplicita nell'oggetto dell'incarico (circolare PCM - Dipartimento Funzione Pubblica n.4 del 15 luglio 2004).

3. In riferimento alla rendicontazione delle spese generali, le Università devono utilizzare il Prospetto di calcolo delle "SPESE GENERALI AZIENDALI" ? (16/02/2012)

Con riferimento alle spese generali occorre fornire un prospetto per il calcolo dell'incidenza delle spese generali secondo la nuova modulistica pubblicata sul sito PONREC a firma del legale rappresentante o del Presidente del Collegio Sindacale. La percentuale di incidenza dovrà essere determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all'ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall'ultimo bilancio utile.

Le voci di costo comprese nelle sotto categorie, indicate nella tabella delle spese generali, sono rappresentate a titolo esemplificativo.

4. In riferimento alle Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili è possibile conferire incarichi (a personale interno o esterno) per attività amministrativa e contabile e rendicontare i relativi costi nell'ambito delle spese generali? (16/02/2012)

Il personale indiretto dipendente e non dipendente che svolge attività amministrativo-contabili deve essere rendicontato sotto la voce spese generali. Il personale esterno può essere contrattualizzato a condizione che l'attivazione di collaborazioni sia inserita nell'ambito di attività specificatamente riconducibili al progetto e dettagliate in maniera esplicita nell'oggetto dell'incarico (circolare PCM - Dipartimento Funzione Pubblica n.4 del 15 luglio 2004).

5. È ammissibile una spesa relativa al compenso dei revisori di un Consorzio Interuniversitario? (16/02/2012)

La spesa relativa al compenso corrisposto ai revisori è considerata spesa ammissibile ma rientra in una delle sottocategorie di spesa (funzionalità organizzativa) previste nell'ambito della voce di costo D) Spese generali.

6. Le spese di affitto dell'immobile in cui si svolge l'attività di ricerca rientrano tra le Spese Generali? (16/02/2012)

Le spese di affitto immobili non sono rendicontabili alla sottocategoria *spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali* della voce di costo D) Spese generali.

7. Qual è la documentazione da esibire in fase di verifica relativamente alle spese generali? (16/02/2012)

investiamo nel vostro futuro

Con riferimento alle Linee Guida, voce di costo D) Spese generali, il soggetto che rendiconta deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile:

- o prospetto di calcolo per le spese generali a firma del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Legale Rappresentante;
- o bilancio approvato e depositato relativo alle due annualità precedenti a quella del rendiconto presentato;
- o prospetto di raccordo con i dati contabili e relativa documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura. Si precisa che il prospetto dovrà essere fornito dal soggetto che rendiconta secondo le modalità che ritiene più idonee alla semplificazione dei criteri di imputazione adottati per la determinazione degli importi riportati nel prospetto di calcolo per le spese generali.

8. In riferimento alle spese generali, nel caso in cui il prospetto di calcolo delle spese generali non possa essere firmato dal presidente del collegio sindacale, come bisogna procedere? (16/02/2012)

Il prospetto di calcolo delle spese generali deve essere certificato dal Presidente del Collegio sindacale dell'azienda beneficiata ovvero dal rappresentante legale per le società che in termini di legge non dispongono di tale organo di controllo.

È possibile da parte del Rappresentante Legale delegare ad un terzo soggetto il potere di firma. Tale delega deve scaturire da un atto formale (ad esempio una delibera del Consiglio di Amministrazione), essere specifica per il progetto ed essere circoscritta alle funzioni amministrativo-contabili derivanti dal progetto stesso.

9. E' possibile inserire gli ammortamenti delle immobilizzazioni nel prospetto di calcolo delle spese generali? Inoltre, per la determinazione della percentuale delle spese generali, si possono comprendere le spese relative all'affitto di un immobile per lo svolgimento dell'attività? (15/03/2012)

L'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010 non prevede tra le tipologie di costo ammissibili le spese di affitto di immobili. Pertanto, i costi relativi agli ammortamenti delle immobilizzazioni e alla locazione di immobili non possono essere inseriti nella Voce di costo D) Spese generali.

10. Le spese di missione del personale sono spese ammissibili alla rendicontazione per un ente che partecipa esclusivamente all'intervento di Ricerca? In quale voce possono essere rendicontate? (15/03/2012)

Le spese per missioni in Italia e/o all'Estero da sostenere per lo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca sono da imputare alla voce Spese Generali, così come indicato nella "Nota esplicativa", pubblicata unitamente al D.M. del 2 gennaio 2008 recante "Adeguamento delle disposizioni del Decreto 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01".

investiamo nel vostro futuro

11. **Con riferimento al format delle spese generali, è possibile inserire altre voci o toglierne alcune, rispetto a quelle già presenti?** (15/03/2012)

Come indicato nella Nota, all'interno del prospetto di calcolo delle spese generali è possibile inserire altre voci in corrispondenza di quelle che sono presenti nel bilancio del soggetto attuatore e che risultano riconducibili alle categorie previste nel format per le spese generali.

12. **Il prospetto di calcolo per le spese generali deve essere compilato sotto forma di DSAN e firmata dal Presidente del Collegio Sindacale e/o del Legale Rappresentante su carta intestata della società che rendiconta?** (15/03/2012)

Il prospetto di calcolo delle spese generali non deve essere presentato sotto forma di DSAN e a discrezione del soggetto che rendiconta, può essere prodotto su carta intestata. Inoltre tale prospetto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante oltre che con firma autografa.

13. **Con riferimento alla rendicontazione della Spese Generali, è possibile inserire nel file relativo un costo forfettario del 20% da parte di un'università, partner di progetto?** (15/03/2012)

Con riferimento all'Invito n.01 del 18/01/2010 e alle Linee Guida, il criterio di imputazione delle spese generali non è quello forfettario del 20% quindi anche l'Università si deve attenere alle modalità di calcolo pro-rata.

14. **Come deve essere riportata la somma relativa alle spese generali nel foglio di lavoro "Dettaglio di rendiconto" del file Allegato PON99_999...?** (13/04/2012)

Nel prospetto excel devono essere compilati esclusivamente i quattro campi "Progr. dettaglio", "Area", "Voce di costo" ed "Importo rendicontato" pari all'ammontare ottenuto dall'applicazione della percentuale di incidenza delle spese generali al costo del personale.

15. **Con riferimento al prospetto delle Spese generali, come deve essere compilata la tabella B, relativa ai costi del personale?** (13/04/2012)

Nel calcolo della voce "Spese per il personale dipendente" del "Costo del personale aziendale" si deve escludere il costo del personale Amministrativo già imputato alle "Spese generali aziendali".

16. **Le spese generali si rendicontano in maniera forfettaria o analitica?** (13/04/2012)

Le spese generali si rendicontano in maniera analitica secondo le modalità indicate nelle Linee Guida e devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale.

investiamo nel vostro futuro

17. **Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia in corso più progetti contemporaneamente, occorre dividere la percentuale di incidenza delle Spese generali per il n. di progetti finanziati?** (13/04/2012)

Nel caso in cui il soggetto beneficiario partecipa a più progetti PON, determinata la percentuale di incidenza delle spese generali, applicherà la percentuale così calcolata al costo del personale di ogni singolo progetto. La somma dei valori così ottenuti da imputare alle voci di costo D) *Spese generali* di ogni singolo progetto, non deve essere superiore al valore assoluto delle *Spese generali del Soggetto (importo A dello schema di calcolo delle spese generali)*.

18. **Per le università il prospetto delle spese generali deve essere riferito all'ateneo o alla struttura coinvolta (dipartimento)?** (13/04/2012)

Il prospetto di calcolo delle spese generali deve fare riferimento ai dati contabili desumibili dal bilancio dell'Ateneo.

19. **È possibile inserire nella tipologia "spese generali inerenti a immobili ed impianti generali" relativa al prospetto di calcolo delle spese generali gli ammortamenti, le locazione ed il leasing immobiliare?** (13/04/2012)

I costi relativi agli ammortamenti e alla locazione/leasing di immobili non possono essere inseriti nelle spese generali se non strettamente funzionali al progetto di ricerca. La congruità e la pertinenza al progetto di tali costi sarà oggetto di valutazione.

Intervento di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/ E - ALTRI COSTI DI ESERCIZIO

1. **È ammissibile il costo della garanzia per la richiesta di anticipazione?** (16/02/2012)

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n.196 del 3 ottobre 2008 e come indicato nelle Linee Guida, le spese per eventuali garanzie, sono ammissibili.

2. **Con riferimento al documento "Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili", è possibile rendicontare nella voce Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, servizi di natura tecnica?** (16/02/2012)

Nella voce di costo "Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi" sono ricompresi i costi per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca. I costi sostenuti per l'affidamento a terzi di un servizio possono essere rendicontati nella voce di costo C) Costi di Servizi di consulenza e di servizi equivalenti solo nel caso in cui il servizio sia stato richiesto esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.

investiamo nel vostro futuro

3. **Con riferimento al materiale prelevato da magazzino, è sufficiente evidenziare tale materiale direttamente sulla fattura? Quale documentazione è necessario esibire?** (16/02/2012)

Con riferimento alla Linee Guida alla voce di costo E) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, nel caso in cui il materiale sia prelevato dal magazzino la valorizzazione è effettuata sulla base delle regole di contabilità di magazzino.

In questo caso la documentazione da esibire è la seguente:

- bolle di prelievo da magazzino, con espressa indicazione del progetto, firmate per consegna e ricevuta, e fattura dimostrativa del costo unitario;
- registro di carico e scarico;
- elenco riepilogativo del materiale effettivamente utilizzato con le relative quantità per voci merceologiche, costi unitari e complessivi;
- schede o elenchi di consegna del materiale distribuito, firmate per ricevuta e controfirmate dal soggetto beneficiario;
- verbale di distruzione dei beni inutilizzati e/o degli scarti di lavorazione, ricevuta della discarica.

4. **Con riferimento alla voce E.2 "Informazione e pubblicità correlate alle attività di progetto" delle Linee guida, sono ammissibili i costi sostenuti per spese di pubblicità relative a bandi di gara per la selezione di assegnisti di ricerca o co.co.co.?** (15/03/2012)

I costi per le spese sostenute per avvisi pubblici (pubblicazione bandi di gara, manifesti, inserzioni sui giornali, spot televisivi, etc.) o per la preparazione di convegni, seminari, finalizzati alla pubblicizzazione dell'intervento, nonché i costi relativi alla divulgazione dei risultati del progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici sono ammissibili. Nel caso specifico le spese per la pubblicazione di bandi di gara per la selezione di assegnisti di ricerca sono costi ammissibili. Inoltre, si precisa che, il soggetto che rendiconta deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo - contabile:

- documentazione relativa alla selezione del fornitore del bene o prestatore di servizio;
- richiesta che origina il servizio;
- tre preventivi a dimostrazione del coinvolgimento di almeno tre soggetti nella richiesta del servizio;
- documenti dimostrativi dell'attività svolta (copia degli avvisi, locandine, stralci giornali, etc);
- fatture del fornitore;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento, quali, ad esempio, la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota di debito

investiamo nel vostro futuro

e del beneficiario; assegno bancario non trasferibile o circolare corredati da contabile bancaria di addebito in conto corrente; mandato di pagamento e relativa liquidazione.

5. Con riferimento alla compilazione del file PON99_999999..., i costi di fidejussione relativi a progetti di ricerca e formazione devono essere ripartiti tra Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo e Formazione? (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, la voce di costo E) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi - E.3 - Spese per garanzie bancarie e/o assicurative prevede che ai sensi dell'art. 4 del DPR n.196 del 3 ottobre 2008, le spese per eventuali garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, sono ammissibili. Il soggetto che rendiconta deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo - contabile:

- o la fidejussione per la lettura del premio;
- o una contabile bancaria con le spese per l'istruttoria.

Le modalità di rendicontazione sono quelle indicate nelle Linee Guida previste per la rendicontazione dei progetti a valere sull'Avviso n.01/Ric del 18/1/2010. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione distinta per intervento (ricerca, sviluppo sperimentale e formazione) e in base alle voci di costo previste dallo stesso Avviso.

In particolare, all'interno del foglio "Dettaglio rendiconto" del file PON99_999999...-SAL_99, - sotto la riga di intestazione e in corrispondenza della cella "Voce di costo" - è prevista una tendina che consente di selezionare di volta in volta le voci di costo per cui deve essere effettuato l'inserimento (cfr foglio "Istruzioni"), con riferimento all'intervento di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione.

Pertanto, deve essere effettuata un'unica compilazione del file PON99_999999...-SAL_99, il quale al suo interno consente già di filtrare le voci di costo associandole all'intervento di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Formazione.

Intervento di Formazione/ A - COSTO DEL PERSONALE DOCENTE

1. È ammessa la rendicontazione delle spese generali nei costi del personale? (16/02/2012)

Con riferimento ai progetti di formazione le "spese generali" non figurano tra i costi ammissibili come chiaramente indicato all'art. 7, comma 2, dell'Avviso01/Ric del 18 gennaio 2010 e successivamente ribadito dalle Linee Guida.

2. Quali sono i criteri di ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione? (16/02/2012)

investiamo nel vostro futuro

La procedura relativa all'ammissibilità dei costi relativi alle attività svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consiglio di Amministrazione può essere considerata ammissibile a condizione che, per le attività di formazione, si faccia riferimento a quanto previsto dal Vademecum del FSE 2007-2013 (paragrafo 2.6 "Conferimento incarichi a titolari di cariche sociali").

3. L'università pubblica finanziata può conferire un incarico a personale docente interno al di fuori del monte orario istituzionale? (16/02/2012)

Il personale docente che si intende utilizzare per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'intervento formativo al di fuori del monte orario istituzionale non deve appartenere a Università e Enti in qualche modo già coinvolti nel progetto stesso. È nella facoltà del soggetto attuatore individuare le professionalità che meglio ricoprono i ruoli previsti nel progetto, quindi premesso che per i dipendenti pubblici è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della PPAA di appartenenza, nulla osta ad incaricare tale personale.

4. Premesso che le classi dei formandi di un intervento saranno in zona Convergenza assistiti da tutor, è possibile considerare come costi ammissibili le lezioni impartite da un docente che si colleghi per mezzo di un sistema professionale di comunicazione interattivo con la classe? (15/03/2012)

L'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 non fornisce indicazioni specifiche in merito ad aspetti metodologici, pertanto non è escluso il ricorso all'impiego di metodologie e-learning, nel rispetto tuttavia dell'architettura generale del percorso formativo riportata nelle *Note alla redazione della documentazione*, pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (cap. 5 Redazione dell'allegato Il progetto di formazione). Le spese di docenza sono ammissibili a condizione che il soggetto erogatore del percorso formativo sia localizzato in area Convergenza e disponga presso la propria sede di adeguate strutture che garantiscano l'attività formativa.

5. Nella voce di spesa "Personale docente", è possibile rendicontare le ore svolte da personale aziendale per attività di docenza, nonché di tutoring e coordinamento? (15/03/2012)

Come da Linee Guida, per l'intervento di formazione, alla voce di costo A) Costo del personale docente è possibile rendicontare le ore svolte da personale aziendale per l'attività di docenza, attività di tutoring e coordinamento.

6. Alla voce A) costo del personale docente, l'Università può individuare al suo interno personale docente cui conferire incarico al di fuori del monte ore istituzionale? (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, relativamente all'intervento formativo, la voce di costo A) *Costo del Personale docente*, comprende il personale dipendente e non, direttamente impegnato nello svolgimento delle attività di cui al progetto di formazione (docenza e tutoring) nonché di coordinamento e gestione. Tale voce di costo prevede la rendicontazione delle spese relative:

investiamo nel vostro futuro

- all'attività formativa svolta dal personale dipendente, nella Voce di costo A.1. Personale dipendente;
- al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, nella voce di costo A.2. Personale non dipendente.

Pertanto, nel caso specifico, risulta chiaro che per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'intervento formativo il personale docente appartenente ad Università ed Enti coinvolti nel progetto può essere incaricato a svolgere attività formative nell'ambito delle voci di costo previste e nel rispetto della normativa di riferimento (D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, modificato con D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009, e Circolare n. 4 del 15 luglio 2004).

7. Secondo quale criterio devono essere rendicontate le spese generali? (13/04/2012)

L'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01, per quanto riguarda il riconoscimento delle spese generali, ha eliminato la possibilità di un riconoscimento forfettario delle stesse al fine di rendere coerente la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie relative all'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali della UE.

Al pari dell'Intervento di Ricerca, anche per l'Intervento Formativo, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Intervento di Formazione/ B - SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DOCENTE E DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

1. Sono ammissibili le spese di trasferta che il personale amministrativo e tecnico sostiene prima della data di inizio attività per partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento amministrativo? (16/02/2012)

La spesa per le attività di formazione sono eleggibili se sostenute in data successiva all'inizio dell'attività.

Intervento di Formazione/ C - ALTRE SPESE CORRENTI (MATERIALI, FORNITURE, ETC.)

1. Le attività di selezione formandi e gestione delle attività corsuali svolte da una società terza e già previste nell'offerta progettuale approvata necessitano di richiesta di delega? (13/04/2012)

investiamo nel vostro futuro

Nell'Intervento formativo la voce *C.2. Selezioni, assistenza tecnica e gestionale* comprende i costi relativi a prestazioni di terzi per lo svolgimento di attività necessarie al progetto, ma non classificabili come attività di formazione:

- di selezione;
- di assistenza tecnica e gestionale.

Le prestazioni di terzi per la selezione/gestione dei formandi e organizzazione delle attività corsuali, già previste nell'offerta progettuale, non necessitano di delega.

Le attività amministrative svolte per l'intervento formativo non rientrano tra le spese ammissibili.

Intervento di Formazione/ D - STRUMENTI E ATTREZZATURE DI NUOVO ACQUISTO DA RIFERIRE AD USO ESCLUSIVO PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE

1. È ammissibile il costo per il noleggio di apparecchiature necessarie ai formandi per lo svolgimento delle attività corsuali? (13/04/2012)

Così come previsto dall'art. 7 comma 2 lettera d) dell'Avviso n. 1/Ric del 18/01/2010, i costi ammessi relativi ad apparecchiature e strumentazioni **sono solo quelli di nuovo acquisto** e non di noleggio a differenza **dell'intervento di Ricerca e Sviluppo** per il quale è possibile rendicontare costi degli strumenti e delle attrezzature relativi al noleggio e alla Locazione finanziaria (leasing) nel rispetto delle modalità indicate e alle condizioni previste ai sensi dell'art. 8 del DPR n.196 del 3 ottobre 2008.

Intervento di Formazione/ E - COSTI DI SERVIZI DI CONSULENZA

1. I compensi dei revisori di un Consorzio Interuniversitario possono rientrare in "eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione e informazione e pubblicità"? (16/02/2012)

Per i progetti di Formazione non è prevista la possibilità di rendicontare costi per compensi a revisori.

2. E' possibile affidare una parte delle ore di Docenza ad un Ente che svolge attività formativa al Nord, fermo restando che i corsi si terranno presso strutture collocate in Area Convergenza? (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, Voce di costo *E) Costi di Servizi di consulenza*, relativamente all'intervento formativo, questa voce comprende la spesa relativa alle prestazioni direttamente riconducibili all'erogazione dell'attività di formazione da parte di strutture terze o di persone fisiche, quali ad esempio docenti liberi professionisti. In particolare nella voce di costo *E) Costi di Servizi di consulenza - e.2 Altri servizi di consulenza*, vanno riportate le prestazioni per attività didattica (docenza e tutoraggio) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione dei corsi)

investiamo nel vostro futuro

fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie di cui al punto e.1 *Consulenze di strutture obbligatorie*. Le spese di docenza sono ammissibili a condizione che il soggetto erogatore del percorso formativo sia localizzato in area Convergenza e disponga presso la propria sede di adeguate strutture che garantiscano l'attività formativa.

Intervento di Formazione/ F - COSTO DEI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

1. **Con riferimento alla voce di costo "costo per i destinatari della formazione", che tipologia di contratto può essere predisposta per l'assegnazione delle borse di studio?** (16/02/2012)

Con riferimento alla voce di spesa F) Costo dei destinatari della formazione, per la rendicontazione del reddito spettante ai formandi deve essere predisposto un contratto per l'assegnazione della borsa di studio contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo. Nel contratto dovrà essere previsto, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo. Inoltre, per l'applicazione delle ritenute fiscali ed eventuali detrazioni si rinvia alla normativa vigente di riferimento prevista per le erogazioni a favore di soggetti per sostenere l'attività di studio.

2. **Nell'ambito dell'intervento di formazione, nel caso in cui è previsto l'affidamento di n. borse di studio, deve essere predisposto un unico bando per selezionare i destinatari della formazione oppure ogni soggetto proponente coinvolto può predisporre un proprio bando?** (16/02/2012)

Nell'ambito dell'intervento formativo il soggetto beneficiario proponente deve gestire in proprio le varie fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa nel suo complesso. Pertanto, il soggetto proponente dovrà procedere con la pubblicazione di un unico bando per la selezione di un numero di destinatari della formazione coerente con quanto previsto nel capitolato di progetto.

3. **È possibile finanziare un master universitario nell'intervento di Formazione?** (16/02/2012)

I master universitari, come le borse di studio per dottorati, sono finanziabili nell'ambito dell'intervento formativo a valere sull'Invito di cui al D.D. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010. Si precisa che:

- i destinatari dell'attività di formazione devono essere esterni ai soggetti che presentano il progetto, ossia non devono essere legati a questi da alcun rapporto lavorativo, pertanto dovranno essere selezionati all'esterno con una procedura di evidenza pubblica (bando). Agli stessi viene riconosciuta una specifica borsa di studio il cui costo rientra tra quelli ammissibili.

investiamo nel vostro futuro

- il percorso formativo che viene proposto deve essere rispondente alle caratteristiche esplicitate dal D.M. 593/2000. Eventuali variazioni ai percorsi formativi già previsti in sede di approvazione del progetto saranno oggetto di valutazione da parte all'esperto nominato dal MIUR che esprimerà il proprio parere in merito alla congruità ed alla pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

4. **Quale format bisogna utilizzare per la registrazione delle frequenze degli allievi?** (15/03/2012)

Con riferimento alle Linee Guida, si devono produrre schede corsuali riepilogative delle presenze orarie mensili da cui risulti il monte ore complessivamente seguito dall'allievo/formando. Tali fogli di lavoro devono essere compilati e firmati da ciascun allievo e controfirmati dal responsabile di progetto. Non è stato previsto un format specifico.

5. **La tassa di iscrizione al Dottorato di ricerca rientra tra i costi ammessi a finanziamento?** (15/03/2012)

La tassa di iscrizione al Dottorato di ricerca non è un onere a carico del Soggetto attuatore del progetto.

6. **E' possibile ammettere tra i formandi anche cittadini stranieri?** (15/03/2012)

L'unico vincolo espressamente indicato sia dall'art. 4 comma 11 dell'Invito sia dall'art. 12 del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. relativo alla condizione dei destinatari attiene all'assenza di qualsiasi rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto.

7. **Esiste una percentuale stabilita di ore di assenza che non deve essere superata per non incorrere nella revoca della borsa di studio?** (13/04/2012)

L'Avviso n. 1/Ric del 18/01/2010 non prevede, per i destinatari della formazione, una percentuale stabilita di ore di assenza superata la quale è prevista la revoca della borsa di studio. Qualora si verificasse che il formando effettua un numero di ore di assenza tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi, sarà cura dell'Esperto verificare le condizioni per un eventuale revoca con conseguente mancato rimborso da parte del MIUR.

Modalità di rendicontazione e presentazione della documentazione relativa ai SAL intermedi

1. **La modulistica relativa al file Excel "PON99_99999-99999999999-SAL_99.xls" deve essere sottoscritta solo con firma autografa in originale dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto beneficiario?** (16/02/2012)

investiamo nel vostro futuro

La modulistica relativa al file Excel "PON99_99999-99999999999-SAL_99.xls" deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentate oltre che sottoscritta con firma autografa in originale.

2. **Chi deve firmare digitalmente i documenti come da Nota MIUR Prot. 146 del 16/01/2012?** (16/02/2012)

La documentazione da archiviare digitalmente su SIRIO deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni Soggetto attuatore.

3. **In riferimento all'allegato 7 della modulistica pubblicata sul sito Sirio in data 21/12/2011, il timbro pubblicato dal Ministero è completo e pertanto non è necessario apporre il logo-firma riportato nelle linee guida per le azioni di informazione e pubblicità? Quale soggetto appone il timbro ?** (16/02/2012)

Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 Sezione 1 riguardante gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, tutta la documentazione prodotta e destinata alla fruizione pubblica o comunque di rilevanza esterna, deve riportare i loghi istituzionali previsti e le indicazioni specifiche del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013, pena la non ammissibilità dei costi correlati. Ogni soggetto beneficiario che rendiconta i "SAL" in cui sono rappresentati tutti i costi sostenuti per ogni relativo stato di avanzamento è tenuto ad invalidare tutta la documentazione contabile giustificativa con il timbro avente le specifiche indicate nel format delle Linee Guida.

4. **Il timbro che annulla i documenti contabili deve essere apposto in fase di rendicontazione oppure può essere utilizzato in fase di verifica amministrativo-contabile dopo la trasmissione della rendicontazione?** (16/02/2012)

Il timbro deve essere apposto in fase di rendicontazione. Infatti si precisa che in allegato ai rendiconti, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, preferibilmente su CD Rom, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, già invalidata con il timbro del "PON Ricerca & Competitività 2007-2013".

5. **Il Rappresentante Legale può delegare il Direttore della sezione/dipartimento responsabile del Progetto a compiere tutti gli atti di gestione amministrativa/contabile dell'intervento?** (16/02/2012)

È possibile da parte del Rappresentante Legale delegare il Direttore del Dipartimento responsabile del progetto. Tale delega deve scaturire da un atto formale così come previsto, quale una delibera del Consiglio di Amministrazione, essere specifica per il progetto ed essere circoscritta alle funzioni amministrativo-contabili derivanti dal progetto stesso.

6. **È necessaria l'apertura di un conto corrente dedicato ai fini della gestione dei progetti PON? Tale conto corrente deve essere fruttifero o infruttifero?** (16/02/2012)

investiamo nel vostro futuro

L'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., rientra tra gli obblighi dei soggetti beneficiari come previsto dall'art. 3 lettera q) del disciplinare del PON 2007-2013 Ricerca e Competitività a valere sull'Avviso n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010. Il tipo di conto corrente dedicato può essere sia fruttifero che infruttifero.

7. **In riferimento all'utilizzo di un conto corrente fruttifero esclusivamente dedicato ai fini della gestione di progetti PON, gli interessi attivi maturati possono essere utilizzati liberamente dal soggetto beneficiario?** (16/02/2012)

Non è prevista la rendicontazione degli interessi attivi maturati sul c/c dedicato, tuttavia le risorse erogate a titolo di anticipo devono essere investite nel progetto finanziato nel minor tempo possibile.

8. **In riferimento alla compilazione del file Excel "PON99_99999-99999999999-SAL_99.xls", è necessario indicare il codice fiscale del personale impiegato nel progetto? Nel caso di un documento di spesa con valuta estera è corretto indicare nel campo "IMP. DOCUM. DI SPESA" l'importo convertito in euro e nel campo NOTE l'importo con valuta estera e aggiungere anche il cambio?** (16/02/2012)
- Nel Foglio "Dettaglio rendiconto" relativamente al personale impiegato nel progetto deve essere inserito il relativo codice fiscale.
 - Nel caso di acquisti di beni in valuta estera è corretto indicare nel campo IMP. DOCUM. DI SPESA l'importo convertito in euro alla data dell'avvenuta transazione e inserire nel campo NOTE l'importo con valuta estera e il tasso di cambio applicato.

9. **È possibile effettuare delle variazioni al progetto originario? E' necessario presentare una richiesta ufficiale di rimodulazione?** (16/02/2012)

Ai sensi dell'art.6 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni: "Varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività Progettuali, nonché, nell'ambito delle aree economicamente depresse, all'articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con l'Agevolazione disposta e secondo le rispettive percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della/e propria/e quota/e di costo, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dall'Esperto e dal Soggetto Convenzionato.

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate al Soggetto Convenzionato e all'Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. Il Soggetto Convenzionato invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte, ai fini della valutazione da parte del Ministero. La comunicazione dell'eventuale ammissione a dette modifiche da parte del Ministero formerà parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare."

Si precisa che, con riferimento alle variazioni che non comportano modifiche al profilo originario

investiamo nel vostro futuro

tecnico-scientifico della ricerca e che non incidono sugli obiettivi del progetto, i soggetti proponenti in sede di rendicontazione indicheranno le variazioni apportate nel rapporto tecnico, che saranno attestate da Banca ed Esperto in sede di analisi del SAL, a meno che questi ultimi non ritengano necessario chiedere parere al MIUR.

Con riferimento alle proposte di spostamento di risorse a valere su fondi FESR e/o FAR, si fa presente che le stesse dovranno essere sottoposte al MIUR per le opportune valutazioni anche sulla base della disponibilità complessiva delle risorse comunitarie del PON 2007-2013 e/o nazionali.

10. **Con quali modalità deve essere rendicontata la quota di spese finanziata a valere sui fondi FAR?** (16/02/2012)

Così come per i costi che ricadono in area Convergenza, anche per i costi "FAR" si applicano le disposizioni del D.M. del 2/1/2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. n. 593/2000 alla Disciplina comunitaria di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008 per l'intervento di ricerca e quanto disposto dall'art. art. 8, comma 4, del D.M.593/2000 per l'intervento di formazione.

In particolare, per le spese relative a progetti interamente finanziati con risorse del FAR è stata predisposta una modulistica differente rispetto a quella prevista per i progetti PON (cfr allegati del Bando di gara del 4/8/2010 per l'affidamento di servizi di assistenza al MIUR).

Per i progetti PON, che prevedono una quota di spese FAR, nel prospetto di rendicontazione è possibile selezionare attraverso il filtro il campo "altre aree" e indicare le informazioni riportate nei moduli di rendicontazione previsti dal DM.593/00. Si precisa che per le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili in area fuori Convergenza si deve fare riferimento all'Istituto bancario convenzionato.

11. **Relativamente alle attività di informazione e pubblicità, se queste ultime vengono affidate ad imprese fuori delle Regioni della Convergenza, i costi rientrano nel massimale del 25% dei costi extra regioni della convergenza o, essendo "spese accessorie" non rientrano in tale massimale?** (16/02/2012)

Con riferimento all'art. 1 comma 6 dell'Avviso n. 01/Ric del 18 gennaio 2010", gli interventi possono prevedere l'espletamento di attività svolte fuori dai territori della Convergenza, per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca. I costi relativi alle suddette attività saranno cofinanziati con risorse a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) (cfr art. 5 comma 1 del suddetto Avviso). Pertanto, i costi relativi ad attività di informazione e pubblicità sostenuti in Regioni fuori della Convergenza, possono rientrare nella quota prevista del 25%.

12. **Quali sono i termini di eleggibilità della spesa al fine di rendicontare i costi a valere sul bando PON Ricerca industriale?**(16/02/2012)

La spesa è ammissibile se è stata sostenuta entro i termini di eleggibilità, ovvero dalla data di adozione del decreto MIUR di concessione dell'agevolazione e comunque dal 90° giorno successivo alla presentazione della domanda di cofinanziamento (cfr SEZIONE III - CRITERI DI

investiamo nel vostro futuro

AMMISSIBILITÀ DEI COSTI delle Linee Guida). In alternativa, dalla data di inizio delle attività se successiva alle precedenti.

13. **In riferimento al file 5_format_timesheet mensile_personale.xls occorre apporre la firma del Responsabile del Progetto Capofila o la firma del Responsabile del Progetto del Singolo Soggetto beneficiario? (16/02/2012)**

Ogni singolo soggetto beneficiario deve rendicontare nell'ambito del SAL di riferimento i costi relativi al proprio personale impiegato nel progetto. Pertanto, i time-sheet relativi al personale devono essere sempre sottoscritti con firma autografa dalla risorsa che svolge le attività progettuali e dal responsabile/direttore amministrativo e validati dal Responsabile di Progetto del singolo soggetto beneficiario.

14. **In riferimento alla nota MIUR prot. n. 146 del 16 gennaio 2012 "Modalità di presentazione della documentazione relativa ai SAL intermedi", cosa deve essere elencato nella dichiarazione di atto notorio nel caso della rendicontazione delle spese di personale dipendente ? (16/02/2012)**

Nell'atto notorio non è necessario dettagliare tutta la documentazione giustificativa di spesa, ma dichiarare la conformità agli originali dei documenti presentati su supporto informatico nella loro interezza con riferimento alla nota di trasmissione del rendiconto (vedi paragrafo 2 punto a. della nota MIUR prot. 146 del 16/01/2012).

15. **È possibile validare i time sheet senza inserire la firma del responsabile di progetto ma solo quella del referente tecnico scientifico della società partner? (16/02/2012)**

Nel caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di una numerosa partnership, essendo estremamente complicato gestire l'acquisizione della firma del responsabile di progetto prevista nei format del time-sheet, è possibile validare i time-sheet inserendo la firma del referente tecnico scientifico della società partner ma sarebbe opportuno che il responsabile di progetto facesse con una nota, una presa d'atto delle ore rendicontate. Si precisa, comunque che il time sheet deve essere sempre sottoscritto dalla risorsa che svolge le attività progettuali e dal responsabile/direttore amministrativo.

16. **È possibile rendicontare in un dato semestre costi di competenza di semestri precedenti? (16/02/2012)**

Fermo restando che vige l'obbligo di rendicontare per cassa e non per competenza, possono essere trasmessi nel primo invio anche i SAL relativi a semestri precedenti e non ancora rendicontati.

17. **Con riferimento a quanto specificato nella nota MIUR Prot. 146 del 16/01/2012, nel caso in cui non sia possibile trasferire su supporto informatico idoneo la dichiarazione IRPEF e di fornire tale documento in formato cartaceo, è sufficiente metterla a disposizione degli ispettori che vorranno fare verifiche in loco? (16/02/2012)**

investiamo nel vostro futuro

Considerata l'impossibilità di trasferire su supporto informatico idoneo la dichiarazione IRPEF e di fornire tale documento in formato cartaceo, tale documento dovrà essere reso disponibile in sede di verificata in loco. La mancata presentazione della dichiarazione IRPEF dovrà essere indicata nella lettera di trasmissione del rendiconto inviata dal Soggetto Capofila all' UOCIL a mezzo posta ordinaria. Si precisa inoltre, che nella suddetta lettera devono essere elencati tutti i documenti che compongono la rendicontazione delle spese ricevuti dai soggetti attuatori distinguendo tra quelli caricati su SIRIO e quelli archiviati su supporto informatico idoneo. (cfr nota MIUR Prot. 146 del 16/01/2012).

18. In relazione alla rendicontazione delle attività e dei costi da predisporre a valere sui progetti PON Ricerca industriale, quali sono le modalità di presentazione? (16/02/2012)

Le modalità di presentazione della documentazione relativa a SAL intermedi sono state specificate con nota MIUR Prot. 146 del 16/01/2012, già inviata a tutti i soggetti attuatori e che provvediamo ad inoltrare in allegato.

Nello specifico, con riferimento alla nota prot. MIUR 146 del 16/01/2012 si chiarisce quanto segue:

- i documenti da archiviare su supporto informatico idoneo (CD -Rom, chiavetta USB etc.) sono i documenti giustificativi delle spese sostenute da ogni singolo soggetto attuatore a corredo del file di rendicontazione secondo le modalità previste nella Linee Guida.
- I documenti che il soggetto capofila deve archiviare su SIRIO sono quelli pubblicati sul sito del PON nella sezione modulistica (compilati da ogni singolo soggetto attuatore).

I documenti che il Soggetto Capofila deve inviare all'UOCIL a mezzo posta ordinaria sono:

- la Lettera di trasmissione del rendiconto con l'elenco di tutti i documenti che compongono la rendicontazione delle spese ricevuti dai soggetti attuatori distinguendo tra quelli caricati su SIRIO e quelli archiviati su supporto informatico idoneo con allegate tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la conformità agli originali dei documenti giustificativi di spesa;
- Il supporto informatico idoneo contenente i documenti giustificativi delle spese sostenute da ogni soggetto attuatore.

Inoltre il Soggetto Capofila deve inviare agli esperti e all'Istituto convenzionato a mezzo posta elettronica il supporto informatico idoneo contenente i documenti giustificativi delle spese sostenute da ogni soggetto attuatore.

19. In merito al prospetto PON99_99999_9999999999-SAL_99, all'interno dello sheet "dettaglio rendiconto", per strumenti ed attrezzature bisogna mettere solo la quota di competenza del primo SAL? (16/02/2012)

Relativamente alla voce di costo "Strumenti ed attrezzature" il costo per la quota d'uso da imputare al primo SAL deve riferirsi al semestre oggetto di rendicontazione.

investiamo nel vostro futuro

20. **Con riferimento ai progetti Pon relativamente alle consulenze per i soggetti terzi (es. Università e/o Dipartimento), indicati nel progetto e per i quali è stata stipulata una convenzione, in caso di pagamenti in anticipo rispetto alla esecuzione della prestazione, quale importo deve essere imputato a rendiconto ogni semestre? (16/02/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida (SEZIONE I - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA), le spese sostenute devono essere giustificate da quattro tipologie di documenti che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli organi di controllo, pena l'inammissibilità delle stesse: giustificativi di impegno, giustificativi della prestazione o fornitura, giustificativi di pagamento e idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.)

Nel rispetto del criterio di coerenza interna e contabile (cfr Linee Guida SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI) relativamente alle attività svolte ed alla rendicontazione di spesa le modalità di pagamento proposte nel quesito non sono ammesse.

Il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare la spesa per consulenza ad ogni stato di avanzamento dell'attività effettivamente svolta seguita dalla presentazione di regolari fatture collegate fino alla concorrenza dell'importo indicato nel contratto con esclusione quindi della possibilità di un pagamento anticipato.

21. **Con riferimento al timbro da apporre sulle fatture dei Progetti PON Ricerca Industriale, l'importo da inserire si riferisce al totale del cofinanziamento ammesso oppure all'importo del singolo soggetto? (16/02/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida (SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI), il soggetto che rendiconta deve apporre su ogni documento originale giustificativo di spesa (fattura, ricevuta, busta paga, ecc...) il timbro "P.O.N. Ricerca e Competitività" 2007-2013, contenente tutte le indicazioni riportate nel format di "Timbro per l'annullamento della spesa" fornito in allegato alle Linee Guida. Pertanto, il soggetto attuatore deve invalidare ogni singolo documento giustificativo con il timbro riportando nel campo "Importo ammesso al cofinanziamento €....." l'importo che ha esposto nel rendiconto relativamente ad ogni singolo documento di costo.

22. **Ai fini della rendicontazione dei SAL intermedi, quale procedura deve seguire un partner di progetto che non ha svolto attività nel semestre in questione? (16/02/2012)**

Come previsto all'art.3 lettera f) del Disciplinare di concessione delle agevolazioni, ciascun soggetto beneficiario è obbligato a produrre semestralmente, entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre di svolgimento delle attività progettuali la documentazione tecnica amministrativa e contabile attestante le attività svolte (rapporto tecnico e rendiconti dei costi) ancorché non siano stati sostenuti costi.

Si precisa che, la presentazione della rendicontazione della spesa con importi pari a zero non deve comportare lo slittamento delle attività progettuali, che comunque devono concludersi entro la data prevista in sede di approvazione del progetto.

23. **Un'impresa privata che sta rateizzando i contributi relativi ad alcuni mesi dell'anno x, può inserirli nel calcolo del costo del personale? Inoltre, un'impresa privata, che non ha**

investiamo nel vostro futuro

ancora saldato gli stipendi relativi a mesi dell'anno x che salderà nei primi mesi dell'anno successivo x+1, può rendicontare il relativo costo del personale nel SAL del periodo dell'anno x? (16/02/2012)

Come dalle Linee Guida SEZIONE III - CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI COSTI una spesa è eleggibile se è stata effettivamente sostenuta dal soggetto che rendiconta e corrisponde a pagamenti effettivamente eseguiti nel SAL di riferimento. Nel caso della rateizzazione dei contributi è necessario fornire in allegato al modello F24 uno schema dettagliato con la distinzione delle quote di contributo afferenti alle buste paga dei mesi relativi al personale rendicontato nel SAL di riferimento e delle quote inerenti le buste paga dei mesi non riferibili al progetto.

24. **Nel caso in cui il beneficiario, nell'ambito dello stesso progetto, attui obiettivi realizzativi sia riferiti ad attività di ricerca che di sviluppo sperimentale, essi vanno considerati e rendicontati come centri di costo distinti? (16/02/2012)**

Con riferimento alle Linee Guida (SEZIONE I - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA), la rendicontazione di spesa deve riferirsi ad un unico progetto inteso come l'insieme delle azioni che fanno capo ad un unico atto contrattuale sottoscritto fra il MIUR ed il soggetto che rendiconta. Essa si riferisce al complesso delle spese realizzate per l'esecuzione delle attività previste indipendentemente dalla fonte di finanziamento (comunitaria, nazionale pubblica) che contribuisce a sostenere tali spese. La documentazione deve essere organizzata, conservata, esibita con riferimento al progetto in base al principio della "contabilità separata per centro di costo". Qualora all'interno di una convenzione o disciplinare siano individuabili più iniziative caratterizzate da una propria autonomia progettuale la contabilità dovrà essere organizzata in modo da far riferimento alle singole iniziative, salvo presentare quadri di sintesi ben leggibili e interpretabili. In ogni caso da parte del soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, deve essere comunque, evidenziata la tracciabilità dei flussi economico - finanziari del progetto.

25. **Nel caso di soggetti aventi sede amministrativa distinta da quella operativa nella quale hanno luogo le attività progettuali, è ammessa la conservazione della documentazione esclusivamente presso la sede amministrativa?(16/02/2012)**

Con riferimento all'art. 3 lettera k) del Disciplinare di concessione delle agevolazioni, ciascun Soggetto Beneficiario è obbligato a custodire la predetta documentazione in originale per il periodo di anni tre dalla data di approvazione, da parte della Commissione U.E., della chiusura del PON "R&C" ai sensi dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006, e comunicare al MIUR le sedi e gli uffici presso le quali è conservata la suddetta documentazione originale ai fini di eventuali controlli.

26. **Quale procedura deve seguire un soggetto beneficiario (Consorzio) che deve trasmettere al soggetto capofila le spese ai fini della rendicontazione? Il soggetto deve presentare più file PON99_99999-9999999999-SAL_99.xlsx, ognuno relativo ai costi sostenuti da ogni singolo consorziato affidatario di una "quota di ricerca" o deve provvedere ad accorpare i costi sostenuti dai vari soggetti esecutori in un singolo file? (16/02/2012)**

investiamo nel vostro futuro

In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario deve predisporre un unico prospetto di riepilogo delle spese rendicontate dal consorzio che raggruppa i costi di ogni singola consorziata. Si precisa che il consorzio dovrà trasmettere al soggetto capofila i singoli rendiconti delle consorziate per il conseguente invio al MIUR con le modalità indicate nella nota MIUR 146 del 16/01/2012.

27. Nel caso in cui l'avvio delle attività di ricerca è diversa da quella delle attività della formazione la rendicontazione deve essere unica o è possibile effettuare due rendicontazioni diverse allo scadere di due semestri diversi? (16/02/2012)

Il soggetto attuatore deve presentare due rendicontazioni differenti distinte per intervento e per scadenza semestrale.

28. Possono ritenersi ammissibili i pagamenti sostenuti antecedentemente alla costituzione di un conto dedicato?(15/03/2012)

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art 3. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 è prevista l'apertura di un conto corrente dedicato. Nel caso specifico, per il periodo in cui il conto dedicato non è stato aperto, al fine di rendere agevolmente individuabili i movimenti finanziari relativi al progetto approvato è necessario esibire tutta la documentazione a supporto.

29. Con quale modalità si rendiconta l'IVA? (15/03/2012)

A riguardo dell'ammissibilità dell'IVA si riporta il contenuto di cui all'art. 7 del DPR 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006":

1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.

30. Il "format Piano Formativo" deve essere compilato unicamente dal soggetto capofila o da ciascuno dei soggetti attuatori partecipanti al progetto? (15/03/2012)

Il "format Piano Formativo" deve essere compilato dai soggetti attuatori partecipanti all'intervento formativo.

31. I format relativi ai timesheet, alle autorizzazioni spese di trasferta e alla liquidazione spese di trasferta devono essere firmati digitalmente? (15/03/2012)

I Format Time sheet con estensione xls devono essere stampati e firmati con firma olografa dai soggetti indicati in calce al format stesso. Successivamente andranno scansionati e avranno l'estensione .pdf., tale file deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentate e acquisterà anche l'estensione .p7m. Questo File con estensione .p7m dovrà essere caricato su SIRIO.

investiamo nel vostro futuro

32. Quali sono gli allegati che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto attuatore? (15/03/2012)

Gli allegati che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante di ogni singolo soggetto attuatore sono:

1. Prospetto di riepilogo delle spese rendicontate (dettaglio spese) contenente il Calcolo costo ammortamento (quota d'uso) e il Calcolo Costo orario del personale dipendente A1;
2. Format prospetto di calcolo delle spese generali;
3. Format del Time sheet mensile per il personale;
4. Format del Time sheet mensile personale docente universitario;
5. Format autorizzazioni spese di trasferta;
6. Format tabella liquidazione spese di trasferta (sono previste due firme in calce al format);
7. Format Piano formativo.

33. Nel caso in cui un Soggetto attuatore ha iniziato le sue attività di progetto e non ha sostenuto spese è tenuto a presentare il SAL? Contrariamente, nel caso in cui un Soggetto attuatore non ha iniziato le sue attività di progetto, è tenuto a presentare ugualmente il SAL alla scadenza prevista per gli altri Soggetti attuatori che hanno già avviato le rispettive attività? (15/03/2012)

Essendo iniziate le attività, il soggetto partecipante al progetto è obbligato, come previsto all'art.3 lettera f) del Disciplinare di concessione delle agevolazioni, a produrre semestralmente, entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre di svolgimento delle attività progettuali la documentazione tecnica amministrativa e contabile attestante le attività svolte ancorché non siano stati sostenuti costi. Inoltre, si precisa che, la presentazione della rendicontazione della spesa con importi pari a zero non deve comportare lo slittamento delle attività progettuali, che comunque devono concludersi entro la data prevista in sede di approvazione del progetto.

Nel caso in cui un Soggetto attuatore non ha iniziato le sue attività di progetto non è tenuto a presentare alcun SAL.

34. La dicitura PON sul timbro deve essere riferita al progetto PON generale, o ogni beneficiario deve avere un proprio timbro con l'inserimento della codifica locale, quindi un timbro per la ricerca e un altro per la formazione? (15/03/2012)

La dicitura PON sul timbro prevede che sia compilato con l'indicazione del programma P.O.N. "Ricerca & Competitività" 2007-2013 per le Regioni della convergenza e l'inserimento del Codice identificativo di Progetto unico (PON01_XXXXX) per tutti i soggetti attuatori, sia per il progetto di ricerca che di formazione.

35. Chi deve firmare digitalmente Il rapporto tecnico relativo al progetto di Ricerca e quello relativo all'intervento di Formazione? (15/03/2012)

Il rapporto tecnico relativo al progetto di Ricerca e quello relativo all'intervento di Formazione deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto capofila e con firma olografa dei soggetti interessati (Legale Rappresentante del soggetto capofila e Responsabile di progetto).

investiamo nel vostro futuro

36. **Il termine di 45 giorni dalla fine di ciascun semestre previsto dall' art. 3 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni lettera f) per l'invio della documentazione (tecnica e amministrativa) attestante le attività svolte per ciascun stato di avanzamento, è da intendersi come perentorio? (15/03/2012)**

Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni lettera f), l'invio entro 45 giorni dalla fine di ciascun semestre della documentazione (tecnica e amministrativa) attestante le attività svolte per ciascun stato di avanzamento, è un obbligo per il soggetto beneficiario. L'eventuale proroga a tale termine è sottoposta ad autorizzazione da parte del MIUR.

37. **Possono essere rendicontate nel SAL oggetto di rendicontazione le buste paga riferibili a tale semestre, ma pagate all'inizio del semestre successivo? (15/03/2012)**

In osservanza del principio di cassa, i costi relativi alle buste paga che non sono state pagate nel SAL oggetto di rendicontazione non possono essere esposte a rendiconto e vanno esposte nel SAL successivo.

38. **Nel caso in cui un'azienda sia soggetta al regime di indetraibilità dell'IVA e considerato che solo a fine esercizio è possibile avere il valore definitivo del pro rata da cui determinare la % di indetraibilità da applicare all'esercizio corrente, come bisogna procedere ai fini della rendicontazione? (15/03/2012)**

Per la rendicontazione di voci di costo soggette al regime IVA pro rata si applica la percentuale di IVA disponibile al momento delle rendicontazione del SAL di riferimento. L'importo così ottenuto deve essere inserito nel file PON99...xls.

Nel caso di conguagli, non essendo prevista una specifica modalità di recupero di tale differenza nel file di rendicontazione, sarà cura del Soggetto proponente fornire in sede di controllo la Dichiarazione Iva Annuale unitamente al dettaglio di calcolo dell'importo da recuperare/decurtare.

39. **Con riferimento alla sede di installazione di un server per un progetto di ricerca, dovendo garantire allo stesso un presidio sistemistico che è organizzato in maniera centralizzata in una sede diversa da quella ove è ubicato il progetto di ricerca agevolato, è possibile prevedere l'installazione di tale hardware in una sede fuori area convergenza o comunque in area convergenza ma fuori dalla sede del progetto di ricerca, facendo lavorare il server in remoto? Inoltre con riferimento a PC destinati ad un progetto di ricerca, essendo l'attività di configurazione svolta in sede al di fuori dell'area convergenza è possibile prevedere che tale operazione si svolga in una sede diversa da quella del progetto ed anche al di fuori dell'area convergenza, posto che una volta configurati i pc verranno consegnati presso la sede di svolgimento del progetto di ricerca? (15/03/2012)**

Ai sensi del D.M. 593/2000, come esplicitato nelle Note alla redazione della documentazione pubblicate unitamente al D.M. 593/2000 (Cap. 7. *Criteri per l'imputazione territoriale dei costi - 7.1 Il progetto di ricerca*), condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo all'Area convergenza è l'esistenza in tale area di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono.

investiamo nel vostro futuro

Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.

Pertanto, risultano ammissibili i costi relativi a strumentazioni e attrezzature provenienti da qualsiasi territorio ma per la loro quota di effettivo utilizzo presso il laboratorio localizzato in area convergenza.

Nel caso specifico i costi relativi all'installazione di un server, che verrà ubicato in una sede localizzata in area fuori convergenza o comunque diversa da quella ove è ubicato il progetto di ricerca agevolato non sono imputabili tra i costi dell'area convergenza. Allo stesso modo, anche nel caso dei PC da utilizzare sempre nell'ambito del progetto di ricerca, i costi relativi all'attività di configurazione svolta in una sede fuori dall'area convergenza non sono ammissibili.

40. **Considerando che il disciplinare riporta una sola data di scadenza per la presentazione del I SAL di progetto, quali sono le tempistiche di inserimento dei rendiconti relativi all'intervento di Formazione e di Ricerca?** (13/04/2012)

Si precisa che il file di rendicontazione, foglio di lavoro "Dettaglio di rendiconto" denominato PON99_999.....contiene tutte le voci di costo riferite agli interventi di ricerca, sviluppo e formazione che saranno compilate attraverso il menù a tendina in un unico file.

Alla data di scadenza riportata nel disciplinare devono essere presentati entrambi i SAL di ricerca e formazione anche se per l'intervento formativo non sono trascorsi i 6 mesi di attività.

41. **Il Consorzio può esporre nel proprio rendiconto i costi di un proprio consorziato?** (13/04/2012)

Il Consorzio può esporre nel proprio rendiconto i costi di un proprio consorziato a condizione che sia previsto nell'Atto costitutivo, come modalità operativa, l'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca.

42. **Le spese relative alla retribuzione mensile del personale dipendente devono transitare sul conto corrente dedicato?**(13/04/2012)

Diversamente da quanto previsto per tutte le altre voci di costo, i pagamenti degli stipendi del personale dipendente e di altre spese comuni alla gestione aziendale, possono non transitare sul conto corrente dedicato purché siano agevolmente individuabili i movimenti finanziari relativi al progetto approvato.

43. **L'IVA è considerata spesa ammissibile per un soggetto pubblico?** (13/04/2012)

A riguardo dell'ammissibilità dell'IVA, con riferimento all'art. 7 del DPR 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006", si conferma che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

Inoltre, relativamente al trattamento dell'IVA, per i soggetti (Enti pubblici e privati, Consorzi, Associazioni, Altre organizzazioni senza personalità giuridica) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di

investiamo nel vostro futuro

impresa soltanto le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.

Per tali soggetti, quindi, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, non opera la presunzione assoluta prevista dalla legge per le società di capitali e per gli enti commerciali, in forza della quale le operazioni eseguite si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa e perciò soggette all'IVA. Essi si considerano quindi soggetti passivi dell'IVA solo in relazione alle operazioni compiute nell'esercizio d'impresa commerciale. Per gli Enti pubblici sono sempre escluse dal campo di applicazione dell'IVA le attività istituzionali, anche quando consistono in un'attività economica, purché tale attività sia sempre svolta in regime di puro ed esclusivo diritto amministrativo, cioè nell'esercizio di una pubblica autorità. Sono invece soggetti passivi all'IVA ogni qual volta pongono in essere anche nella loro veste pubblicistica rapporti commerciali di natura privatistica.

44. **Gli enti ed organismi pubblici tra i quali i dipartimenti universitari, hanno l'obbligo di apertura di conti correnti bancari o postali dedicati?** (13/04/2012)

Nel rispetto dell'art. 35 del D.L. 1/2012, le entrate dovranno essere riversate direttamente presso la tesoreria statale superando, per gli enti ed organismi pubblici tra i quali i dipartimenti universitari, l'art 3. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede l'apertura di un conto corrente dedicato tra gli obblighi dei soggetti beneficiari come previsto dall'art. 3 lettera q) del disciplinare del PON 2007-2013 Ricerca e Competitività a valere sull'Avviso n. 01/Ric. del 18 gennaio 2010.

In ogni caso, il soggetto beneficiario, in fase di rendicontazione, deve rendere agevolmente individuabili le entrate e le uscite relative al progetto approvato evidenziando la tracciabilità dei flussi economico - finanziari.